REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 25 giugno 2021 **Anno LII - N. 84**

Parco Regionale dei Colli Euganei (Pd), Paesaggio sui Colli Euganei.
La flora dei Colli Euganei è caratterizzata dalla presenza di un numero sorprendente di specie. L'isolamento dagli altri gruppi montuosi, l'irregolare e particolare morfologia dei rilievi e le fasi climatiche che hanno visto l'alternarsi di glaciazioni, fenomeni vulcanici e alluvioni, sono all'origine dei differenti microclimi ancora oggi esistenti che hanno favorito una grandissima varietà floristica. Queste particolari condizioni hanno creato un ecosistema, molto apprezzato dai botanici, dove convivono specie vegetali tipiche sia degli ambienti mediterranei che delle aree montane e submontane. Sui Colli Euganei cresce spontaneamente l'unico esempio nazionale di Ruta patavina e durante la primavera si possono ammirare moltissime specie di rare e splendide orchidee.
(Archivio fotografico Ente Parco Regionale dei Colli Euganei - foto Marco Pavarin)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 17
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione. 1

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 18
Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona. 28

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

n. **532** del 11 giugno 2021
Ditta VIDORI Servizi Ambientali s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Tittoni, 14, in Comune di VIDOR (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., per le attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006. Modifica e aggiornamento dell'AIA. 31
[Ambiente e beni ambientali]

n. **533** del 14 giugno 2021
Approvazione della graduatoria per l'assegnazione di risorse previste dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 220 del 2 marzo 2021, a sostegno di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati. 106
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

n. **194** del 21 giugno 2021
Corso di formazione 2021-2022 per Accompagnatore di media montagna. Approvazione dello schema di domanda per la partecipazione alla prova attitudinale di preselezione, dello schema di curriculum escursionistico e del preventivo di massima del corso. 110
[Sport e tempo libero]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **50** del 17 giugno 2021
Approvazione modulistica per la presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti Anno 2021. L.R. n. 2/2003, e s.m.i., art. 11. 117
[Servizi sociali]

n. **51** del 17 giugno 2021
Approvazione modulistica per la presentazione di domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 8. DGR n. 772/2021. 133
[Servizi sociali]

n. **52** del 17 giugno 2021
Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero anno 2021. Art. 9, L.R. n. 2/2003 e s.m.i. 147
[Servizi sociali]

n. **53** del 17 giugno 2021
Approvazione modulistica per la presentazione di progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta anno 2021. L.R. n. 8/2008, art. 2. 163
[Servizi sociali]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **72** del 22 giugno 2021
Elezione del Garante regionale dei diritti della persona. Avviso di riapertura termini per la presentazione di proposte di candidatura. 179
[Designazioni, elezioni e nomine]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **767** del 15 giugno 2021
Istituzione del percorso formativo per Accompagnatore di media montagna - biennio 2021-2022 (LR n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni). 181
[Sport e tempo libero]

n. **770** del 15 giugno 2021
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti. Programma anno 2021 - D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021- Obiettivo E. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 11. 192
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **771** del 15 giugno 2021
Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero. Programma anno 2021 - Obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9. 210
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **772** del 15 giugno 2021
Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003. Programma 2021 - Linea di intervento G. "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e s.m.i. 225
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **773** del 15 giugno 2021
Approvazione di Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta. Programma anno 2021 - Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo". L.R. n. 8 del 25 luglio 2008, art. 2. 234
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **804** del 22 giugno 2021
Modifica della D.G.R. n. 576 del 04/05/2021 di ridefinizione del Calendario di invito a screening cervicale delle donne venticinquenni, vaccinate per Papilloma Virus (HPV) nelle campagne vaccinali delle dodicenni. 248
[Sanità e igiene pubblica]

n. **805** del 22 giugno 2021
Rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2 e approvazione del "Documento di sviluppo di un centro regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie", ad integrazione del Piano di Sanità Pubblica, di cui alla D.G.R. n. 727 del 08/06/2021, e disposizioni in ordine al suo finanziamento. 250
[Sanità e igiene pubblica]

n. **821** del 22 giugno 2021
Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021. DGR/CR n 40 dell'11/05/2021 262
[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]

PARTE TERZA

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 18 del 25 giugno 2021. Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona. 272

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 451615)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 17

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio

Art. 1
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all'articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell'Assemblea.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza.

1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.".

2. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: *"partecipa con voto consultivo"*, sostituire le parole *"alle sedute"* con le parole *"a tutte le sedute"*.

Art. 3
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. All'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.";

b) al comma 3 le parole: *"costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e"* sono soppresse.

Art. 4
Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: *"la gestione amministrativa del personale dipendente,"* sono inserite le seguenti: *"la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,"*.

Art. 5
Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo l'articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis
Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica.

1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;

b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;

c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".".

CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio

Art. 6
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, le parole: *"dieci anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"tre anni"*.

Art. 7
Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, dopo le parole: *"dalla struttura regionale competente in materia di artigianato"* sono inserite le seguenti: *"e previo parere della Commissione"*.

Art. 8
"Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese,

attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;

b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);

e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sostituire le parole: *"di cui alle lettere a) e b)"* con le parole: *"di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1"*.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, aggiungere la seguente lettera:

"b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sostituire le parole: *"di cui alle lettere a) e b) del comma 1"* con le parole: *"di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1"*.

Art. 9
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Accertato che l'operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).

3 ter. Con decorrenza dall'annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.".

Art. 10
Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale.

1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", i termini previsti all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto", sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 1° gennaio 2023.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: *"A decorrere dall'anno 2022"* sono sostituite dalle seguenti: *"A decorrere dall'anno 2023"*.

3. Il termine previsto all'articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"", è rideterminato al 1° gennaio 2023.

4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2022 ed il termine previsto all'articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2023.

Art. 11
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: *"nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti"* sono soppresse.

Art. 12
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 9
Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogata.

Art. 14
Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza.".

Art. 15
Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunta la seguente:

"o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento ai distretti del commercio.".

Art. 16
Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.".

Art. 17
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".

1. La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:

"Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, dopo la parola: *"integrazioni"*sono inserite le seguenti: *"e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana".*

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: *"lettera a),"* sono inserite le seguenti: *"riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,".*

CAPO III
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca

Art. 18
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", nonché ai sensi dell'articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque.".

2. Resta confermato l'assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 20
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all'autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

2. Entro il termine di novanta giorni, l'autorità forestale autorizza l'esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

4. I lavori realizzati in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l'emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell'autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area interessata. L'autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.

5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all'assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l'autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.

6. Nei casi previsti dal comma 4 l'emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".".

2. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"", alle modifiche introdotte dal presente articolo, anche integrandolo con l'individuazione dei lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.

Art. 21
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) "bosco": le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e successive modificazioni;

b) "aree escluse dalla definizione di bosco": le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.".

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.

Art. 22
Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è abrogato.

Art. 23
Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: *"all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.""*.

Art. 24
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole *"soggetti di cui all'articolo 2"*, è aggiunta la seguente frase *"o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti,"*.

Art. 25
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"almeno cinque ettari accorpati"* sono sostituite dalle seguenti: *"almeno due ettari accorpati"*.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"almeno 2,5 ettari accorpati"* sono sostituite dalle seguenti: *"almeno un ettaro accorpato"*.

Art. 26
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è inserito il seguente:

> *"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo."*.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"L'Azienda regionale Veneto Agricoltura"* sono sostituite dalle seguenti: *"L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"*.

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, sono abrogati.

Art. 27
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

> *"1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:*
>
> *a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;*
>
> *b) il contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge."*.

Art. 28
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

> *"2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori."*.

Art. 29
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *"articolo 15"* sono sostituite dalle parole: *"articolo 6"*.

CAPO IV
Disposizioni in materia di energia

Art. 30
Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Il comma 2 bis, dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.".

Art. 31
Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole: *"Sono delegati ai comuni"*eliminare le parole: *"le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni"* e dopo la parola: *"abitanti"* sostituire le parole: *"anche il controllo"* con le parole: *"i controlli"*.

Art. 32
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Non sono, altresì, soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.

6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette annualmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture".".

CAPO V
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 33
Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis
Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i "Temporary Manager", i "Temporary Export Manager" e i "Manager dell'Innovazione".

2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in conformità alla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, un regolamento attuativo dell'elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:

a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;

b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;

c) le modalità di consultazione dell'elenco;

d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.".

Art. 34
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 35
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 2021

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio.

Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e

la tutela del territorio".
Art. 4 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio.

Art. 6 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
Art. 7 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".
Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".
Art. 10 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale.
Art. 11 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.
Art. 12 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
Art. 14 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
Art. 15 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.
Art. 16 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.
Art. 17 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".
Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".
Art. 20 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".
Art. 21 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".
Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".
Art. 23 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".
Art. 24 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".
Art. 25 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".
Art. 26 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".
Art. 27 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".
Art. 28 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Art. 29 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

CAPO IV - Disposizioni in materia di energia.

Art. 30 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Art. 31 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Art. 32 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Art. 33 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".
Art. 34 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 35 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 marzo 2021, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 maggio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 giugno 2021, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l'altro, modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea/statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura";
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali";

- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.

La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5, recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali e la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8, recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport: è inoltre all’esame della seconda commissione consiliare il relativo progetto di legge, per le materie di rispettiva competenza.

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l’attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all’esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti, strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l’indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, l’approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Il testo del disegno di legge contiene di 31 articoli, suddivisi in cinque capi.

Il Capo I si compone di 4 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del territorio, con particolare attenzione alla legge regionale n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nell’ambito della quale l’articolo 1 introduce una modifica volta a consentire ai sindaci di delegare il sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, in occasione delle adunanze della Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio di bonifica. L’articolo 2 pone una modifica normativa che permette la consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore e favorisce l’avvio celere degli interventi di manutenzione relativi, mentre l’articolo 3 apporta alla legge in argomento una modifica che permette agli enti consortili l’esercizio in comune delle funzioni di ragioneria e bilancio, eliminando le duplicazioni di attività e rendendo la relativa gestione più efficiente. L’articolo 4, infine, introdotto nel testo in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame del provvedimento, detta disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica, disciplinando le modalità di rinnovo o proroga delle concessioni e il riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai consorzi di Bonifica.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio, per un totale di 9 articoli. L’articolo 5 modifica la legge regionale n. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, riducendo il tempo di mantenimento del vincolo, posto a carico delle attività commerciali iscritte nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, di mantenimento dei relativi requisiti. L’articolo 6, invece, modifica l’articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”, prevedendo, a supporto della struttura competente, nell’ambito delle procedure di conferimento del titolo di “Maestro artigiano”, un parere tecnico della Commissione regionale per l’artigianato. L’articolo 7 modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 1/2000 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, per allargare la platea di imprese femminili potenzialmente destinatarie degli interventi oggetto della legge citata. L’articolo 8 modifica l’articolo 7 della legge regionale n. 10/2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, eliminando la necessità di provvedimento regionale per le variazioni e modifiche dei mercati esistenti da parte dei comuni. Gli articoli 9 e 10 modificano gli articoli 9 e 17 della legge regionale n. 23/2003 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, semplificando le procedure per il collaudo dei nuovi impianti, per le ristrutturazioni o potenziamenti degli stessi, demandandoli a professionisti esterni. Gli articoli 11 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 34 e 55 della legge regionale n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, introducendo tra le funzioni regionali in materia di commercio quella di garantire il supporto da parte della Giunta regionale ai distretti del commercio ed estendendo il campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio. L’articolo 13, infine, estende l’utilizzo delle risorse residue di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) della legge finanziaria regionale per l’anno 2012 anche ai contributi in conto capitale a beneficio delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, includendovi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana attuati attraverso i cd. “distretti del commercio”.

Il testo poi comprende un Capo III in materia di agricoltura, foreste e pesca, composto da 12 articoli. Gli articoli da 14 a 19 apportano una serie di modifiche alla legge forestale regionale, n. 52/1978 e ad altre leggi correlate, volte ad aggiornare l’impianto delle stesse in quanto risalenti nel tempo, in riferimento alla funzione protettiva svolta dal bosco e da altre tipologie di terreni saldi, anche alla luce della sopravvenuta entrata in vigore del testo unico in materia di foreste.

Gli articoli da 20 a 23 sono diretti all'aggiornamento della legge regionale n. 13/2003 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"; con la prima modifica (articolo 20, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) si estende la possibilità di ricevere i contributi previsti dalla legge regionale n. 13 del 2003 ai soggetti che già possono ricevere tali benefici, non solo nel caso in cui questi siano proprietari dei terreni oggetto di intervento, ma anche qualora dispongano su detti terreni di un altro titolo giuridico diverso dalla proprietà. Le modifiche (articoli 21-23) sono volte a risolvere alcune criticità applicative che sono emerse in sede di emanazione dei bandi per l'erogazione di contributi per sostenere la realizzazione di boschi di pianura, periurbani e di parchi urbani.

L'articolo 24 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", per demandare alla Giunta regionale la competenza di introdurre modifiche ed integrazioni al regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nel Lago di Garda, analogamente a quanto avviene nelle restanti acque di competenza regionale. L'articolo 25, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 10 della legge regionale 31/1994 "Norme in materia di usi civici" correggendo un mero errore materiale.

Il Capo IV disciplina la materia dell'energia ed è composto da 3 articoli. L'articolo 26 modifica l'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", attribuendo al Direttore dell'Area competente in materia di tutela dell'ambiente le competenze per l'approvazione di progetti per impianti di produzione di energia nelle more della revisione/aggiornamento del Piano energetico regionale o della definizione di un nuovo Piano. L'articolo 27, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 43 della citata legge regionale 11/2001, adeguandolo alla normativa nazionale, confermando tuttavia la competenza dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti a svolgere i controlli sugli impianti termici attualmente prevista dalla norma. L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt", semplificando le modalità autorizzative per impianti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 20.000 volt (che non necessitano di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006).

Il Capo V contiene una disposizione in materia di ricerca e innovazione, l'articolo 29, che introduce nel testo della legge regionale n. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" un articolo che istituisce un elenco regionale di manager temporanei (cd. "temporary manager"), inseriti nell'impresa per un periodo temporaneo, con particolare riguardo a due recenti declinazioni di tale figura, il "Manager dell'Innovazione" e il "Temporary Export Manager"; si tratta di un elenco, con funzione meramente ricognitiva di figure al fine di dare un'informazione alle imprese del territorio che intendono avvalersi di queste specifiche professionalità.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI con due disposizioni finali: la prima, l'articolo 30, contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma, articolo 31, prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 49 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente trenta (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza Commissione sono stati ritirati tre articoli ed introdotti quattro articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.

In considerazione del fatto che il Consiglio delle Autonomie Locali non è operativo dal 31 marzo 2021 e considerato che il progetto di legge non pone il tema del conferimento di nuove funzioni al sistema delle autonomie locali, si è ritenuto, attesa l'assenza di diverse richieste nel corso dell'iter istruttorio, ed anche sulla base di quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021, di dare continuità all'iter legislativo.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 26 maggio 2021 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 49 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomin, Sponda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Partito Democratico Veneto (Zottis).

Nessun voto contrario.";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie, Presidente. Ringrazio anche il Presidente di Commissione per il lavoro fatto, che è stato lungo e ha permesso una discussione approfondita sul provvedimento.

Con l'approvazione del progetto di legge 49 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica, tutela del territorio, artigianato, industria, commercio, agricoltura, pesca, energia, ricerca e innovazione", vengono apportati sicuramente dei miglioramenti alla normativa regionale, ma nel procedere verso la semplificazione il rischio è quello di non ottenere realmente gli obiettivi definiti, per esempio, nel DEFR.

La volontà di semplificare, accelerare le procedure di autorizzazione come di stanziamento dei fondi, fare chiarezza su situazioni pregresse ed andare verso un percorso di trasparenza funzionale, come avviene per esempio nel Capo I "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", ci trova sicuramente concordi. Il problema subentra quando queste norme non assicurano, secondo noi, i dovuti controlli utili a premiare l'economia veneta o dove avvertiamo una centralizzazione nelle mani della Giunta non giustificata.

Le norme proposte in materia di derivazione idrica, per esempio, crediamo siano importanti ma allo stesso tempo pensiamo debbano andare nella direzione di un uso consapevole, produttivo ed equilibrato della risorsa acqua, nella tutela della biodiversità e dei territori fragili, dove deve esserci sempre, tra gli altri, l'obiettivo della ripopolazione della fauna ittica autoctona.

Semplificare, inoltre, non può significare non prevedere processi autorizzativi, vincoli e controlli indispensabili di interventi che valorizzino l'ambiente. Il coinvolgimento della Commissione non è mai stato un reale momento di allungamento dei tempi né in questa legislatura né nella precedente, per noi è un momento di confronto utile a migliorare procedure e bandi. Porto come esempio in merito l'articolo 23 di questo provvedimento, "Norme per la realizzazione dei boschi nella pianura veneta": è previsto che modalità e criteri per la concessione dei contributi vengano definiti dalla Giunta, pensiamo invece che sia utile un passaggio, che non è meramente burocratico, con la Commissione competente, data proprio la strategicità del tema.

Pensiamo sia utile collegare l'ampliamento della concessione dei fondi ad un reale ritorno al territorio veneto per la società dell'economia veneta.

Il tema delle imprese femminili deve sicuramente essere affrontato con coraggio, premiando chi si sta realmente impegnando ad aumentare, stabilizzare e qualificare l'occupazione femminile: non basta stanziare fondi sulla base delle quote societarie, è necessario monitorare e definire criteri qualificanti, degni di una Regione come il Veneto, fatta da giovani donne che da anni hanno avviato processi di innovazione, alle volte anche troppo poco conosciuti.

È positivo il supporto della Giunta ai distretti, con l'estensione del campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio: bisogna però effettuare anche il monitoraggio dei risultati conseguiti dal Veneto, indispensabile per garantire che i fondi non vengano avanzati come è successo in un passato recente.

Continuiamo ad esprimere, invece, forti perplessità verso l'articolo 16, commi 4 e 5, dove viene prevista una regolarizzazione dei lavori - trasformazioni di boschi in altra qualità di cultura, trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, lavori con movimento terra - effettuati in assenza dell'atto autorizzativo e in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite e una centralizzazione nel Capo quinto alla Giunta: secondo noi, qui sarebbe invece molto utile anche un passaggio in Commissione. Si prevede, infatti, che l'autorità forestale, per quanto riguarda il capo quarto, possa regolarizzare la situazione, a meno che i lavori non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area interessata e che la Giunta regionale definisca interventi di ordinaria manutenzione le opere a carattere temporaneo realizzate nell'ambito dei cantieri boschivi e i lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione.

Questa proposta ci lascia molti dubbi, sia per la scelta di sanare situazioni non regolari, sia perché ad oggi non abbiamo assolutamente contezza di quante e quali situazioni stiamo parlando. Questo, secondo noi, non è corretto nei confronti soprattutto di quei cittadini e quelle attività che hanno agito e agiscono con regolarità.

Siamo consapevoli che il settore agricolo, come altri, sia alle volte vittima di un eccesso di burocrazia e che anche questo, come alle volte le mancanze di reali controlli, sia fonte di illegalità. Noi però pensiamo si debba sempre intervenire a monte, che i controlli servano non per vessare, ma per accompagnare le Istituzioni, come partner consapevoli delle difficoltà economiche. Per come è stato steso il comma 4, pensiamo si vada in una direzione opposta e che, invece di risolvere il problema, si rechino semplificazioni all'apparenza più veloci, che però non raggiungono un reale obiettivo di sostenere l'economia veneta, la flessibilità, la trasparenza e la redditività delle attività produttive.

Pensiamo che l'obiettivo della riforestazione sia strategico e prioritario, così come quello di rendere trasparenti e snelle le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia. Nel primo caso, come già detto, chiediamo un coinvolgimento della commissione competente e che anche il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi possa essere oggetto di confronto. Nel secondo caso, la delega prevista al direttore d'area per l'autorizzazione degli impianti non è di per sé un problema, ma è evidente che anche in questo caso serva un coinvolgimento della commissione e soprattutto un monitoraggio, non basta dire che si fa nelle more della revisione dell'aggiornamento del Piano energetico regionale o della definizione di un nuovo piano (a questo si aggiunge la semplificazione prevista all'articolo 9 in merito all'autorizzazione di impianti GPL, nuovi, trasferiti, ristrutturati o potenziati).

Pensiamo, infatti, che queste semplificazioni debbano nel 2022 trovare spazio in una revisione o in un nuovo piano per il clima e l'energia che consideri le innovazioni previste a livello nazionale ed europeo e la situazione esistente del Veneto. Un altro passaggio importante è quello relativo ad Avepa; con un emendamento di Giunta che è stato illustrato dal relatore si prevede la proroga di un anno per lo svolgimento delle funzioni da parte di Veneto Sviluppo nella gestione degli strumenti finanziari ed erogazione delle relative risorse.

Quindi viene prorogato di un anno anche il passaggio di competenze e funzioni fra Veneto Sviluppo ed Avepa e quindi, di conseguenza, si prorogano tutti gli adempimenti a ciò funzionali. Pensiamo si tratti di un tema assolutamente importante, il Consiglio non può non essere coinvolto nella decisione su quale sarà la governance di Avepa che, come già rilevato nella precedente legislatura, va ad aumentare notevolmente le proprie attività.

Questi temi, queste criticità, le avevamo già fatte rilevare e avevamo già detto che avremmo dovuto discuterne precedentemente ma ci è stato risposto, all'epoca, che c'era già un progetto, non comprendiamo dunque perché ci sia un'ulteriore proroga e perché questo tema non sia stato affrontato fin dall'inizio di questa legislatura. Inoltre, visto che si tratta di un provvedimento relativo anche ad agricoltura, politiche per la montagna, caccia e pesca e politiche forestali dichiariamo comunque preoccupazione per il fatto che non ci siano articoli dedicati, perché ad oggi non sappiamo ancora che fine abbia fatto il Piano faunistico venatorio e pensiamo che

sia urgente che si avvii la procedura di analisi, almeno in Commissione per evitare un'ulteriore proroga che comporterebbe ulteriori ennesime segnalazioni. Infine, troviamo positiva l'istituzione dell'Albo regionale temporary manager, temporary export manager e manager dell'innovazione, ma anche in questo caso auspichiamo e crediamo indispensabile il coinvolgimento della Commissione consiliare come momento di arricchimento che assicura processi che vanno nella direzione di migliorare i procedimenti in linea con le esigenze del mondo sociale ed economico veneto. Indispensabile anche questa volta, a nostro avviso sarà il monitoraggio sulla funzionalità e l'applicabilità dello strumento stesso. Le scelte possono incidere notevolmente sull'economia e il paesaggio veneto, ma se non c'è un monitoraggio volto ad individuare gli elementi di oggettiva crescita sociale, culturale ed economica, alcuni provvedimenti rischiano di non raggiungere gli obiettivi stabiliti.

In conclusione, questo provvedimento contiene sicuramente iniziative positive, ma permangono dei vuoti importanti per ciò che concerne il reale risultato di alcune semplificazioni, il mancato coinvolgimento della Commissione e il controllo sul risultato di alcune iniziative, motivo per cui su questi temi abbiamo proposto emendamenti e alcuni ordini del giorno.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Assemblea.

1. L'assemblea è composta:

a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;

b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;

c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all'articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell'Assemblea.

3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.

6. L'assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1

7. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

8. L'assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 10 bis della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 bis - Consulta dei sindaci.

1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.

1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza.

1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.

3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo *a tutte le sedute* del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1.

4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:

a) piano annuale di attività;

b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;

c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, [costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e] comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell'elenco di cui al comma 1.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica".".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.

1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell'articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, *la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile*, l'aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Luoghi storici del commercio.

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.

3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di *tre anni* decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 34/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Maestro artigiano.

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato *e previo parere della Commissione*, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'Albo.

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a). imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;

b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);

e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.

2. Le imprese *di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1* devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente;

b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini.

4. I requisiti *di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1* devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.

4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;

b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;

c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;

d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;

e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;

f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;

g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;

i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" - articolo 30 - fondo forestale regionale;

i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", articolo 57, comma 2, lettera a);

i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", articolo 3, comma 2.

3 bis. Accertato che l'operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).

3 ter. Con decorrenza dall'annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 "Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all' articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".".

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2020 è il seguente:

"Art. 1 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

1. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali" le parole: *"di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge"* sono sostituite con le parole: *"del 31 dicembre 2021"*.

2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.

3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2022, Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.

8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:

a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;

b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;

c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;

d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Nuove disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.

1. Per l'esercizio 2020, le risorse finanziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nella disponibilità di Veneto Sviluppo a valere sui fondi di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", sono trasferite entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore, nel bilancio della Regione per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 e allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2020-2022 e costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale.

2. L'importo complessivo di cui al comma 1 è ricavato mediante prelievo proporzionalmente ripartito tra tutti i fondi indicati nel comma 1 ad esclusione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e al fondo di rotazione di cui all' articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)".

3. *A decorrere dall'anno 2023* le risorse restituite alla Regione ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, provenienti da ciascuno dei fondi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali e di quanto previsto al comma 1, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.".

- Il testo dell'art. 3 bis della legge regionale n. 31/2001 è il seguente:

"Art. 3 bis - Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali.

1. L'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività inerenti al recupero dei crediti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative e alla gestione del contenzioso.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

5. L'Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici soggetti convenzionati.

6. L'Agenzia predispone annualmente entro il mese di marzo una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1 relative all'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse, all'Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all'Agenzia per l'esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli indirizzi per l'utilizzo della stessa anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.".

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2020 è il seguente:

"Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

omissis

2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni attuative dell'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre 2021 determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis.

3. L'Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini dell'esecuzione delle disposizioni attuative di cui al comma 2 e dell'operatività, a far data dal 1° gennaio 2022, della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , introdotto con il comma 1 del presente articolo.".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione [nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti].

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;

b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;

c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;

d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;

f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.

3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 4 – Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:

a) l'individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;

b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi della rete;

c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;

d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;

f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all'articolo 3, comma 3;

g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.

2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:

a) all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;

b) all'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

[c) all'individuazione delle procedure per i collaudi di cui all'articolo 9 nonché alla determinazione dell'indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo.]".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.

4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza.

8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione.".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 34 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis

f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";

h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane" e successive modifiche e integrazioni;

l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento ai distretti del commercio.

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

4. Omissis.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - *Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi.*

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modifiche ed integrazioni *e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana;*

b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), *riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera*, è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranched cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme

tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, pmi e artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 58/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui *all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."*" relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.

2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica.".

N***ota all'articolo 24***

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti interventi di:

a) impianto e ripristino boschi di pianura;

b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;

c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;

c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;

c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;

c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;

d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) c bis), c ter) e c quater) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 2, *o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti*, e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Omissis".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di *almeno due ettari accorpati*, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;

b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di *almeno un ettaro accorpato*, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un'area di almeno mezzo ettaro accorpato;

b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un'area di almeno un ettaro accorpato.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.

2. *L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario* provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

[3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente ad un progetto che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina, sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.]".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde ala parere, con proprio provvedimento definisce:

a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;

b) il contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell'articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni.".".

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;

b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;

c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;

d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.".

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori.".

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, anche in forma associata;

b) mediante concessione anche ai sensi dell'*articolo 6* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dei beni di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale i beni stessi sono destinati per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.".

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;

e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g). (23)

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

c) progetti dimostrativi;

d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» " e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.".

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è eliminato):

"Art. 43 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegati ai comuni [le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni] con popolazione superiore ai 30.000 abitanti *i controlli* sul rendimento energetico degli impianti termici.

1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità". Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.".

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Domanda di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.

6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione [le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,] le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.

6 bis. Non sono, altresì, soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.

6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette annualmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture".".

4. Strutture di riferimento

- Artt. 1, 2, 3, 4 e 5 - Direzione difesa del suolo
- Artt. 6, 7, 8 e 9 - Direzione industria, artigianato e commercio
- Art. 10 - Area politiche economiche, capitale umano, e programmazione comunitaria - Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport
- Artt. da 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - Direzione industria, artigianato e commercio
- Artt. da 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - Direzione ADG FEASR e foreste
- Art. 28 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria
- Art. 29 - Direzione enti locali e servizi elettorali
- Art. 30 - Direzione Ambiente
- Artt. 31, 32 e 33 - Direzione ricerca, innovazione ed energia

(Codice interno: 451618)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 18
Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.

1. I termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio dei relativi compiti istituzionali, l'incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori quarantacinque giorni.

Art. 2
Invarianza della spesa.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 giugno 2021, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 giugno 2021, dove ha acquisito il n. 67 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Ciambetti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 giugno 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 giugno 2021, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto la figura del Garante regionale dei diritti della persona, oggetto di espressa previsione statutaria, è ascrivibile alla categoria degli organismi di garanzia, connotati da profili di autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle rispettive funzioni e dalla necessaria, specifica qualificazione delle persone ad essi preposte.

È indubbia la particolare rilevanza istituzionale delle funzioni svolte dal Garante, come peraltro emerso anche in occasione della presentazione da parte del Garante in scadenza di mandato della relazione annuale sulla attività svolta, in corso di esame da parte delle commissioni consiliari a vario titolo competenti.

Si pone ora l'esigenza, attesa tale rilevanza istituzionale dei compiti affidati, anche di derivazione dalla disciplina statale, ed i profili di discrezionalità, propri di un atto di nomina ascrivibile agli atti di alta amministrazione ed il cui esercizio non può essere disgiunto da aspetti di particolare responsabilità istituzionale dell'organo della Regione che la legge individua come competente alla elezione - e, si noti, a maggioranza particolarmente qualificata dei suoi componenti - di poter disporre della più ampia rosa di candidati fra i quali operare tale scelta.

Ne consegue la previsione di emissione di un nuovo avviso pubblico sul BUR per la presentazione di ulteriori candidature, prevedendo contestualmente la proroga, per non oltre 45 giorni, secondo la disciplina generale in materia di durata, scadenza e proroga degli organi di nomina regionale, del Garante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed in imminente scadenza del mandato.

Conseguentemente, ed al fine di assicurare il puntuale espletamento della procedura di nomina, accettazione e giuramento del nuovo Garante entro la decorrenza del termine di proroga delle funzioni di quello in carica, si dispone la non applicazione dei termini previsti dalla legge regionale n. 27 del 1997 per l'integrazione delle candidature ad opera dei Consiglieri regionali in esito all'istruttoria dei competenti uffici; quanto sopra atteso che l'emissione di avviso pubblico sul BUR di riapertura termini, e la conseguente facoltà assicurata ad ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti di presentare la propria candidatura, unitamente agli altri soggetti individuati dalla norma , ivi compresi i consiglieri regionali, è ritenuta in grado di consentire il conseguimento degli obbiettivi che l'istituzione consiliare si propone di assicurare.

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di immediata entrata in vigore della legge (articolo 3).

Nella seduta del 16 giugno 2021 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato e ad esaminarlo, concludendo i propri lavori con l'approvazione a maggioranza del provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Bisaglia, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Corsi con delega Cestari, Favero) e Lista Veneta Autonomia (Piccinini).

Ha espresso voto contrario il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo)";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la settimana scorsa, intervenendo sull'articolo 16 del progetto di legge n. 49, poc'anzi votato da questa Assemblea, ho detto

che profumava di condono. Questo che ci accingiamo a discutere è invece un progetto di legge che profuma di "rinvio in tribuna" o di proroga "ad personam"; diciamo che ho apprezzato lo sforzo del Presidente della Prima commissione di dare un taglio e una spiegazione istituzionale a questa proposta, dopodiché penso che in quest'Aula dobbiamo dirci parole di verità come ce le siamo dette in Commissione, nel senso che questa è una legge che nasce per sanare una situazione che reputiamo grave.

Parliamo di una figura importante, la figura del Garante regionale dei diritti della persona. In Commissione la settimana scorsa abbiamo avuto l'occasione di sentire le relazioni sulle attività svolte. Il Garante è una figura che, occupandosi di diritti della persona, riveste un ruolo chiave nell'architettura istituzionale della Regione e oggi chi riveste quella carica è una persona degnissima e di straordinaria competenza.

Il fatto che non si sia arrivati nei tempi dovuti all'individuazione di una persona tra quelle che si sono candidate o tra quelle che potevano essere candidate dai Consiglieri è un precedente grave, così come segna un precedente grave il fatto di dover approvare un progetto di legge per guadagnare 45 giorni e poter presentare ulteriori candidature. Quindi, si tratta di una modalità francamente non accettabile da parte nostra, per più motivi. Il primo è proprio quello che sancisce un precedente, dopo che abbiamo atteso mesi per nominare questa figura. Secondo: il fatto che una maggioranza così ampia come quella che siede in quest'Aula sia andata avanti mesi, come appreso dai giornali, a discutere su chi dovesse essere nominato salvo poi scoprire che, tra i candidati non ce n'era neanche uno in grado di svolgere questo ruolo, francamente colpisce e sconcerta.

Come già detto, l'obiettivo reale del progetto di legge è riaprire la possibilità di presentare una nuova candidatura. Io non posso dire altro se non che ci sembra un metodo non più ripetibile in quest'Aula, perché, appunto segna un precedente estremamente grave. Se si tratta di un'eccezione, ci vede comunque assolutamente contrari.

Ci auguriamo tuttavia che l'esito finale di questa vicenda, per una figura di così alto rilievo, sia quello di individuare una candidatura terza e di straordinario livello che porti all'investitura di un soggetto di grande autorevolezza.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1997 è seguente:

"Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;

b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 1, la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7.".

4. Struttura di riferimento

Servizio diritti della persona del Consiglio regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

(Codice interno: 451110)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 532 del 11 giugno 2021

Ditta VIDORI Servizi Ambientali s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Tittoni, 14, in Comune di VIDOR (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., per le attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006. Modifica e aggiornamento dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica e si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., rilasciata con DSRAT n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., a seguito del procedimento avviato d'ufficio in conseguenza delle modifiche apportate all'installazione. L'aggiornamento introduce, inoltre, alcune modifiche in ragione degli sviluppi delle norme di qualità ambientale nel frattempo subentrati e riordina l'assetto dell'installazione in seguito alle modifiche intervenute nel tempo.

Il Direttore

(1) VISTO il DSRAT n. 46 del 28.07.2010, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in Via Tittoni, 14, Comune di Vidor (TV);

(2) CONSIDERATO che con il sopra citato DSRAT n. 46/2010 è stata prevista, entro 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'implementazione al camino C1 dei seguenti dispositivi:

- dispositivo di controllo della pressione differenziale all'adsorbitore dei carboni attivi (punto 9.9);

- sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di COV con analizzatore FID (punto 9.10);

(3) VISTO il DDSRA n. 50 del 18.07.2011, con il quale viene fissata al 27.07.2018 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/2010, precedentemente fissata al 27.07.2016, in seguito alla Registrazione EMAS;

(4) VISTO il DDSRA n. 43 del 29.06.2012, con il quale si è preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo "*Relazione tecnica n. 1063/2010 - revisione 3*", stabilendo alcune prescrizioni;

(5) VISTO il DDSRA n. 55 del 24.07.2012, con il quale vengono modificate le prescrizioni 9.13 e 9.14, relative ai sistemi di abbattimento del camino C.1 e la prescrizione 12.3, relativa alle modalità di approvazione delle modifiche del PMC; contestualmente si prende atto del Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*Relazione Tecnica n. 1063/2010 - Revisione 4*";

(6) VISTI il DDSRA n. 70 del 21.09.2012 e il successivo DDSRA n. 105 del 10.12.2012 di rettifica, con i quali:

a) viene modificata la declaratoria dell'operazione di "*decantazione e/o separazione di fase*" autorizzata al punto 5.3.3 del DSRAT n. 46/2010 come di seguito riportato:

> *5.3.3 decantazione e/o separazione di fase per gravità naturale, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, al fine di ricavare frazioni allo stato liquido e frazioni ricche di sedimento e/o corpi solidi. Le frazioni così ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno quindi identificate con un codice CER appartenente al capitolo 19.xx.xx, tranne nei casi in cui debba essere attribuito un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.*

b) viene modificata la declaratoria dell'operazione di "*miscelazione di rifiuti (D9, R12)*" autorizzata al punto 5.4 del DSRAT n. 46/2010 così come di seguito riportato:

5.4 miscelazione di rifiuti (D9, R12), anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi complessivamente a successivi impianti di trattamento ai fini dello smaltimento o del recupero, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 8.

c) viene inserita al punto 5.4*bis* del DSRAT n. 46/2010 l'operazione di:

5.4bis trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione, anche mediante l'utilizzo di materiali assorbenti derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi complessivamente a successivi impianti di trattamento ai fini dello smaltimento o del recupero.

(7) VISTO il DSSRA n. 29 del 09.05.2013, con il quale viene autorizzata, con prescrizioni, la linea di pulizia e recupero di imballaggi metallici e/o plastici, mediante tecnologia "*criogenica*" (R3, R4), a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale;

(8) VISTO il DDDA n. 53 del 17.06.2014, con il quale:

a) viene eliminata la Linea autorizzata al punto 5.4*bis*, già oggetto di modifica come richiamato alla premessa (6), per le motivazioni espresse nelle premesse del citato decreto n. 53/2014;

b) viene autorizzata, al punto 5.6, la Linea di lavorazione definita:

5.6 trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione ottenuta con metodo di decantazione, centrifugazione, grigliatura, addensamento, sedimentazione gravitativa, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate ad esempio su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, materiale in sospensione a fasi immiscibili, al fine di ricavarne frazioni (allo stato liquido o solido) di rifiuti che, previa attribuzione di pertinente codice CER saranno destinati a successivi impianti di smaltimento o di recupero, e per i quali la ditta Vidori risulterà nuovo produttore.

con le rispettive prescrizioni elencate ai punti:

- *5.6.1: verifica di assoggettabilità alla lavorazione*

- *5.6.2: classificazione delle frazioni ottenute*

- *5.6.3: utilizzo di altri materiali o rifiuti con funzione assorbente*

- *5.6.4: tracciabilità delle operazioni, delle valutazioni tecniche svolte dal responsabile e delle modalità esecutive*

(9) VISTA l'istanza del 29.05.2015 (prot. reg. n. 231497 del 04.06.2015), con la quale la Ditta ha presentato istanza di VIA e contestuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'AIA per il progetto di trasferimento e riorganizzazione dell'installazione;

(10) VISTA la nota del 10.04.2015 (prot. reg. n. 164331 del 20.04.2015), con la quale la Ditta ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la proroga dei termini fissati dal DSRAT n. 46/2010 per l'installazione dei dispositivi di cui alla premessa (2), originariamente previsti alla data del 28.07.2015, fino all'esito della procedura di VIA+AIA di cui alla premessa precedente;

(11) VISTO il DDDA n. 49 del 16.07.2015, con il quale, a seguito dell'istanza di cui alla premessa precedente, si sospende, nelle more della conclusione del procedimento di VIA+AIA di cui alla premessa (9) il termine per l'ottemperanza alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 contenute nel DSRAT n. 46/2010, comunque fissandolo al 30.04.2016;

(12) CONSIDERATO che al punto 2 del medesimo DDDA n. 49/2015 è stabilito, in caso di mancata approvazione del progetto di cui alla premessa (9), il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di diniego per dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010;

(13) VISTO il DDDA n. 28 del 31.03.2016, con il quale, su istanza della ditta, si sospendono nuovamente i termini per l'ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera di cui alla premessa (2), già prorogati alla data del 30.04.2016 con il decreto di cui alla premessa (12), nelle more della conclusione del procedimento di VIA+AIA;

(14) CONSIDERATO che al punto 2 del medesimo DDDA n. 28/2016 viene confermato, in caso di mancata approvazione del progetto di cui alla premessa (9), il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di diniego per dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11, del DSRAT n. 46/2010;

(15) VISTO che con il medesimo DDDA n. 28/2016 è stata altresì eliminata, su istanza della Ditta, la prescrizione n. 8.3.4 del DSRAT n. 46/2010, relativa alla compatibilità dei CER sottoposti alla miscelazione non in deroga con l'impianto di destino della miscela;

(16) CONSIDERATO che l'art. 49 della L. 221/2015, a fondamento della modifica dell'AIA descritta alla premessa precedente, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza cc n. 75/2017;

(17) VISTO il DDDA n. 14 del 26.07.2016, con il quale si è preso atto, con prescrizioni, del Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*Rif. SGS - RT5158 rev01- Revisione 05 del 01.02.2016*";

(18) VISTA la nota n. 184490 del 11.05.2016, con la quale la Direzione Ambiente, a riscontro dell'istanza presentata dalla Ditta in data 21.04.2016, ha confermato la durata delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal citato d.lgs. n. 46/2014, con riferimento alla circolare regionale prot. reg. n. 512093 del 28.11.2014 (il cd. "carteggio");

(19) CONSIDERATO che il 18.08.2017 si è sviluppato un incendio che ha reso impraticabile una parte dell'installazione;

(20) VISTO il DDATST n. 21 del 9.04.2018, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'incendio del 18.08.2017, riducendone temporaneamente la capacità di stoccaggio dei rifiuti;

(21) VISTO il DDATST n. 100 del 13.11.2018, di adeguamento agli *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* di cui alla DGRV n. 119/2018;

(22) VISTA la nota del 13.12.2018 (prot. reg. n. 511266 del 14.12.2018), con la quale la Ditta ha tramesso il certificato di rinnovo ISO14001, valevole fino al 30.09.2021 e ha comunicato di essere in attesa del certificato di registrazione EMAS da parte del Servizio certificazioni Ambientali di ISPRA, successivamente trasmesso per le vie brevi e valevole fino al 15.10.2021;

(23) VISTA la nota del 17.12.2018 (prot. reg. n. 515707 del 18.12.2018), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, l'inserimento di un sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena) dedicato ai rifiuti polverulenti e fangosi e a servizio delle operazioni di trattamento chimico-fisico D9 già autorizzate, da inserirsi in parte delle zone 1 e 2, previo spostamento della zona destinata agli uffici in una palazzina di nuova costruzione;

(24) VISTE la nota n. 6119 del 08.01.2019 di riscontro e la nota n. 63023 del 14.02.2019 di presa d'atto della Direzione Ambiente in merito alla citata comunicazione del 17.12.2018;

(25) CONSIDERATO che le operazioni di trattamento chimico-fisico D9 autorizzate al momento della comunicazione consistevano in:

> punto 5.4: *miscelazione di rifiuti (D9, R12), anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi [...]*
>
> punto 5.6: *trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione ottenuta con metodo di decantazione, centrifugazione, grigliatura, addensamento, sedimentazione gravitativa, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate ad esempio su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, materiale in sospensione a fasi immiscibili, al fine di ricavarne frazioni (allo stato liquido o solido) di rifiuti che [...]*
>
> e che la prescrizione 5.6.3 del DDDA n. 53/2014 ha esplicitamente individuato la "funzione assorbente" di rifiuti o materiali come operazione di miscelazione;

(26) CONSIDERATA la finalità delle operazioni descritte nella succitata nota, per l'inserimento del nuovo macchinario, segnatamente:

> "*Lo scopo è quello di migliorare, per quanto possibile, la gestione delle operazioni all'interno dello stabilimento, e di conseguenza anche la qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stesso. Attualmente, al fine di rendere agevole e soprattutto controllabili le emissioni durante il trasporto dei materiali raccolti verso i punti di smaltimento definitivi, vengono effettuate delle solidificazioni tra materiali che si presentano sotto una forma fisica diversa; cioè materiali asciutti e polverulenti ed altri invece in forma fangosa e quindi umida. Le lavorazioni implementate comporteranno la riduzione, durante la manipolazione e trasporto successivo, del pericolo di emissioni in aria da parte di quelli polverulenti e di rilasci di percolati da parte di quelli che invece risultano eccessivamente umidi.*
>
> con lo scopo di raggiungere *"come risultato finale un prodotto più omogeneo rispetto all'attuale, e migliorerà il livello di emissioni durante i trattamenti"*

(27) TENUTO CONTO tuttavia che:

> *Nel miscelatore è prevista la possibilità di aggiungere, attraverso una coclea ed un silo di accumulo dedicato, ove necessario, degli idonei additivi (es. calce, cemento, bentonite, o similari) al solo scopo di condizionare e regolare la composizione chimica del rifiuto sottoposto a trattamento, senza avere come fine il declassamento dei rifiuti.*
>
> e che le destinazioni finali dei rifiuti così trattati non sono individuate esclusivamente in *impianti di incenerimento (D10 o R1)* ma anche *discariche italiane o estere (D1), discariche sotterranee estere (D12), miniere estere (R5)*;

(28) CONSIDERATE le prescrizioni imposte dal DDDA n. 53/2014;

(29) VISTO il DDATST n. 100 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l'AIA al fine di adeguarla agli *Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* approvati con DGRV n. 119 del 02.02.2018;

(30) VISTO il DDATST n. 120 del 31.12.2018, con il quale è stata concessa la proroga fino al 08.03.2019 dei termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 100 del 13.11.2018, concernenti l'adeguamento alle prescrizioni impartite per l'attività di miscelazione e la trasmissione di documentazione aggiornata relativa alla medesima attività;

(31) VISTA l'Ordinanza Cautelare n. 264/2019 del 01.03.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sospeso interinalmente gli effetti del provvedimento n. 100/2018, impugnato, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 13.06.2019;

(32) VISTA la successiva Ordinanza Cautelare n. 250/2019 del 14.06.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto le domande cautelari e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati, fissando *per l'esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020*;

(33) VISTA la nota n. 236941 del 10.06.2019, con la quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'archiviazione del procedimento, a seguito della comunicazione di rinuncia, da parte della Ditta, al progetto di *"trasferimento dell'impianto polifunzionale in Comune di Vidor (TV). Variante di progetto, revisione maggio 2017"*;

(34) CONSIDERATA la decorrenza dei termini, di cui alla premessa (14), di 90 giorni a partire dalla comunicazione di archiviazione del procedimento comunicato con la succitata nota n. 236941/2019, per dare applicazione alle prescrizioni concernenti il sistema di abbattimento delle emissioni, di cui alla premessa (2);

(35) VISTO il DDDA n. 294 del 06.08.2019, con il quale, a seguito di opportuna istruttoria sulle condizioni dell'installazione, sono stati ripristinati i quantitativi stoccabili originariamente autorizzati con il DSRAT n. 46/2010, con la conseguente revoca del DDATST n. 21 del 09.04.2018 (di cui alla premessa 20);

(36) VISTO il DDDA n. 343 del 10.09.2019, con il quale, a seguito di motivata istanza di proroga da parte della Ditta, sono stati stabiliti in mesi sei i termini per la presentazione di un progetto di *revamping* dell'installazione, comprensivo di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, al fine di ottemperare alle prescrizioni 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010, di cui alla premessa (2);

(37) CONSIDERATO inoltre che con lo stesso decreto n. 343/2019 sono state autorizzate le modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dell'installazione, come da progetto allegato alla comunicazione della Ditta trasmessa

in data 01.07.2019, prot. reg. n. 294571 e come da planimetria "*Planimetria generale impianto - Reti fognarie*" di cui all'Allegato A allo stesso provvedimento;

(38) VISTA la nota del 28.10.2019 (prot. reg. n. 470136 del 31.10.2019), con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, l'intenzione di inserire nella Zona 6 nuove attrezzature dedicate al miglioramento della:

a) separazione di fase di rifiuti contenenti solventi mediante un distillatore/evaporatore, a circuito chiuso;

b) separazione di fase di rifiuti costituiti da emulsioni di idrocarburi, mediante un evaporatore sottovuoto a pompa di calore e a pressione ridotta, a circuito chiuso;

(39) VISTA la nota n. 491014 del 14.11.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla comunicazione del 28.10.2019, chiedendo l'espressione di eventuali pareri/osservazioni da parte degli Enti, che non sono pervenuti;

(40) CONSIDERATO che la sopra citata modifica non sostanziale ha riguardato l'inserimento di nuovi macchinari a servizio delle lavorazioni, facendo riferimento al punto 5.3.3 ma anche all'operazione D9 autorizzata al punto 5.6 e che sia pertanto necessario chiarire nel merito l'utilizzazione dei suddetti dispositivi tecnologici;

(41) VISTA la nota del 15.01.2020 (prot. reg. n. 40244 data 27.01.2020), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, il progetto di *revamping* dell'impianto, comprensivo della progettazione di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n.46/2010, in ottemperanza al punto 1 del DDDA n. 343/2019;

(42) VISTA la nota prot. reg. n. 65630 del 11.02.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha convocato un incontro tecnico con gli Enti per il 19.02.2020, per la valutazione congiunta della documentazione sopra citata, successivamente posticipato il 27.02.2020 (prot.reg. n.80229 del 18.02.2020) e di nuovo il 10.03.2020 (prot. reg. n. 104672 del 04.03.2020);

(43) VISTA la nota prot. reg. n. 142513 del 02.04.2020 con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro ai contenuti della comunicazione del 15.01.2020, evidenziando che la stessa non contenesse i presupposti per la garanzia della messa in atto di quanto comunicato, mancando dei corrispondenti titoli edilizi e adeguamenti urbanistici;

(44) CONSIDERATO che la stessa nota n. 142513/2020, per le motivazioni ivi esposte, chiedeva la presentazione di una nuova documentazione di *revamping* entro il 07.05.2020 a sostituzione della precedente;

(45) VISTO il DDDA n. 429 del 29.04.2020, con il quale si prende atto della variazione della forma societaria della Ditta Vidori Servizi Ambientali da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata e si modifica in tal senso la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;

(46) VISTA la nota n. 4037 del 06.05.2020 (prot. reg. n. 182056 data 07.05.2020) con la quale il Comune di Vidor ha trasmesso, quale manifestazione della volontà e dell'operato della stessa Amministrazione, la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04.05.2020 avente per oggetto "*Approvazione accertamento tecnico amministrativo sulla fattibilità del progetto preliminare di ampliamento dell'insediamento produttivo della Ditta Vidori Servizi Ambientali Spa (ora Srl) - Avvio del procedimento di sdemanializzazione del tratto di strada di via C. Tittoni ed approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse informale - adozione della deroga edilizia alla distanza stradale*";

(47) VISTA la nota del 06.05.2020 (prot. reg. n.182079 del 07.05.2020), con la quale la Ditta ha trasmesso, in riscontro alla nota n. 142513/2020, una nuova documentazione progettuale di *revamping* dell'installazione in sostituzione della precedente, di cui alla nota del 15.01.2020;

(48) CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con nota del 06.05.2020 prevede in sintesi:

1. l'inserimento di un nuovo impianto di trattamento delle arie aspirate dal sistema di captazione già presente nella zona 4 (ove è presente il trituratore) in sostituzione dell'attuale sistema a carboni attivi; il posizionamento è previsto esternamente sul lato Nord;
2. la realizzazione degli interventi relativi al Permesso di Costruire n. 2019/037 del 27/06/2019, segnatamente:

    - parziale demolizione e ristrutturazione degli uffici in Zona 1 (con conseguente ampliamento della Zona 2);
    - realizzazione di 2 pergolati frangisole a sbalzo, uno sul lato Ovest e uno sul lato Est, al di sotto dei quali saranno eseguite le attività di transito, carico e scarico rifiuti;
    - spostamento delle 4 cisterne per i rifiuti liquidi, con realizzazione del relativo bacino di contenimento, dalla Zona 2 alla nuova Zona 8 (con conseguente aumento delle Zone di lavorazione

e stoccaggio da 6 a 7)
- ♦ altre piccole modifiche inerenti forometrie e setti interni all'edificio;

3. con le modifiche comunicate la Ditta ha inteso altresì chiarire la tempistica di realizzazione delle modifiche non sostanziali precedentemente comunicate, essenzialmente legata alla conclusione dell'emergenza sanitaria da COVID, in particolare:

- ♦ installazione dell'impianto rompisacco/miscelatore di cui alla premessa (23) (com. del 17.12.2018) a servizio delle operazioni di trattamento ivi descritte;
- ♦ installazione delle nuove attrezzature (distillatore-evaporatore e evaporatore sottovuoto a pompa di calore) a servizio delle operazioni di separazione di fase (com. del 28.10.2019);
- ♦ installazione della linea di recupero di rifiuti mediante tecnologia "criogenica" autorizzata con DSSRA n. 29 del 09.05.2013;

(49) CONSIDERATO che la validità dell'AIA rilasciata con il DSRAT n. 46 del 28.07.2010 così come modificata e aggiornata dal presente provvedimento, è confermata in anni 16, e quindi fino al 27.07.2026;

(50) CONSIDERATO che il comma 3 lett. a) dell'art. 29-*octies* prevede che il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale;

(51) VISTA la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17.08.2018;

(52) VISTA la nota n. 201443 del 21.05.2020, con la quale la Direzione Ambiente, con riferimento alla nota del 06.05.2020 con cui la Ditta manifestava l'intenzione di mettere in atto le modifiche sopradescritte, denominate nel loro complesso "*revamping*" dell'installazione e considerato che detta documentazione costituisce ottemperanza al punto 2 del DDDA n. 343 del 10.09.2019, ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ha indetto, ai sensi dell'art. 14-*ter* della stessa, la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;

(53) VISTA la nota n. 226761 del 09.06.2020 con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi per il 15.06.2020;

(54) VISTA la nota n. 292958 del 23.07.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 15.06.2020;

(55) CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi del 15.06.2020, di cui al sopra citato verbale, con particolare riferimento:

- alla richiesta di integrazioni per gli aspetti relativi all'impianto di trattamento emissioni in atmosfera associata al camino C1 e alla verifica previsionale di impatto acustico;
- allo stralcio della tecnologia criogenica dalla modifica dell'AIA in discussione rimandandone la trattazione in sede di riesame;
- alla necessità di ridefinire e chiarire le attività autorizzate, con particolare riferimento alla distinzione tra operazioni di separazione di fase, di solidificazione, di stabilizzazione, di trattamento per l'ottenimento di caratteristiche fisiche idonee allo smaltimento in discarica e di miscelazione, con le relative codifiche e prescrizioni specifiche;

(56) VISTA la nota n. 6053 del 10.07.2020 (prot. reg. n. 288212 data 21.07.2020) ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.07.2020 avente per oggetto *"Approvazione progetto in deroga alla distanza stradale in attuazione della richiesta della Ditta Vidori Servizi Ambientali Srl di Vidor (TV) - presa d'atto della mancanza di osservazioni alla deroga di cui all'art. 14 DPR n.380/01 e all'art. 3 della L.R.V. 55/2012 inerente distanza dal sedime stradale ed approvazione convenzione*", ed ha precisato inoltre che in data 09.07.2020 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 2020/0027 in DEROGA ai sensi dell'art. 14 DPR 380/01 e art. 3 L.R. 55/2012, per l'esecuzione dei lavori di *"Ampliamento tettoia lato est in deroga*";

(57) VISTA la nota n. 364846 del 14.09.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha concesso, su motivata istanza della ditta (nota del 09.09.2020, prot. reg. n. 353592 data 09.09.2020) la proroga di 60 giorni dal termine stabilito dal verbale della seduta del 15.06.2020, rideterminando detto termine nel 23.11.2020 per la trasmissione delle integrazioni richieste;

(58) VISTA la nota del 27.10.2020 (prot. reg. n. 457574 data 28/10/2020) con la quale la Ditta, a seguito di quanto discusso nella CdS del 15.06.2020, ha inoltre comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d. lgs. 152/2006, l'intenzione di procedere alle operazioni di trattamento rifiuti per la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido da effettuarsi tramite trattamento meccanico di impregnazione, come previsto dal paragrafo 5.3.2.2. dal *Bref WT 2018*;

(59) VISTA la nota del 18.11.2020 (prot. reg. n. prot. 497093 del 23.11.2020), con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con il verbale della Conferenza di Servizi del 15.06.2020;

(60) VISTA la nota 503008 del 25.11.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi del 01.12.2020, successivamente posticipata al 17.12.2020 con nota n. 513139 del 04.12.2020 e ha contestualmente integrato nel procedimento avviato con la nota n. 201443/2020 la valutazione della modifica comunicata dalla Ditta con nota 27.10.2020, in un'ottica di valutazione complessiva di tutte le modifiche da attuarsi nell'istallazione;

(61) VISTA la nota prot. reg. n. 29497 del 22.01.2021, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.12.2020, con particolare riferimento alla richiesta di ulteriori integrazioni documentali relative:

- all'impianto di trattamento emissioni in atmosfera
- alla valutazione previsionale di impatto acustico
- all'operazione di produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido
- agli aspetti edilizi

(62) VISTA la nota n. 2020-0111355/U del 16.12.2020 (prot. reg. n. 536372 del 17.12.2020), con la quale ARPAV - DAP di Treviso ha trasmesso la relazione finale dell'ispezione integrata ambientale (IIA) effettuata presso l'installazione nel corso dell'anno 2020;

(63) CONSIDERATO che la sopra citata Relazione finale di IIA, pur non evidenziando difformità, ha rilevato alcune criticità nella compartimentazione e aspirazione del comparto di triturazione, nonché nel sistema di abbattimento relativo al Camino 1, fornendo le proposte di adeguamento;

(64) VISTA la nota prot. reg. n. 45975 del 01.02.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato che le criticità rilevate da ARPAV e le proposte individuate sono da considerarsi ad integrazione di quanto discusso nell'ambito del procedimento di modifica, in quando incidenti sul Camino 1 oggetto di modifiche progettuali;

(65) CONSIDERATO che con la medesima nota n. 45975/2021 si chiede alla Ditta di integrare la documentazione richiesta con il succitato verbale del 17.12.2021 alla luce di quanto evidenziato da ARPAV;

(66) CONSIDERATO inoltre che nella stessa nota la Direzione Ambiente anticipa alcune valutazioni nel merito della prassi definita di "*pre-stoccaggio*" e della procedura finalizzata a definire i "*rifiuti regolarmente generati*", aspetti da modificare nel PMC;

(67) VISTA la nota del 26.02.2021 (prot. reg. n. 95839 del 02.03.2021) con la quale la Ditta ha trasmesso la "*Relazione Tecnica Integrativa*" in riscontro delle integrazioni richieste con il Verbale della Conferenza di Servizi del 17.12.2021 e con la nota prot. reg. n. 45975/2021;

(68) CONSIDERATO che, come precedentemente evidenziato alle premesse (38), (40), (48 punto 3), è necessario chiarire e ridefinire le operazioni autorizzate con la finalità del trattamento di "separazione di fase", presenti al punto 5.3.3 e 5.6 dell'AIA;

(69) CONSIDERATO che, come precedentemente evidenziato alle premesse (8), (23), (25), (26), (27), (28), (48 punto 3), è necessario chiarire e ridefinire le operazioni autorizzate finalizzate al "*trattamento di rifiuti (D9, R12)*" presenti al punto 5.6 del decreto n. 46/2010;

(70) CONSIDERATO che l'attività di "*solidificazione*" e di "*stabilizzazione*", come definite all'Allegato D al d.lgs. 152/2006, devono essere autorizzate esclusivamente con le finalità espresse dal *BRef WT 2018*, segnatamente per il trattamento dei rifiuti che mostrano problemi legati alla cessione di inquinanti nell'eluato (operazione di immobilizzazione/solidificazione) e per il trattamento di sostanze che determinano la pericolosità dei rifiuti (operazioni di stabilizzazione, per la rimozione di HP), con l'esclusiva destinazione del deposito permanente;

(71) CONSIDERATO che tra le attività sottese dal punto 5.6 del decreto n. 46/2010, oltre a quella di cui alla premessa precedente, deve essere altresì distinta quella afferente alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi solidi, sulla base del *Bref* 2018, in quanto riconducibile a quanto descritto nel *Reference Document for Waste Treatment* 2018 al capitolo *Physico-chemical treatment of waste with calorific value*, al Paragrafo 5.3.2.2. "*Preparation of solid output mainly from solid*

and pasty waste by mechanical treatment and impregnation";

(72) CONSIDERATO che il presupposto tecnico del trattamento chimico-fisico di cui alla premessa precedente, che coinvolge rifiuti pericolosi, consiste in una lavorazione essenzialmente meccanica e che pertanto, nel merito degli inquinanti presenti nei rifiuti di partenza, il principio di base è fondato sulla diluizione, la quale viene espressamente autorizzata ai sensi del *Bref* comunitario e della normativa di settore;

(73) CONSIDERATO che il trattamento chimico-fisico di cui sopra deve pertanto garantire il rispetto dell'art. 184 comma 5-*ter* del d.lgs. 152/2006 (art. 7 comma 4 della Dir. 2008/98/CE);

(74) CONSIDERATO che il rifiuto combustibile pericoloso solido prodotto ai sensi del *Bref* comunitario costituisce attività completamente distinta dalla produzione di CSS (sia esso rifiuto o CSS-combustibile);

(75) RITENUTO pertanto, anche in seguito alla valutazione della documentazione tecnica di "*revamping*" trasmessa dalla Ditta e come emerge dal verbale prot. reg. n. 292958 del 23.07.2020, di separare e ridefinire le differenti attività sottese dal trattamento chimico-fisico autorizzato al punto 5.6 come di seguito:

> *- trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica (da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali) da effettuarsi con l'utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e successiva maturazione:*
>
> > *a) stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;*
> >
> > *b) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;*
>
> *- trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione;*

(76) CONSIDERATO quanto precedentemente evidenziato alle premesse (6), (21), (29), (30), (31) e (32) in tema di miscelazione di rifiuti;

(77) CONSIDERATO che le attività di miscelazione, sia in deroga sia non in deroga, devono essere riferite alle operazioni D13 e R12, come precisato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e nella nota circolare n. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto "*Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 - Appendice 2 - Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi*.";

(78) RITENUTO pertanto di riformulare l'autorizzazione alle attività di miscelazione nei termini sopra esposti;

(79) VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 235 del 17.02.2021;

(80) CONSIDERATO che la succitata sentenza del TAR ha di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(81) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recita testualmente che "*la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino*";

(82) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;

(83) CONSIDERATO il punto n. 16 della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell'istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 100/2018;

(84) RITENUTO di ricorrere in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la motivazione riportata alla precedente premessa (81);

(85) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di revocare il DDATST n. 100/2018 e il conseguente DDATST n. 120/2018;

- di integrare nel procedimento amministrativo di modifica dell'AIA avviato con la nota n. 201443/2020 le valutazioni finalizzate all'adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime, richiedendo, con il presente provvedimento, l'aggiornamento delle informazioni ai sensi del § 4.2 della DGRV n. 119/2018;

(86) CONSIDERATO che la ditta è autorizzata a effettuare operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto di cui alle operazioni R3 (carta, plastica, legno), R4 (metalli) e R5 (vetro);

(87) CONSIDERATO che a seguito del mutato contesto normativo alcune operazioni di recupero con produzione di EoW sono attualmente ricondotte alla fattispecie connessa all'autorizzazione "*caso per caso*", che richiede una rivalutazione istruttoria complessiva, anche alla luce delle relative L.G. SNPA;

(88) CONSIDERATO che la Ditta Vidori Servizi Ambientali Srl compare nell'elenco delle Ditte "in attesa di iscrizione alla White List" dalla Prefettura di Treviso con data dell'istanza il 28.12.2020;

(89) VISTA la nota n. 167982 del 13.04.2021 con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la Conferenza di Servizi per il 21.04.2021;

(90) VISTA la nota prot. reg. n. 218611 del 12.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi del 21.04.2021 dal quale emerge che:

1) è approvato l'impianto di aspirazione e abbattimento proposto per il Camino C1, con le seguenti prescrizioni:

a) sia installato il FID al camino C1;

b) sia migliorata la compartimentazione e l'aspirazione del comparto triturazione, modificando la cappa esistente con l'aggiunta al perimetro di bandelle di idoneo spessore, come proposta dalla Ditta nella documentazione integrativa;

c) il *bypass* può essere realizzato esclusivamente qualora sia installato un sistema automatico di registrazione non modificabile relativo all'eventuale attivazione dello stesso, che deve avvenire esclusivamente in caso di emergenza, in modo che possano essere ricostruite le condizioni in cui lo stesso è stato attivato;

2) la Ditta, in relazione alla richiesta di motivare la mancata realizzazione delle Linee di lavorazione e dei dispositivi tecnologici precedentemente comunicati, ha:

a) confermato, come già anticipato durante la Conferenza di Servizi del 15.06.2020, di non procedere all'installazione dell'impianto di recupero imballaggi mediante tecnologia "criogenica" di cui al DSSRA n. 29/2013;

b) confermato di voler procedere all'installazione del sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena, a servizio delle attività di trattamento dei rifiuti solidi), di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies con nota del 17.12.2018;

c) rinunciato all'installazione dei due macchinari a servizio dell'attività di separazione di fase (Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso e Evaporatore sotto vuoto), di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* con la nota del 28.10.2019, ferma restando la possibilità di svolgere l'operazione di separazione di fase per gravità naturale;

3) è necessario che la Ditta integri la documentazione al fine dell'aggiornamento dell'AIA, come ivi precisato;

(91) VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del 27.05.2021 (prot. reg. n. 246002 del 28.05.2021) con la quale la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. ha riscontrato alle richieste formulate durante la Conferenza di Servizi del 21.04.2021;

(92) CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa di cui alla premessa precedente, con riguardo:

1. alla rinuncia alla realizzazione di:

   - Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso presentato con nota del 28.10.2019;

   - Evaporatore sotto vuoto presentato con nota del 28.10.2019;

   - Impianto di recupero imballaggi con tecnologia criogenica autorizzato con DSRA n.29 del 09.05.2013;

2. al cronoprogramma dei lavori, ove si specifica che:

   "*entro dodici mesi dal rilascio del Decreto di modifica e aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale l'azienda darà avvio ai lavori di realizzazione del sistema di trattamento meccanizzato da installare nella Zona 4 così individuata nella planimetria impianto aggiornata e allegata alla presente relazione. Si prevede che i suddetti lavori saranno conclusi entro i successivi 36 mesi*"

3. alle informazioni concernenti le cessazioni di qualifica di rifiuto non attualmente regolamentate da decreti nazionali o Regolamenti comunitari;
4. alla planimetria aggiornata dello stato di fatto dell'installazione (*Tav. 1 del 26.05.2021*);
5. alle tempistiche di realizzazione dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino C1 approvato in CdS, per il quale si precisa che "*entro 12 mesi dal rilascio del Decreto di modifica dell'AIA darà avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino C1. L'impianto entrerà in funzione entro i successivi 36 mesi*";

(93) RILEVATO che dalla documentazione del 27.05.2021 si evince che il sistema di trattamento meccanizzato sarà ubicato in Zona 4, anziché in Zona 1 e 2 come originariamente previsto da comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla premessa (23);

(94) CONSIDERATO inoltre che, con la medesima nota del 27.05.2021, la Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l., per i rifiuti contenenti amianto dichiara di eseguire solo operazioni di stoccaggio senza nessuna manipolazione/sconfezionamento e chiede di poter prevedere il carico cumulativo sullo stesso automezzo di rifiuti aventi stesso CER, anche con HP diverse, al fine di ottimizzare la gestione dei carichi, compilando un unico FIR contente la sommatoria amministrativa delle diverse classi di pericolo;

(95) RITENUTO di assentire alla richiesta sopra richiamata e di precisare nell'AIA che nelle operazioni di stoccaggio sia inclusa la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;

(96) RITENUTO di riformulare le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al punto 5.5 del DSRA n.46/2010 alla luce della normativa successivamente intervenuta e sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l. con la nota del 27.05.2021;

(97) RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione fornita dalla Ditta con nota del 06.05.2020, e sulla base delle risultanze raccolte durante la Conferenza di Servizi, di autorizzare l'operazione di separazione di fase (di cui al punto 5.3.3 del decreto n. 46/2010), come segue:

- *separazione per gravità [R12/D13], di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentino corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all'interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;*

(98) CONSIDERATO che il presente decreto rappresenta altresì l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito delle comunicazioni di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-*nonies* per le varianti sotto elencate:

- del 17.12.2018 (prot. reg. n. 515701/2018) di cui alla premessa (23);
- del 15.01.2020 (prot. reg. n. 27.01.2020) come sostituita dalla documentazione del 06.05.2020 (prot. reg. n. 1820179 del 07.05.2020) di cui alla premessa (41);
- del 27.10.2020 (prot. reg. n. 457574 del 28.10.2020) di cui alla premessa (58);

(99) PRESO ATTO che entro il 2022 dovrà essere avviato il riesame per l'adeguamento dell'installazione alle BAT *Conclusions* e in tale sede sarà altresì valutata l'applicazione dei BAT-AEL, anche sulla base delle risultanze dell'efficacia dell'impianto di aspirazione e abbattimento nel frattempo installato al camino C1;

(100) CONSIDERATO che il rilascio del presente provvedimento è soggetto al pagamento dei relativi oneri istruttori, ai sensi e secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

(101) RITENUTO per tutto quanto sopra, di modificare e aggiornare il decreto n. 46 del 28.07.2010, predisponendo una versione consolidata;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. (C.F./P.IVA 02153000266), con sede legale e ubicazione dell'installazione in Via Tittoni, 14, Comune di Vidor (TV), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione di gestione rifiuti catastalmente censita al mappale n. 814 Sub .1,2,4,5,6 della Sez. B del Foglio n. IV del censuario del Comune di Vidor (TV), per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

3. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro il 27.07.2026;

4. di autorizzare presso l'installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

5.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006), nel rispetto delle successive prescrizioni, nelle aree individuate nella planimetria (*layout impiantistico*) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento:

6.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

6.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

6.4 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6.6 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

6.6.1 eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata a terra manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;

6.6.2 separazione di rifiuti misti [R12] effettuata a terra manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

6.7 separazione [R12/D13] di fase per gravità naturale, di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentino corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all'interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

6.8 adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante triturazione, anche attraverso l'utilizzo del trituratore mobile;

6.9 adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante pressa imballatrice, anche provenienti dalle altre attività autorizzate;

6.10 miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, anche mediante l'utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e con eventuale triturazione contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;

6.11 trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica (da intendersi come espresso ai punti 16.13 e 17.13) da effettuarsi con l'utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e successiva maturazione:

a) stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;

b) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;

6.12 trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione;

6.13 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone [R3], in mediante selezione manuale e successiva pressatura e imballo, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.14 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da legno e sughero [R3], mediante selezione meccanica o manuale e successivo adeguamento volumetrico, per la produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

6.15 recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] in mediante selezione meccanica o manuale, triturazione, deferrizzazione ed eventuale ulteriore triturazione per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.16 recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4] per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.17 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da vetro [R5], mediante selezione manuale, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.18 preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], mediante verifica di conformità;

dando contestualmente conto, come evidenziato in premessa, della rinuncia all'installazione:

a) dell'impianto di recupero imballaggi mediante tecnologia "criogenica" di cui al DSSRA n. 29/2013;

b) dei due macchinari (Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso e Evaporatore sotto vuoto) a servizio dell'attività di separazione di fase;

7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

8. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

8.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 1.850 Mg di cui al massimo 1.200 Mg di rifiuti pericolosi, così suddivisi:

Stato fisico rifiuti	Mg
solidi	180
liquidi	1.670
totale	1.850

8.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3, R4, R5, R12, D9, D13, D14]: 2.500 Mg/giorno, per un massimo di 250.000 Mg/anno;

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

9. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

9.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto [1] di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

9.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

9.4 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

9.5 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

9.6 le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;

9.7 la gestione dei rifiuti CER 040101 deve garantire il contenimento delle emissioni dovute alla eventuale putrescibilità;

9.8 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Reg. UE/2019/1021;

9.9 i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

10. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

10.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);

10.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato B** al presente decreto, che deve essere apposta e ben visibile all'interno dell'installazione e a disposizione delle autorità di controllo; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

10.3 le aree dovranno essere univocamente definite nella planimetria (come operazioni in esse svolte e come riferimento allo stato di lavorazione - rifiuti in ingresso, in pre-lavorazione e in uscita); l'utilizzo alternativo delle aree per le attività ivi indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;

10.4 le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW;

10.5 resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;

10.6 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento);

10.7 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

10.8 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

10.9 deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

10.10 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

10.11 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica e depositati in aree dotate di apposito bacino di contenimento o di raccolta spanti;

10.12 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

10.13 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

10.14 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.16 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.17 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.18 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.19 la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione;

10.20 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera;

10.21 sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

10.22 sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 6.1 del presente provvedimento la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;

10.23 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

10.24 deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

10.25 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

10.26 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

10.27 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

10.28 la Ditta deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell'autorità competente o degli Enti di controllo, l'autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;

Separazione di fase [punto 6.7]

11. di stabilire le seguenti prescrizioni per l'operazione di separazione di fase di cui al Punto 6.7:

11.1 la verifica di trattabilità del rifiuto per l'operazione di separazione di fase deve essere effettuata avvalendosi di personale qualificato nelle discipline chimiche, che è tenuto a valutare, sulla base della documentazione acquisita, delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche e del contenuto di sostanze pericolose, se sottoporre o meno il rifiuto al trattamento, nonché le modalità operative del trattamento stesso;

11.2 la classificazione delle frazioni di rifiuti ottenute dal trattamento deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della "*Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*" (2018/C 124/01), escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali";

11.3 deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni di separazione di fase e dei rifiuti sottoposti a tale attività; le valutazioni svolte dal responsabile e le modalità esecutive delle stesse devono essere conservate;

Adeguamento volumetrico [punto 6.8 e 6.9]

12. di stabilire che le operazioni di adeguamento volumetrico, finalizzate all'ottimizzazione delle fasi di trasporto e di conferibilità a destino, devono essere svolte:

12.1 su singole partite di singoli CER in ingresso o su più partite di medesimi CER e stesse HP, qualora pericolosi, per il loro invio a destino;

12.2 sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;

12.3 su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria;

Operazioni di miscelazione [Punto 6.10]

13. di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'aggiornamento delle informazioni, ai sensi del § 4.2 della DGRV n. 119/2018, concernenti l'attività di miscelazione; i gruppi di miscelazione dei rifiuti dovranno essere individuati in relazione alle finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;

14. di stabilire che, nelle more dell'aggiornamento di cui al punto precedente, le operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 devono essere condotte con le seguenti modalità;

14.1 le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

14.2 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER e caratteristiche dei rifiuti stessi;

14.3 la codifica "CER" delle miscele in deroga deve essere individuata dal capitolo 19, con caratteristiche di rifiuto "pericoloso";

14.4 in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite di rifiuto originarie che hanno generato la miscela;

15. di stabilire che, nelle more dell'aggiornamento di cui al punto 13, le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del d.lgs. n.152/2006, devono avvenire con le seguenti modalità:

15.1 per ogni miscelazione di rifiuti pericolosi non in deroga, il tecnico responsabile dovrà comunque verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione. Ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

15.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la completa responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;

15.3 in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

15.4 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER che come caratteristiche dei rifiuti stessi;

15.5 il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell'Allegato D, alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione [p.to 6.11 a)]

16. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

16.1 il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al §5.1.2.1.1 del *Bref* 2018;

16.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.1, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

16.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 9.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

16.4 fermo restando quanto espresso al punto 16.2, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

16.5 la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd.'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate

informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

16.6 è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); la funzione di additivo dovrà essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l'utilizzo come additivo dovrà essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare già all'ingresso alla lavorazione i criteri di accettabilità in discarica ad eccezione delle caratteristiche di pH e cedibilità dei metalli;

16.7 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

16.8 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;

16.9 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);

16.10 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;

16.11 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;

16.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

16.13 il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.11) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/ Solidificazione [p.to 6.11 b)]

17. di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

17.1 il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.2 del Bref 2018;

17.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

17.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 9.1 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da trattare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

17.4 fermo restando quanto espresso al punto 17.2, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

17.5 non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;

17.6 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

17.7 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;

17.8 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;

17.9 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:

a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;

b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;

17.10 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

17.11 ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durevolezza;

17.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

17.13 il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.11) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione [p.ti 6.11 a) e b)]

18. di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

18.1 il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);

18.2 il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:

a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;

b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

18.3 è consentito l'utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

Trattamento chimico-fisico [R12-D9] finalizzato alla produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido [p.to 6.12]

19. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico fisico, finalizzate alla produzione di rifiuti combustibili devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l'avvio dei rifiuti combustibili a R1, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.1 la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel *Bref WT* 2018, paragrafo 5.3.2.2, e in particolare:

19.1.1 sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in **Allegato A** per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;

19.1.2 sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) rifiuti costituiti da acido/base →ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);

b) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) →ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);

c) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido →ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);

d) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI

(additivo della combustione);

e) rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima →ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);

19.1.3 ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all'elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal DM 27.09.2010, con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:

- PCB (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 1 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg;

- Diossine e Furani (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 0,1 mg/kg e inferiore a 15 mg/kg;

- DOC (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 50 mg/L

- TDS (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 400 mg/L

- Indice Fenolo (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore 0,1 mg/L

- Parametri di tab.3 DM 27.09.10 con concentrazione superiore ai valori ivi riportati

b) non rispettano i limiti sull'eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:

- DOC (tab. in Allegato 3, DM 05.02.1998): concentrazione superiore a 30 mg/L;

c) superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.

19.1.4 le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;

19.1.5 la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e vagliatura, inclusa la fase di impregnazione;

19.1.6 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:

a) la produzione di un rifiuto pericoloso solido

b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile

19.2 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità di trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare;

Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

20. di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cellulosica [R3] di cui al Punto 6.13, finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del D.M. n. 188 del 22.09.2020 (GU n. 33 del 09.02.2021) "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006*"; resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/2006;

21. di stabilire che per le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero [R3], di cui al punto 6.14, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006 per la produzione di biomasse per uso energetico (biocombustibili solidi ai sensi della Norma UNI EN ISO 17225) si applicano i seguenti criteri di cessazione di qualifica di rifiuto:

21.1 per la produzione dell'EoW dovranno essere utilizzati rifiuti, elencati in Allegato A, che rispettano le condizioni previste all'Allegato X della Parte V del d.lgs. 152/2006, parte II, Sezione 4 "*caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*" in termini di tipologia e provenienza;

21.2 le biomasse dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 17225-1 e 17225-4;

21.3 dovrà essere predisposta entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una specifica procedura di gestione operativa, riguardante la pulizia del trituratore e dei mezzi di lavoro prima dell'effettuazione dell'operazione di cessazione di qualifica di rifiuto, che dovrà essere valutata da ARPAV;

21.4 resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

22. di stabilire che alle operazioni di recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], di cui al punto 6.15, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) si applicano i seguenti criteri di cessazione di qualifica di rifiuto:

22.1 possono essere avviati al recupero i CER elencati in Allegato A al presente provvedimento;

22.2 le tipologie, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, conformi ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05.02.1998 e alla UNIPLAST - UNI 10667;

22.3 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667, incluse le schede informative ai sensi della medesima norma UNI;

22.4 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI, per le parti pertinenti e per ogni specifico destino;

22.5 resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

23. di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 6.16, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

23.1 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

23.2 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

23.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;

23.4 possono essere avviati al recupero metalli i CER elencati, per ciascuna Linea, in Allegato A al presente provvedimento; i CER la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelavorazioni;

23.6 possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;

23.7 prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi;

23.8 resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/2006.

24. di stabilire che il recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5] di cui al Punto 6.17, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1179/2012 per il recupero di rottami di vetro; resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/2006;

25. di stabilire che la preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], di cui al punto 6.18, deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

25.1 i rifiuti sottoposti all'operazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 7.1;

25.2 le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;

Emissioni in atmosfera

26. di stabilire che entro 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento siano avviati i lavori ed entro 36 mesi sia messo in esercizio il nuovo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni, di cui alla relazione Tecnica del 15.01.2020 (e sue successive sostituzioni e integrazioni), ferma restando la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 269, nonchè nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

26.1 sia installato il FID al camino C1;

26.2 sia migliorata la compartimentazione e l'aspirazione del comparto triturazione, modificando la cappa esistente con l'aggiunta al perimetro di bandelle di idoneo spessore, come proposto dalla Ditta nella documentazione integrativa del 26.02.2021;

26.3 sia prevista nel PMC una procedura per la verifica della capacità residua di assorbimento residua dei carboni attivi, con le frequenze ivi stabilite;

26.4 il *bypass* di progetto può essere realizzato esclusivamente qualora sia installato un sistema automatico di registrazione non modificabile relativo all'eventuale attivazione dello stesso, che deve avvenire esclusivamente in caso di emergenza, in modo che possano essere ricostruite le condizioni in cui lo stesso è stato attivato;

27. di autorizzare le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati nel rispetto, nelle more del riesame per la valutazione delle BAT secondo la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147, dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera e delle successive prescrizioni:

Camini	**Fase/Area**	**Parametri**		**VLE [mg/Nm^3]**
C1	Zona 4	Polveri		10 mg/Nm^3
		COV		150 mgC/Nm^3
		metalli nelle polveri	cadmio	0,05 mg/Nm^3
			piombo, cromo e rame	0,5 mg/Nm^3 (come somma delle concentrazioni)
C2	Zona 7	Polveri		5 mg/Nm^3
		metalli nelle polveri	cadmio	0,05 mg/Nm^3
			piombo, cromo e rame	0,5 mg/Nm^3 (come somma delle concentrazioni)

27.1 con successiva comunicazione la Regione stabilirà le tempistiche e le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

27.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

27.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

27.4 le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

27.5 dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

27.6 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

27.7 ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel documento ARPAV dal titolo: "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*"; le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di dimensioni e geometria conformi alle indicazioni riportate nel citato documento;

27.8 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di *emissione* autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

27.9 relativamente alle operazioni di stoccaggio rifiuti triturati la ditta deve garantire la costante *aspirazione* ed il trattamento dell'aria movimentata dai locali per tutta la durata delle operazioni di stoccaggio al fine di garantire la massima riduzione di eventuali odori che si possono generare;

Gestione delle acque

28. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA:

28.1 lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, come da progetto allegato alla comunicazione della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. in data 01.07.2019 (prot. reg. n. 294571 del 04.07.2019), previo trattamento mediante apposito impianto, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna *scarico in rete fognaria* dell'Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Gestore della Rete - Servizi idrico integrato (ATS) con la nota in data 02.08.2019, n. 27899/19;

28.2 i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;

28.3 il pozzetto di ispezione e controllo deve essere sempre reso accessibile al personale preposto dal gestore della rete fognaria del Comune di Vidor, e a soggetti terzi appositamente delegati, nonché agli organi di sorveglianza e controllo;

28.4 deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

28.5 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

PMC/PGO

29. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

29.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione, ARPAV e Provincia di Treviso una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e della nota prot. reg. n. 45975 del 01.02.2021; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV e Provincia;

29.2 nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto, si fa riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DDDA n. 14 del 26.07.2016, Rif. SGS - RT5158 rev01 - Revisione 05 del 01.02.2016) presentato in data 28.04.2016 (acquisito al protocollo regionale n. 177975 del 06.05.2016), con le modifiche previste dallo stesso provvedimento;

29.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l'equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell'art. 29-*nonies*, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);

29.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso e Comune di Vidor, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

Disposizioni finali

30. di stabilire che l'avvio dei lavori per l'installazione del sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena) in Zona 4 dovrà avvenire entro 12 mesi e la sua messa in esercizio entro 36 mesi dal rilascio del presente provvedimento; entro 180 giorni dalla trasmissione della messa in esercizio dovrà essere trasmesso il collaudo funzionale della linea di trattamento autorizzata al punto 6.11 a) e b);

31. di stabilire che la Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l. contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio del sistema di trattamento meccanizzato in Zona 4, debba trasmettere una planimetria aggiornata dell'installazione;

32. i rifiuti e le operazioni di trattamento previste (ai sensi dell'AIA n. 46/2010 e s.m.i.) nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento, sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all'interno dell'installazione e chiaramente identificabili;

33. la ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV-DAP Treviso e al Comune di Vidor, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

34. di stabilire che per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Vidor;

35. di stabilire che in caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

36. di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

37. entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà provvedere a trasmettere la ricevuta la ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori, che dovranno essere corrisposti direttamente sul sito regionale attraverso il portale dei pagamenti "*MyPay*" della Regione del Veneto all'indirizzo https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html o utilizzando i canali sia fisici che on line di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, individuando quale Ente beneficiario: Regione del Veneto (c.f. 80007580279 - codice CBILL 38136) e selezionando, tra le "*tipologie di pagamento*", la dicitura "*AIA - Oneri per attività istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale*";

38. di revocare il DDATST n. 100/2018 e il DDATST n. 120/2018;

39. di allegare al presente provvedimento:

- Allegato A: "Elenco dei rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni";
- Allegato B: "*Tav. 1 del 26.05.2021- Stato di Fatto"*;

40. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., al Comune di Vidor, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV -UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali e DAP di Treviso;

41. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

42. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con comunicazione n. 201443 del 21.05.2020 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;

43. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

44. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

[1] *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.*

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X		X
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X		X
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X	X		X
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X	X		X
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X	X		
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X		
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X	X	X		X
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X		
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X		
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	X	X	X		X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X		
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X		X
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X	X		X
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X		X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X		X
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		X
02 01 02	scarti di tessuti animali	X	X	X		
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X		
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X		
02 01 07	rifiuti derivanti dalle silvicoltura	X	X	X		
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X		
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X	X	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		X
02 02 02	scarti di tessuti animali	X	X	X		
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
02 02 04	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	X	X	X		X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X		
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	X	X	X	X	X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
02 03 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X		
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X		
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X		
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X		X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X		X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X		X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X	
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	X	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X	X	X
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X	X	X
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X	X	X	X
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X	X	X	X
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati	X	X	X	X	X
03 03 01	scarti di corteccia di legna	X	X	X	X	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X		X
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X	X		X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X		
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X		X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X		X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	X	X	X		
04 01 02	rifiuti di calcinazione	X	X	X		
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X	X		X
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	X	X	X		X
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	X	X	X		X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X		X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X	X		X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X		
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X	X	
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	X	X	X		
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	X	X	X		X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14	X	X	X		X
04 02 16 *	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X		X
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X		X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X		X
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X		X
05 01 05 *	perdite di olio	X	X	X		X
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X		X
05 01 07 *	catrami acidi	X	X	X		
05 01 08 *	altri catrami	X	X	X		
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 05 01 09	X	X	X		X
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X		
05 01 12 *	acidi contenenti oli	X	X	X		X
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X		X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X		X
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	X	X	X		
05 01 17	bitumi	X	X	X		
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
05 06 03 *	altri catrami	X	X	X		
05 06 04	rifiuti dalle torri di raffreddamento	X	X	X		X
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
05 07 01 *	fanghi contenenti mercurio	X	X	X		
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 01 01 *	acido solforoso e acido solforico	X	X	X		
06 01 02 *	acido cloridrico	X	X	X		
06 01 03 *	acido fluoridrico	X	X	X		
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	X	X	X		
06 01 05 *	acido nitroso e acido nitrico	X	X	X		
06 01 06 *	altri acidi	X	X	X		
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 02 01 *	idrossido di calcio	X	X	X		
06 02 03 *	idrossido di ammonio	X	X	X		
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X		
06 02 05 *	altre basi	X	X	X		
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X		
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X		X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X		X
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X		
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X		
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui al punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X		
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X		
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02	X	X	X		X
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X	X		
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X	X		
06 06 99	rifiuti non altrimenti specificati	X	X	X		
06 07 01 *	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	D15	Senza sconfezionamento			
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X	X		
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X	X		X
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	X	X		X
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X	X	X		
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 09 02	scorie fosforose	X	X	X		
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X	X		
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X	X		
06 11 99	rifiuti non altrimenti specificati	X	X	X		
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X		
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X		
06 13 03	nerofumo	X	X	X		
06 13 04 *	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto	D15	Senza sconfezionamento			
06 13 05 *	fuliggine	X	X	X		
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X		X
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X		
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X		X
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X		X
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X		X
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X		
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X		X
07 02 13	rifiuti plastici	X	X	X	X	
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X		
07 02 16 *	rifiuti contenenti siliconi pericoloso	X	X	X		
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	X	X	X		
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X		X
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X		
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X		X
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X		X
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X		
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X		X
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X		X
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X		
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X	X		X
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X	X		
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X		X
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X		
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X		X
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui al punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X		X
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X		
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X		
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X		X
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X	X	X
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X		X
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X		X
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X		X
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X		X
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X		X
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X		
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X		X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X		X
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X		X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X		X
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X		X
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X		X
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X	X		X
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X	X	
08 03 19 *	oli dispersi	X	X	X		X
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X	X	X
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X		X
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1 Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.						
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2**	**Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4**	**Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1**	**Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2**	**Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7**
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X		X
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X		X
08 04 17 *	olio di resina	X	X	X		
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
08 05 01 *	isocianati di scarto	X	X	X		
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X	X		X
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X		X
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X		X
09 01 04 *	soluzioni fissative	X	X	X		X
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X	X		X
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	X	X	X		
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X		
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X		
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X		
09 01 11 *	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03	X	X	X		
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X		
09 01 13 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	X	X		X
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X		
10 01 02	ceneri leggere di carbone	X	X	X		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X		
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X		
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X		X
10 01 09 *	acido solforico	X	X	X		
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X	X		
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X		
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X		
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X		X
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X		X
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X		X
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X		
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X	X		
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X		X
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 14/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui al Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui al punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X		X
10 02 02	scorie non trasformate	X	X	X		
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X		
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X	X		
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli	X	X	X		
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X		X
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X		X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X		X
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	X	X	X		
10 03 05	rifiuti di allumina	X	X	X		
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	X	X	X		
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	X	X	X		
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X	X		
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	X	X	X		
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X	X		
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X	X		
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X	X	X		
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X	X		
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta-mento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X	X		X
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X	X		X
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X	X		
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	X	X	X		
10 04 05 *	altre polveri e particolato	X	X	X		
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X	X		X
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	X	X	X		
10 05 04	altre polveri e particolato	X	X	X		
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X	X		X
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X	X		
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	X	X	X		
10 06 04	altre polveri e particolato	X	X	X		
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X	X		X
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 07 02	scorie schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
10 07 04	altre polveri e particolato	X	X	X		
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X	X		X
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 08 04	particolato e polveri	X	X	X		
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	X	X	X		
10 08 09	altre scorie	X	X	X		
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X	X		
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X	X	X		
10 08 14	frammenti di anodi	X	X	X		
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X	X		
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X	X		X
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X	X		X
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 09 03	scorie di fusione	X	X	X		
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X		
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X		
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X		
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X	X	X		
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	X	X	X		
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 10 03	scorie di fusione	X	X	X		
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X		
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X	X		
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X		
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X		
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	X	X		
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	X	X	X		
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X	X	
10 11 05	poveri e particolato	X	X	X		
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a tratta-mento ter-mico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X		
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X	X		
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X	X	
10 11 13 *	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X	X		
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X		
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X		X
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X		
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X		
10 12 03	polveri e particolato	X	X	X		
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
10 12 06	stampi di scarto	X	X	X		
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X	
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X		
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X		
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X		
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X		X
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X		
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X		
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		X
10 13 09 *	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto	D15	Senza sconfezionamento			
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	D15	Senza sconfezionamento			
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X		
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X		
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X		X
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X	X		
11 01 05 *	acidi di decapaggio	X	X	X		X
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	X	X	X		
11 01 07 *	basi di decapaggio	X	X	X		X
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	X	X	X		X
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X		X
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X		X
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X		X
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X		X
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	X		X
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X		
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X		X
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuri	X	X	X		
11 03 02 *	altri rifiuti	X	X	X		
11 05 01	zinco solido	X	X	X		
11 05 02	ceneri di zinco	X	X	X		
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
11 05 04 *	fondente esaurito	X	X	X		
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1 Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.						
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2**	**Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4**	**Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1**	**Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2**	**Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7**
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	X	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X		
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	X	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X		
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X	
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X		X
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X		X
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X		X
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X		X
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	X	X	X		X
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	X	X	X		X
12 01 13	rifiuti di saldatura	X	X	X		
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X		X
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X	X		
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X	X	
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X		X
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X		X
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X		
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X		X
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X		X
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X	X		X
13 01 04 *	emulsioni clorurate	X	X	X		X
13 01 05 *	emulsioni non clorurate	X	X	X		
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X		X
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X		X
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X		X
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X		X
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X		X
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X		X
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X		X
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X		X
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X	X		X
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X		X
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	X	X	X		
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X		X
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X	X		X
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X	X	X		X
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X	X		X
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	X	X	X		X
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X		X
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X		X
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X		X
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X		X
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X		X
13 05 03 *	fanghi da collettori	X	X	X		X
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X		X
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X		X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X		X
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X		X
13 07 02 *	petrolio	X	X	X		X
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X		X
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X	X		X
13 08 02 *	altre emulsioni	X	X	X		X
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		X
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	Senza sconfezionamento			
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X	X	X	X
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X	X	X
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X		X
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X		X
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X	
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X	X	X	
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	X	
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X	X	
15 01 05	imballaggi compositi	X	X	X	X	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X	X	X	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X	X	X	
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X		
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Solo D15 se presenza di amianto	Solo D14 senza sconfezionamento se presenza di amianto	Solo se bombolette spray (senza amianto)		
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X	X	X	
16 01 07 *	filtri dell'olio	X	X	X		X
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	X	X	X		
16 01 09 *	componenti contenenti PCB	X	X	X		
16 01 11 *	pastiglie per freni, contenenti amianto	D15	D14 - Senza sconfezionamento			
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X	X	
16 01 13 *	liquidi per freni	X	X	X		X
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X		X
16 01 16	serbatoi per gas liquido	X	X	X		
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X	X	
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X	X	
16 01 19	plastica	X	X	X	X	
16 01 20	vetro	X	X	X	X	
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X		
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X	X		
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X	X		
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X		
16 02 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15	D14 - Senza sconfezionamento			
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ( ) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X	X		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1 Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui al punto 6.7.1.						
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2**	**Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4**	**Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1**	**Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2**	**Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7**
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X		
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X		
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X		X
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X		X
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X		
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X		X
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X		X
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X		X
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X		X
16 06 01 *	batterie al piombo	X	X	X		
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio	X	X	X		
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio	X	X	X		
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X		
16 06 05	altre batterie e accumulatori	X	X	X	X	
16 06 06 *	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X	X		
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	X	X	X		X
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X		X
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X		
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ( ) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X		
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X		
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	X	X	X		X
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X	X		
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X	X		X
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X	X		
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X	X		
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X	X		
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X	X		
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X		X
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X		X
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X		
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1 Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.						
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2**	**Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4**	**Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1**	**Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2**	**Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7**
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X		
17 01 01	cemento	X	X	X		
17 01 02	mattoni	X	X	X		
17 01 03	mattonelle e ceramica	X	X	X		
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	X		
17 02 01	legno	X	X	X	X	
17 02 02	vetro	X	X	X	X	
17 02 03	plastica	X	X	X	X	
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X	X	
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X		
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X		
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	
17 04 02	alluminio	X	X	X		
17 04 03	piombo	X	X	X		
17 04 04	zinco	X	X	X		
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X	X	
17 04 06	stagno	X	X	X		
17 04 07	metalli misti	X	X	X	X	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X		
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X	
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X		X
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X	X		X
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X	X		X
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X		
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X		
17 06 01 *	materiali isolanti contenenti amianto	D15	Senza sconfezionamento			
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X		
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X	
17 06 05 *	materiali da costruzione contenenti amianto	D15	Senza sconfezionamento			
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X		
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X	X		
17 09 02 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X	X		
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 15/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui al punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
18 01 03 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	Senza sconfezionamento dell'imballaggio primario e secondario			
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	Senza sconfezionamento dell'imballaggio primario e secondario			
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X		
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici	X	Senza sconfezionamento dell'imballaggio primario e secondario			
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X			
18 01 10 *	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X			
18 02 02 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	Senza sconfezionamento dell'imballaggio primari e secondario			
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	Senza sconfezionamento dell'imballaggio primari e secondario			
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X		
18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici	X	Senza sconfezionamento			
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X			
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X		
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X		X
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X	X		
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X		
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X		
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X		
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X		
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X		X
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X		X
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X		X
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X		X
19 02 08 *	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X	X		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X		
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X		
19 04 01	rifiuti vetrificati	X	X	X		
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X	X		
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	X	X	X		
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X	X		
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X	X	X		
19 05 03	compost fuori specifica	X	X	X		
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X		
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X		
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X		
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X		
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X	X		
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X	X		
19 08 01	vaglio	X	X	X		
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X	X		X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X		X
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X		X
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X		X
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili ( )	X	X	X		X
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X		X
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X		X
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X	X		X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X		X
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X		
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X		X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X		X
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X	X		
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X		X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X		X
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X		
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 14/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	X		
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	X	X	X		
19 11 02 *	catrami acidi	X	X	X		
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	X	X	X		X
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X		X
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	X	X	X		
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X		
19 12 01	carta e cartone	X	X	X		
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X		
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X		
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X		
19 12 05	vetro	X	X	X		
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X		
19 12 08	prodotti tessili	X	X	X		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X		
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X		
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X		
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X		
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X		X
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X		X
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X		X
20 01 01	carta e cartone	X	X	X	X	
20 01 02	vetro	X	X	X	X	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X		
20 01 10	abbigliamento	X	X	X	X	
20 01 11	prodotti tessili	X	X	X	X	
20 01 13 *	solventi	X	X	X		X
20 01 14 *	acidi	X	X	X		
20 01 15 *	sostanze alcaline	X	X	X		
20 01 17 *	prodotti fotochimici	X	X	X		
20 01 19 *	pesticidi	X	X	X		
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X		
20 01 23 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X		
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X	X		X
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X	X		X
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [R13 - D15] anche funzionale, di cui ai Punti 6.1 e 6.2 e alle operazioni di Accorpamento [R12 - D14] di cui al Punto 6.4, alla Eliminazione di Frazioni Estranee di cui al punto 6.6.1, alla selezione e cernita di rifiuti misti di cui al punto 6.6.2, alla Separazione di Fase di cui ai punto 6.7.1.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio anche funzionale [R13/D15] Punti 6.1 – 6.2	Accorpamento [R12/D14] Punto 6.4	Eliminazione di frazioni estranee [R12/D13] Punto 6.6.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] Punto 6.6.2	Separazione di fase [R12/D13] per gravità Punto 6.7
20 01 29 *	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X		X
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici	X	Senza sconfezionamento			
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X		
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X	X	X	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X	X	
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X		
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X		
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X	X	X	
20 01 39	plastica	X	X	X	X	
20 01 40	metallo	X	X	X	X	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X	X		
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X		
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X	X		
20 02 02	terra e roccia	X	X	X		
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X		
20 03 02	rifiuti dei mercati	X	X	X		
20 03 03	residui dalla pulizia stradale	X	X	X		
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X		
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X	X	X	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X	X		

TAB 2
Rifiuti ammessi alle operazioni di adeguamento volumetrico [R12/D13] al Punto 6.8 e 6.9

Sono ammessi all'adeguamento volumetrico i rifiuti idonei a tale lavorazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 12 del decretato

TAB 3
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	PRESCRIZIONI
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 01 02	scarti di tessuti animali	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
02 01 07	rifiuti derivanti dalle silvicoltura	
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	
02 01 10	rifiuti metallici	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 02 02	scarti di tessuti animali	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 02 04	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati	
03 03 01	scarti di corteccia di legna	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	
04 01 02	rifiuti di calcinazione	
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14	
04 02 16 *	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	
05 01 05 *	perdite di olio	
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	
05 01 07 *	catrami acidi	
05 01 08 *	altri catrami	
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 05 01 09	
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	
05 01 12 *	acidi contenenti oli	
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	
05 01 17	bitumi	
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
05 06 03 *	altri catrami	
05 06 04	rifiuti dalle torri di raffreddamento	
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
05 07 01 *	fanghi contenenti mercurio	
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 01 01 *	acido solforoso e acido solforico	
06 01 02 *	acido cloridrico	
06 01 03 *	acido fluoridrico	
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	
06 01 05 *	acido nitroso e acido nitrico	
06 01 06 *	altri acidi	
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 02 01 *	idrossido di calcio	
06 02 03 *	idrossido di ammonio	
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	
06 02 05 *	altre basi	
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02	
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	
06 06 99	rifiuti non altrimenti specificati	
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso ( )	
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 09 02	scorie fosforose	
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio con-tenenti o contaminati da sostanze pericolose	
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	
06 11 99	rifiuti non altrimenti specificati	
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	
06 13 03	nerofumo	
06 13 05 *	fuliggine	
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 02 13	rifiuti plastici	
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	
07 02 16 *	rifiuti contenenti siliconi pericoloso ( )	
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 ( )	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
08 03 19 *	oli dispersi	
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigil-lanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	
08 04 17 *	olio di resina	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 05 01 *	isocianati di scarto	
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	
09 01 04 *	soluzioni fissative	
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	
09 01 11 *	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03	
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
09 01 13 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tran-ne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10 01 09 *	acido solforico	
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10 02 02	scorie non trasformate	
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	
10 02 10	scaglie di laminazione	
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	
10 03 05	rifiuti di allumina	
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta-mento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e sco-rie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	
10 04 05 *	altre polveri e particolato	
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	
10 05 04	altre polveri e particolato	
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 18/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	
10 06 04	altre polveri e particolato	
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 07 04	altre polveri e particolato	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 08 04	particolato e polveri	
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	
10 08 09	altre scorie	
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	
10 08 14	frammenti di anodi	
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 09 03	scorie di fusione	
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 10 03	scorie di fusione	
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10 11 05	poveri e particolato	
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamen-to termico, contenenti sostanze pericolose	
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a tratta-mento ter-mico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
10 11 13 *	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e particolato	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 12 06	stampi di scarto	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	
11 01 05 *	acidi di decapaggio	
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	
11 01 07 *	basi di decapaggio	
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuri	
11 03 02 *	altri rifiuti	
11 05 01	zinco solido	
11 05 02	ceneri di zinco	
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
11 05 04 *	fondente esaurito	
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	
12 01 13	rifiuti di saldatura	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
13 01 04 *	emulsioni clorurate	
13 01 05 *	emulsioni non clorurate	
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici	
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 03 *	fanghi da collettori	
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	
13 07 02 *	petrolio	
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	
13 08 02 *	altre emulsioni	
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 04	imballaggi metallici	
15 01 05	imballaggi compositi	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	
15 01 07	imballaggi in vetro	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Solo se bombolette spray e assenza di amianto
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16 01 03	pneumatici fuori uso	

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
16 01 07 *	filtri dell'olio	
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	
16 01 09 *	componenti contenenti PCB	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	
16 01 13 *	liquidi per freni	
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	
16 01 17	metalli ferrosi	
16 01 18	metalli non ferrosi	
16 01 19	plastica	
16 01 20	vetro	
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto con-tenenti o costituite da sostanze pericolose	
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	
16 06 01 *	batterie al piombo	
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio	
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	
16 06 06 *	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ( ) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori	
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di car-bone provenienti dalle lavorazioni metallurgi-che, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramica	
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
17 02 01	legno	
17 02 02	vetro	
17 02 03	plastica	
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	
17 04 02	alluminio	
17 04 03	piombo	
17 04 04	zinco	
17 04 05	ferro e acciaio	
17 04 06	stagno	
17 04 07	metalli misti	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	
17 09 02 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Senza sconfezionamento
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici	Senza sconfezionamento
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	
18 01 10 *	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	Senza sconfezionamento
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Senza sconfezionamento
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	
18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici	Senza sconfezionamento
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13] di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	
19 02 08 *	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente ( ) stabilizzati	solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
19 08 01	vaglio	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili ( )	
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19 09 04	carbone attivo esaurito	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	
19 11 02 *	catrami acidi	
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 3 Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione in deroga e non [R12/D13[di cui al Punto 6.10		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**PRESCRIZIONI**
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 02	metalli ferrosi	
19 12 03	metalli non ferrosi	
19 12 04	plastica e gomma	
19 12 05	vetro	
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 08	prodotti tessili	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento del-le acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 02	vetro	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 13 *	solventi	
20 01 14 *	acidi	
20 01 15 *	sostanze alcaline	
20 01 17 *	prodotti fotochimici	
20 01 19 *	pesticidi	
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
20 01 23 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
20 01 29 *	detergenti contenenti sostanze pericolose	
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ( )	Solo rifiuti con stesso CER e diverse HP
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39	plastica	
20 01 40	metallo	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui dalla pulizia stradale	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		X
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		X
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05		X
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		X
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10		X
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla		X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 02 04	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi		X
02 03 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica		X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	X	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14		X
04 02 16 *	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		X
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 05 01 09		X
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	X	X
05 06 04	rifiuti dalle torri di raffreddamento		X
05 07 01 *	fanghi contenenti mercurio	X	X
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	X	X
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02		X
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso ( )	X	X
06 09 02	scorie fosforose		X
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio con-tenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03		X
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		X
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X
06 13 03	nerofumo		X
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicon pericoloso ( )	X	X
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati		X
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		X
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		X
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		X
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		X
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	X	X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti		X
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		X
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		X
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		X
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		X
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	X	X
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tran-ne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		X
10 01 02	ceneri leggere di carbone		X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustiubile	X	X
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		X
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		X
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		X
10 02 02	scorie non trasformate		X
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X
10 02 10	scaglie di laminazione		X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione		X
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	X	X
10 03 05	rifiuti di allumina		X
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	X	X
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	X	X
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		X
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		X
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		X
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21		X
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		X
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta-mento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		X
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		X
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e sco-rie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29		X
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	X	X
10 04 05 *	altre polveri e particolato	X	X
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09		X
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	X	X
10 05 04	altre polveri e particolato		X
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08		X
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10		X
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	X	X
10 06 04	altre polveri e particolato		X
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09		X
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 07 04	altre polveri e particolato		X
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		X
10 08 04	particolato e polveri	X	X
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria		X
10 08 09	altre scorie		X
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		X
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X
10 09 03	scorie di fusione		X
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		X
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		X
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X
10 10 03	scorie di fusione		X
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/Immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		X
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X
10 11 05	poveri e particolato		X
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamen-to termico, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a tratta-mento ter-mico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09		X
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
10 12 03	polveri e particolato		X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 12 06	stampi di scarto		X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		X
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento		X
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	X	X
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuri	X	X
11 05 02	ceneri di zinco		X
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
11 05 04 *	fondente esaurito	X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura		X
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		X
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 05 03 *	fanghi da collettori	X	X
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		X
15 01 06	imballaggi in materiali misti		X
15 01 07	imballaggi in vetro		X
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	X	X
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto con-tenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		X
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	X	X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)		X
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di car-bone provenienti dalle lavorazioni metallurgi-che, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X
17 01 01	cemento		X
17 01 02	mattoni		X
17 01 03	mattonelle e ceramica		X
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05		X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		X
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	X	X
19 08 01	vaglio		X
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 4 Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi di cui al Punto 6.11			
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	**Stabilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 a)**	**Solidificazione/immobilizzazione [D9/R12] Punto 6.11 b)**
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	X	X
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X
20 02 02	terra e roccia		X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili		X

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 07	rifiuti derivanti dalle silvicoltura	
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 02 02	scarti di tessuti animali	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 02 04	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	
03 03 01	scarti di corteccia di legna	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14	
04 02 16 *	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	
05 01 05 *	perdite di olio	
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	
05 01 17	bitumi	
06 01 01 *	acido solforoso e acido solforico	
06 01 02 *	acido cloridrico	
06 01 03 *	acido fluoridrico	
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	
06 01 05 *	acido nitroso e acido nitrico	
06 01 06 *	altri acidi	
06 02 01 *	idrossido di calcio	
06 02 03 *	idrossido di ammonio	
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	
06 02 05 *	altre basi	
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02	
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso ( )	
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	
06 13 03	nerofumo	
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 02 13	rifiuti plastici	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	
07 02 16 *	rifiuti contenenti siliconi pericoloso ( )	
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 ( )	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
08 03 19 *	oli dispersi	
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigil-lanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	
09 01 04 *	soluzioni fissative	
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tran-ne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	
10 03 05	rifiuti di allumina	
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta-mento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	
10 04 05 *	altre polveri e particolato	
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	
10 05 04	altre polveri e particolato	
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	
10 06 04	altre polveri e particolato	
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 07 04	altre polveri e particolato	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 08 04	particolato e polveri	
10 08 14	frammenti di anodi	
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10 11 05	poveri e particolato	
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamen-to termico, contenenti sostanze pericolose	
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a tratta-mento ter-mico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 **Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12**		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e particolato	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 12 06	stampi di scarto	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	
11 01 05 *	acidi di decapaggio	
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	
11 01 07 *	basi di decapaggio	
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
11 03 02 *	altri rifiuti	
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	
12 01 13	rifiuti di saldatura	
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	
13 01 04 *	emulsioni clorurate	
13 01 05 *	emulsioni non clorurate	
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici	
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici	
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 03 *	fanghi da collettori	
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	
13 07 02 *	petrolio	
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	
13 08 02 *	altre emulsioni	
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 04	imballaggi metallici	
15 01 05	imballaggi compositi	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	
15 01 07	imballaggi in vetro	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri del-l'olio non specificati altrimenti), stracci e indu-menti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16 01 03	pneumatici fuori uso	
16 01 07 *	filtri dell'olio	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	
16 01 13 *	liquidi per freni	
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	
16 01 19	plastica	
16 01 20	vetro	
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto con-tenenti o costituite da sostanze pericolose	
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di car-bone provenienti dalle lavorazioni metallurgi-che, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	
17 02 01	legno	
17 02 02	vetro	
17 02 03	plastica	
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente ( ) stabilizzati	Solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	Solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	Solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	Solo rifiuti esitanti da trattamenti non finalizzati alla discarica
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 08 01	vaglio	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

REGIONE del VENETO DIREZIONE AMBIENTE

Allegato A al Decreto n. 352 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 5 Rifiuti ammessi alle operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido di cui al Punto 6.12		
CODICE RIFIUTO	**DESCRIZIONE RIFIUTO**	
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili ( )	
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19 09 04	carbone attivo esaurito	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 04	plastica e gomma	
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 08	prodotti tessili	
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
20 01 01	carta e cartone	
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 10	abbigliamento	
20 01 11	prodotti tessili	
20 01 13 *	solventi	
20 01 14 *	acidi	
20 01 15 *	sostanze alcaline	
20 01 19 *	pesticidi	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 01 39	plastica	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui dalla pulizia stradale	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	

TAB 5 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta [R3] di cui al punto 6.13	
CER	**Descrizione**
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
19 12 01	carta e cartone
20 01 01	carta e cartone

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 del 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 6 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da legno e sughero [R3] di cui al punto 6.14	
CER	**Descrizione**
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, truccioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
200201	Rifiuti biodegradabili

TAB 7 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica [R3] di cui al punto 6.15	
CER	**Descrizione**
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02	imballaggi in plastica
16 01 19	plastica
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
17 02 03	plastica
17 03 03	plastica
19 12 04	plastica e gomma
20 01 39	plastica

TAB 8 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di costituiti da metalli e da composti metallici [R4] di cui al punto 6.16 costituiti da Ferro e Acciaio - Regolamento (UE) n. 333/2011	
CER	**Descrizione**
02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 17	metalli ferrosi
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 12 02	metalli ferrosi
20 01 40	metallo

TAB 9 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di costituiti da metalli e da composti metallici [R4] di cui al punto 6.16 costituiti da Alluminio e le sue Leghe - Regolamento (UE) n. 333/2011	
CER	**Descrizione**
02 01 10	rifiuti metallici
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 18	metalli non ferrosi
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 02	alluminio
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 40	metallo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 532 **del** 11/06/2021

Vidori Servizi Ambientali S.r.l. - Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 10 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di costituiti da metalli e da composti metallici [R4] di cui al punto 6.16 costituiti da Rame - Regolamento (UE) n. 715/2013	
CER	**Descrizione**
02 01 10	rifiuti metallici
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 18	metalli non ferrosi
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 40	metallo

TAB 11 Rifiuti ammessi all'operazione di recupero di vetro [R5] di cui al punto 6.17	
CER	**Descrizione**
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
16 01 20	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro

TAB 12 Rifiuti ammessi all'operazione preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], di cui al punto 6.18 di cui al punto 6.18		
CER	**Descrizione**	**Prescrizioni**
15 01 03	Imballaggi di legno	solo pallets

Allegato B al Decreto n. 532 del 11/06/2021

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

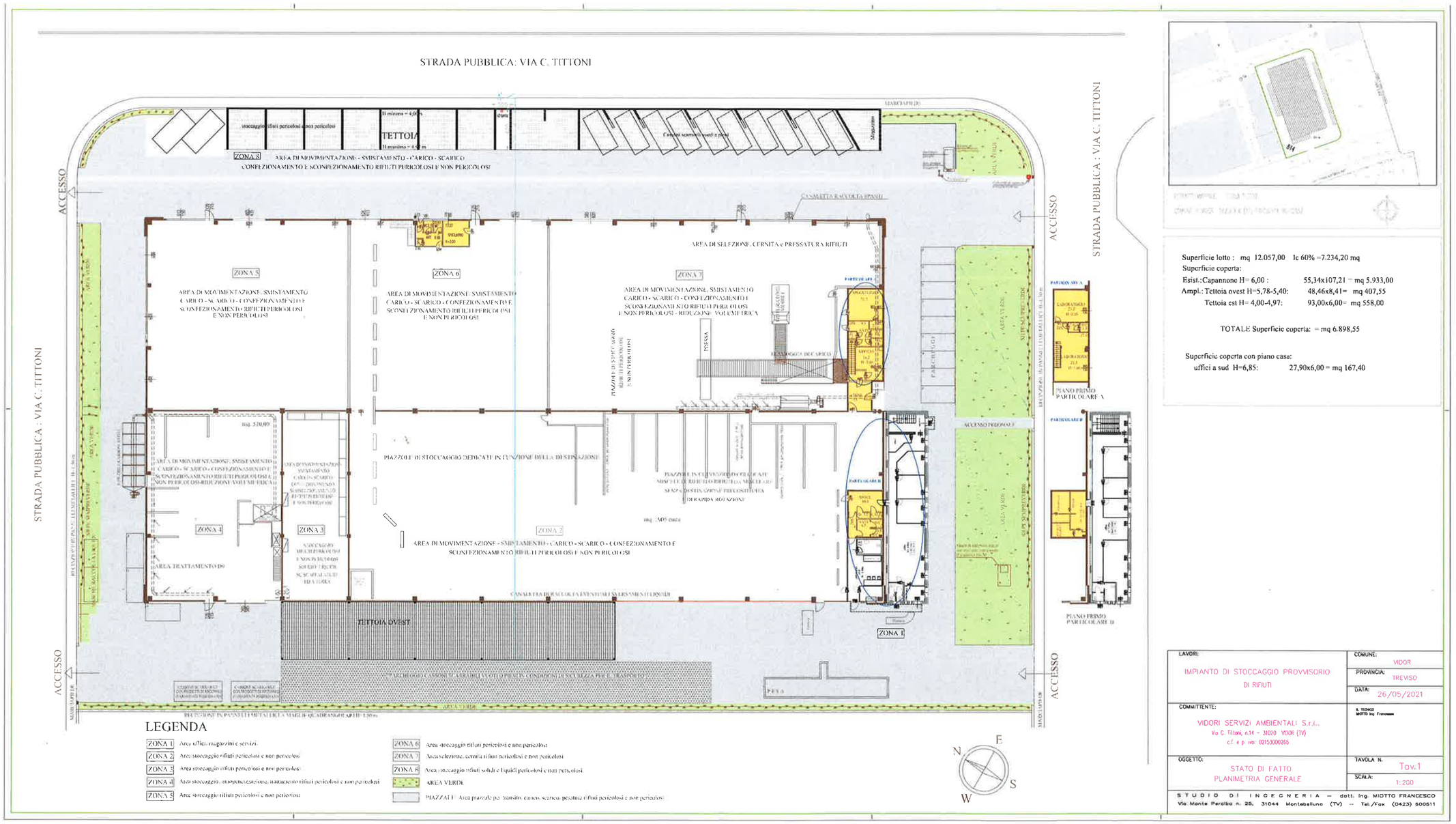

Superficie lotto : mq 12.057,00 Ic 60% =7.234,20 mq
Superficie coperta:
Esist.:Capannone H= 6,00 : 55,34x107,21 = mq 5.933,00
Ampl.: Tettoia ovest H=5,78-5,40: 48,46x8,41= mq 407,55
Tettoia est H= 4,00-4,97: 93,00x6,00= mq 558,00

TOTALE Superficie coperta: = mq 6.898,55

Superficie coperta con piano casa:
uffici a sud H=6,85: 27,90x6,00 = mq 167,40

LAVORI: IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI	COMUNE: VIDOR PROVINCIA: TREVISO DATA: 26/05/2021
COMMITTENTE: VIDORI SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. Via C. Tittoni, n.14 - 31020 VIDOR (TV) c.f. e p. iva: 02153000266	IL TECNICO MIOTTO Ing. Francesco
OGGETTO: STATO DI FATTO PLANIMETRIA GENERALE	TAVOLA N. Tav.1 SCALA: 1:200

STUDIO DI INGEGNERIA – dott. Ing. MIOTTO FRANCESCO
Via Monte Peralba n. 25, 31044 Montebelluna (TV) – Tel./Fax (0423) 600611

(Codice interno: 450903)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 533 del 14 giugno 2021

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione di risorse previste dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 220 del 2 marzo 2021, a sostegno di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi ai benefici di cui al Bando approvato con DGR n. 220 del 2 marzo 2021, a sostegno di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.

PREMESSO che con DGR n. 220 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il "*Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2020"* che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di prestito;

CONSIDERATO che la medesima DGR n. 220 del 2 marzo 2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria;

PRESO ATTO che, in riferimento al medesimo bando sono pervenute dalle Amministrazioni aderenti, entro i termini previsti, n. 4 istanze di contributo;

DATO ATTO che le amministrazioni comunali richiedenti dovranno dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi, nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;

DATO ATTO che, al fine di assegnare le risorse disponibili secondo i criteri delineati nel sopra citato provvedimento, sono stati attentamente valutati i contenuti delle suddette istanze dando atto che le due istanze riconosciute ammissibili a finanziamento sono state elencate nella graduatoria allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), mentre le due istanze riconosciute non ammissibili a finanziamento vengono rappresentate nell'**Allegato B**;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 220 del 2 marzo 2021 ed il Bando ad essa allegato;

VISTE le istanze presentate dalle amministrazioni che hanno aderito al bando;

decreta

1. di approvare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, la graduatoria delle due istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando e che risultano ammissibili al fondo di rotazione in parola, come rappresentata nella tabella allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);
2. di approvare l'elenco riprodotto in allegato al presente provvedimento (**Allegato B**) ove compaiono le due istanze riconosciute non ammissibili a finanziamento per la motivazione ivi rappresentate;
3. di demandare a successivo provvedimento la formale concessione dei contributi ed il conseguente impegno di spesa, a seguito della sottoscrizione delle apposite convenzioni con le singole amministrazioni comunali secondo il modello predisposto in allegato alla medesima DGR n. 220 del 2 marzo 2021;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.lgs. 104/10;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture richiedenti interessate;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luigi Masia

Allegato A al decreto n. 533 **del** 14.06.2021

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE AMBIENTE

	Comune	Prov	Intervento	Prestito concedibile
1	Bassano del Grappa	VI	Intervento di bonifica in area privata-ex sede opificio settore galvanico, in via Portile, 55 a Bassano del Grappa, da eseguirsi d'ufficio in danno degli inadempienti.	200.000,00
2	Vittorio Veneto	TV	Messa in sicurezza permanente della porzione sud della discarica di rifiuti inerti di Forcal e realizzazione del sistema di smaltimento delle acque.	200.000,00
				400.000,00

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE AMBIENTE

Allegato B al Decreto n. 533 del 14.06.2021

	Comune	Prov.	Intervento	Prestito richiesto	osservazioni
1	Noventa Vicentina	VI	Messa in sicurezza dei rifiuti depositati nell'area limitrofa il centri di raccolta rifiuti in via Collegio Armeno	200.000,00	l'intervento non risulta ammissibile non rilevandosi contaminazione di matrici ambientali
2	Camposampiero	PD	Bonifica/messa in sicurezza, operativa e permanente, del sito inquinato area ex Italsintex Martins	/	Attività di caratterizzazione turrora in corso, assenza di un quadro economico di spesa

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 451347)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 194 del 21 giugno 2021

Corso di formazione 2021-2022 per Accompagnatore di media montagna. Approvazione dello schema di domanda per la partecipazione alla prova attitudinale di preselezione, dello schema di curriculum escursionistico e del preventivo di massima del corso.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione e la pubblicazione dello schema di domanda per la partecipazione alla prova attitudinale di preselezione, dello schema di curriculum escursionistico e del preventivo di massima del corso di formazione 2021-22 per Accompagnatori di media montagna, istituito con DGR n. 767 del 15/6/2021.

Il Direttore

VISTA la LR n. 1/2005, come novellata dalla LR n. 18/2013, che all'art. 8 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami; i corsi di formazione sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale, per la loro organizzazione della collaborazione del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine.

VISTA la DGR n. 767 del 15/6/2021 con la quale, a seguito di richiesta del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine prot. n. 95 del 17/5/2021, è stato istituito il percorso formativo 2021-2022 per l'abilitazione alla professione di Accompagnatore di media montagna ed è stato incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di provvedere con proprio atto all'approvazione dello schema di domanda di partecipazione alle prove di preselezione come riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dello schema di curriculum escursionistico come riportato in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché del preventivo di massima del corso come riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 197 del 06/07/2020, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili;

VISTO l'art. 4 della LR n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine prot. n. 95 del 17/5/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 224039 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

decreta

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alle prove di preselezione riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di curriculum escursionistico riportato in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il preventivo di massima del corso riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il direttore Delegato Valentina Galan

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 15 giugno 2021, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 194 del 21.06.2021 pag. 1/2

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE

da presentare entro e non oltre il 31 AGOSTO 2021
(in caso di spedizione mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante)

Marca da bollo euro 16,00

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività culturali e Sport
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
30121 Venezia

beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

___I___sottoscritt_____

nat___a_____ il_____

residente a _____ cap _____ prov. _____

in Via _____n._____ tel._____

CF_____P.IVA_____

e-mail _____ PEC _____

recapito (se diverso dalla residenza) _____

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere la prova dimostrativa attitudinale prevista dalla L.R. n. 1/2005, art. 8, così come novellata dalla L.R. n. 18/2013, per l'ammissione al corso di formazione 2021-2022 finalizzato all'abilitazione alla professione di Accompagnatore di media montagna.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di avere cittadinanza Italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea;
• di aver compiuto il 18° anno di età;
• di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
• di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea, salvo avvenuta riabilitazione.

In caso di indicazione di valido indirizzo PEC, il sottoscritto autorizza la Regione ad inoltrare a tale recapito tutte le comunicazioni inerenti il percorso formativo 2021-2022 per Accompagnatore di media montagna.

Allega alla presente:
1. Certificato rilasciato dal competente servizio dell'Autorità Sanitaria competente che attesta l'idoneità allo svolgimento di attività sportive agonistiche attinenti l'alpinismo;
2. Curriculum escursionistico minimo;
3. Curriculum vitae (per il riconoscimento dei titoli);
4. Ricevuta PagoPA del versamento di € 250,00 a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, a titolo di quota partecipazione alle preselezioni.

Data_____ Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)

Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 1: "Nuova disciplina della professione di Guida Alpina e di Accompagnatore di media montagna".

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, ai fini della partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d'esame, per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina e accompagnatore di media montagna; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.

In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l'impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre procedure connesse alle norme in oggetto.

Il Dirigente Delegato
U.O. Sport

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 194 del 21.06.2021 pag. 1/2

MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM ESCURSIONISTICO MINIMO
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PRESELEZIONI PER L'AMMISSIONE
AL CORSO PER ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 2021-2022

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti al fine di definire compiutamente il proprio curriculum escursionistico minimo e soddisfare i requisiti necessari per partecipare alle preselezioni.

I candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati e le informazioni riportate corrispondono al vero.

DATI PERSONALI

Nome_____Cognome_____

Nato a_____il_____

Residente in via_____

Comune_____CAP_____Provincia____

CF_____Cellulare_____

Contatto di emergenza (nome e cellulare)_____

Indirizzo email_____PEC_____

Il sottoscritto è a conoscenza degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che dispongono in merito alla decadenza da benefici e alla responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018 – Adeguamento al regolamento UE 2016/679. Fornisce il consenso al trattamento dei dati relativi al presente curriculum, per l'istruttoria della domanda, che sarà effettuato dalla Regione del Veneto e dal Collegio Veneto Guide Alpine su supporto cartaceo e informatizzato, ai fini dell'ammissione alle preselezioni e ai successivi corsi formativi.

Data: _____ Firma:_____

Allegato B al Decreto n. 194 del 21.06.2021 pag. 2/2

Allegare curriculum così composto: una tabella con l'elenco dei percorsi inseriti in curriculum come sotto riportata, corredata da schede di descrizione di ogni itinerario, numerate e allegate.
Saranno valutati solo i percorsi esclusivamente escursionistici, nessun valore hanno le uscite alpinistiche ai fini del conferimento del punteggio.

Elenco percorsi:

Gruppo montuoso	Partenza	Arrivo	Dislivello e difficoltà	N° scheda descrizione

Scheda di descrizione:
Itinerario:
Luogo partenza e quota:
Luogo arrivo e quota:
Percorso seguito:
Dislivello positivo complessivo:
Ore impiegate:
Data (o anno) di effettuazione dell'uscita:
Note (descrizione naturalistica, ambientale, storica, culturale della zona di escursione – max 10 righe per ogni escursione):

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 194 del 21.06.2021 pag. 1/1

PREVENTIVO DI MASSIMA
del percorso formativo per Accompagnatore di Media Montagna – biennio 2021/2022

PRESELEZIONE

TOTALE PARZIALE COSTI DI PRESELEZIONE	€ 15.000,00
(spese fisse previste per un numero massimo di 100 partecipanti)	
Tale importo comprende varie voci di spesa tra cui:	
- spese di vitto e alloggio, trasferta per lo staff di supporto alla commissione	
- competenze staff di supporto alla commissione	
- assicurazioni selezioni	
TOTALE COSTO PRESELEZIONE	**€ 15.000,00**

CORSO PRATICO – DIDATTICO ED ESAMI

Competenze istruttori fase tecnica e didattica ed esami – docenti interni
Compenso giornaliero previsto pari a € 300,00 (IVA esclusa)

TOTALE PARZIALE PER IL CORSO PRATICO DIDATTICO ED ESAMI	**€ 30.000,00**

CORSO TEORICO – PRATICO

Competenze relatori fase didattica – docenti esterni

TOTALE PARZIALE PER IL CORSO TEORICO – PRATICO	**€ 20.000,00**

SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

- Spese di vitto e alloggio istruttori, responsabili e docenti	€ 5.000,00
- Spese varie per affitto sale riunioni e lezioni	€ 2.000,00
- Spese per attrezzature e supporti didattici	€ 3.000,00
- Direzione del corso	€ 20.000,00
- Totale assicurazioni	€ 4.000,00
- Spese generali e di segreteria	€ 10.000,00
TOTALE PARZIALE SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE	**€ 44.000,00**

– **COSTO PRESELEZIONE**	**€ 15.000,00**
RIEPILOGO COSTI CORSO DI FORMAZIONE:	
– CORSO PRATICO DIDATTICO E ESAMI	€ 30.000,00
– CORSO TEORICO PRATICO	€ 20.000,00
– SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE	€ 44.000,00
COSTO TOTALE CORSO DI FORMAZIONE	**€ 94.000,00**
TOTALE GENERALE	**€ 109.000,00**

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 451190)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 50 del 17 giugno 2021

Approvazione modulistica per la presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti Anno 2021. L.R. n. 2/2003, e s.m.i., art. 11.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 viene approvata la modulistica per la presentazione di progetti formativi destinati a giovani oriundi veneti dai 18 ai 39 anni da realizzarsi da enti locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione.

Il Direttore

VISTO l'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, ed in particolare la Linea di intervento E. "Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti" e la relativa Azione "Promozione di progetti formativi per giovani oriundi dai 18 ai 39 anni";

VISTA la D.G.R. n. 770 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, da realizzarsi da enti locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione;

RITENUTO di approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:

   - Domanda di assegnazione di contributo - **Allegato A**;
   - Scheda contenente descrizione analitica del progetto - **Allegato A1;**
   - Preventivo di spesa - **Allegato A2;**
   - Modulo di adesione in partnership - **Allegato A3;**
   - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, da compilare da parte di soggetti aventi sede in Italia o in Paesi UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A4**;
   - Modello di dichiarazione da compilare da parte di Comitati o Federazioni di associazioni venete aventi sede in Paesi extra UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A5**;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Claudio Pilerci

(La Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 15 giugno 2021, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/6

Programma anno 2021.
Richiesta di assegnazione contributo per progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti.
L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 11.
DGR n. 770 del 15 giugno 2021.

Imposta di bollo se dovuta (€ 16,00)

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto _____, nato a_____il _____ domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____, fax n._____, e-mail _____, PEC _____, C.F. _____/P.IVA _____, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

CHIEDE

L'assegnazione di un contributo pari a €_____ per la realizzazione del progetto formativo, da realizzarsi in modalità a distanza o in Veneto se in presenza, destinato a giovani oriundi veneti, fino alla

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme.

quinta generazione, residenti all'estero denominato "_____", i cui contenuti e termini sono illustrati nella scheda descrittiva allegata alla presente.

[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Italia e/o Paese UE)**

oppure

[ ] A tal fine **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Paese extra-UE)**

DICHIARA CHE

- [ ] L'Ente/Associazione è iscritto/a al seguente registro regionale _____

  al n. _____;

  oppure

  [ ] L'Ente/Associazione è stato/a costituito/a in data _____;

  (se di interesse barrare la casella e compilare)

- l'iniziativa non persegue fini di lucro;

- [ ] l'iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il _____ e il _____;

  oppure

  [ ] l'iniziativa ha avuto inizio il _____ e terminerà il _____;

  (barrare e compilare la casella che interessa)

- [ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione opera/opererà in partnership con _____, con sede in _____,

via _____, come risulta dal/i modulo/i di adesione allegato/i alla presente istanza;

oppure

[ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione non opererà in partnership con altri soggetti;

(barrare la casella che interessa e eventualmente compilare)

- L'iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto di quanto indicato nella Scheda contenente descrizione analitica del progetto;
- all'iniziativa, da realizzarsi preferibilmente in modalità a distanza o in Veneto se in presenza, parteciperanno n.___ giovani oriundi veneti residenti all'estero di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, per un monte ore non inferiore a 150 ore di formazione distribuite in almeno 20 giornate effettive di corso (l'elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto e la relativa documentazione saranno trasmessi secondo le disposizioni contenute al punto 8.2.1.b. "Avvio dei progetti" dell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 770/2021);
- per la realizzazione dell'iniziativa si prevede una spesa complessiva pari a €_____, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l'indicazione della quota di autofinanziamento nella misura del ___ % ; nel caso in cui il contributo richiesto, per qualsiasi motivo, venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione dei costi;

- **[ ]** ha beneficiato, come da elenco allegato, di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

oppure

[ ] non ha beneficiato di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

(barrare la casella che interessa)

- **[ ]** questo Ente/Associazione ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero";

oppure

[ ] questo Ente/Associazione non ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero;

(barrare la casella che interessa)

DICHIARA ALTRESI'

- di prendere atto che l'uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell'informativa che segue.
- di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Ente/Associazione rappresentato/a decadrà dai benefici eventualmente concessi[2].

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Scheda contenente descrizione analitica del progetto (Allegato A1);
- Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);
- N. ___ moduli di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto, sottoscritti dai partner in originale (Allegato A3);
- dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A4);
- dichiarazione per i soggetti aventi sede in Paesi extra UE, da parte del legale rappresentante relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A5);

[2] Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. medesimo.

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche;
- copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;
- eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
- copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda.

Luogo e data, _____

Timbro e firma

del Legale rappresentante

_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 11 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 11 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

Il Dirigente Delegato
Dott. Claudio Pilerci

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/2

SCHEDA DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

A. TITOLO DEL PROGETTO

_____
_____

B. OBIETTIVO

_____
_____
_____
_____

C. COORDINATORE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

D. REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE

Inizio _____ (gg/mm/aa) Termine_____ (gg/mm/aa)

Periodo _____

F. SUPPORTI PROGETTUALI

Pubblicazioni/atti/cataloghi **[ ]**
Supporti multimediali **[ ]**
Produzione audiovisiva **[ ]**

G. MODALITA' E LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

[ ] a distanza (indicare la piattaforma utilizzata) _____

oppure

[ ] in presenza (indicare il luogo di realizzazione)

Città _____ Provincia _____

Indirizzo _____

(*In caso di più luoghi, specificare quali)*

H. SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE[1] *(indicare quali)*

Conferenza stampa **[ ]**
Inaugurazione **[ ]**
Pubblicazioni **[ ]**
Materiale promozionale **[ ]**

I. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Luogo e data, _____

Timbro e firma

[1] L'eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto previa autorizzazione della competente struttura regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/2

PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

Voci di spesa	Quantità	Val. unitario	Val. totale
A) Costi di preparazione			
1. Progettazione (dipendenti e collaboratori)			
2. Selezione partecipanti			
3. Elaborazione testi e dispense			
4. Pubblicizzazione/promozione del progetto			
B) Costi di realizzazione			
1. Docenza			
2. Personale amministrativo			
3. Collaborazioni esterne			
4. Locazione locali			
5. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento			
6. Utilizzo locali (spese per pulizia)			
7. Attrezzature: noleggi			
8. Materiali di consumo			
9. Spese postali e telefoniche			
10.Vitto			
11.Alloggio			
12.Trasporto			
13.Spese tipografiche, editoriali, per materiale multimediale, produzioni televisive e spazi radiofonici			
14. Costi dei servizi per progetti on line (ad es. hosting, noleggio piattaforma, ecc.)			
15.Altro (specificare)			

- **Spesa totale** [(1)] € _____

[(1)] **L'iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 5.000,00.**

Allegato A2 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 2/2

- Spesa a carico del soggetto proponente in forma di autofinanziamento € _____

  Spesa a carico del/dei partners € _____

  Spesa coperta da altre fonti di finanziamento

  - Finanziamenti pubblici € _____
  - Finanziamenti privati € _____
  - Sponsorizzazioni € _____
  - Altro (specificare quali)

    _____ € _____

    _____ € _____

- **Contributo chiesto alla Regione del Veneto** [(2)] € _____
  (%_____del costo complessivo)

Luogo e data, _____

Timbro e firma
del legale rappresentante

_____

[(2)] **Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento e comunque non può superare l'80% del costo complessivo del progetto**.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A3 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/1

Modulo di adesione in partnership
(da allegare all'istanza di contributo)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____ fax n. _____, e-mail _____, PEC _____ C.F_____/P.IVA_____, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

DICHIARA

- di aderire al progetto denominato _____ presentato dal soggetto proponente _____
- di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
    - progettazione/preparazione
    - docenza
    - altro (esclusa l'attività di coordinamento, direzione, segreteria amministrativa e amministrazione)

per un budget di euro _____
(compilazione eventuale)

Luogo e data, _____

Timbro dell'Ente/Associazione partner e firma in originale
del Legale rappresentante

<u>Allegare copia documento d'identità in corso di validità</u>

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A4 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno **dei seguenti membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. N. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A5 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER COMITATI/FEDERAZIONI aventi sede in Paesi Extra UE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____,

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti **componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale** negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, **aventi sede all'estero**:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Allegato A5 al Decreto n. 50 del 17/06/2021 pag. 2/2

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno dei seguenti **membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e dei soggetti riportati negli elenchi

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, aventi sede all'estero;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

(Codice interno: 451191)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 51 del 17 giugno 2021

Approvazione modulistica per la presentazione di domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 8. DGR n. 772/2021.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva la modulistica per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio e la prima sistemazione in Veneto da parte di emigrati veneti e loro discendenti entro la terza generazione in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 772/2021.

Il Direttore

VISTO l'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 di approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l'anno 2021 ed in particolare la linea di intervento G. "Sostegno al rientro" e la relativa Azione "Concessione di benefici per la prima sistemazione";

VISTA la D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2003, e s.m.i.;

RILEVATO che si rende necessario approvare la seguente modulistica:

- Domanda di assegnazione del rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto - **Allegato A**;
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 - **Allegato B**;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:

    - Domanda di assegnazione del rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto - **Allegato A**;
    - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 - **Allegato B**;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Claudio Pilerci

(La Deliberazione della Giunta Regionale n. 772 del 15 giugno 2021, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 51 del 17/06/2021 pag. 1/12

Imposta di bollo (€ 16,00)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN VENETO.

Art. 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. n. 2/2003 e smi.
D.G.R. n. 772 del 15 giugno 2021.

Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 Venezia

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

1. OGGETTO DELLA DOMANDA:

la concessione di un rimborso per la copertura, anche parziale, delle seguenti spese:

☐ Spese sostenute per il viaggio di rientro in Veneto, con provenienza diretta dall'estero;

☐ Spese sostenute per il trasporto di masserizie in Veneto, con provenienza diretta dall'estero;

☐ Spese sostenute per il pagamento di canoni di locazione per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto, con provenienza diretta dall'estero;

☐ Spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto, con provenienza diretta dall'estero.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione e di uso di atti falsi, e che l'art. 75 del medesimo Decreto commina altresì la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

quanto segue:

1.**A** ☐ di essere cittadino/a italiano/a;

B ☐ di essere cittadino/a del seguente Stato, aderente alla UE: _____

_____

C ☐ di essere cittadino/a del seguente Stato, **non** aderente alla UE:_____

_____

e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia.

2. di essere in possesso dei **requisiti di ammissibilità** previsti dalla DGR n. 772 del 15 giugno 2021, come di seguito specificato.

2.1 Sezione da compilare se il richiedente è <u>emigrato</u> veneto:

a. ☐ di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune veneto di _____

_____ (Prov. _____)

ovvero:

a.1 ☐ di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune di _____

_____ (Prov. _____)

e di aver risieduto per almeno tre anni consecutivi nel Veneto, nel/i Comune/i di _____

_____ (Prov. _____)

EVENTUALI ALTRI COMUNI:_____

_____

_____

nel **periodo immediatamente precedente l'espatrio**, e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _

b. ☐ di essere emigrato/a dal Comune veneto di _____

_____ (Prov. _____)

in data _ _/ _ _ / _ _ _ _ e di aver maturato un periodo di permanenza all'estero, nel/i seguente/i Stato/i _____

_____

per almeno 5 anni consecutivi, e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _

c. ☐ di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall'estero, nel Comune veneto di

_____ (Prov. _____)

in data _ _/ _ _ / _ _ _ _

d. ☐ di essere attualmente residente nel Comune veneto di _____

_____ (Prov. _____)

CAP _____ Via/Piazza _____ n. _____

e. ☐ di essere quindi residente in Veneto **da almeno un anno e da non più di tre anni**.

2.2 Sezione da compilare se il richiedente è <u>coniuge superstite</u> di emigrato veneto:

☐ di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ a _____

_____

Stato _____

☐ di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall'estero, nel Comune veneto di

_____ (Prov. _____)

in data _ _/ _ _ / _ _ _ _

☐ di essere attualmente residente nel Comune veneto di

_____ (Prov. _____)

CAP _____ Via/Piazza _____ n. _____

☐ di essere quindi residente in Veneto **da almeno un anno e da non più di tre anni.**
☐ di essere coniuge superstite di (cognome e nome)_____ nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ nel Comune di _____ _____ (Prov. _____) emigrato/a dal Comune veneto di _____ _____ (Prov. _____) in data _ _/ _ _ / _ _ _ _, che ha maturato un periodo di permanenza all'estero nel/i seguente/i Stato/i _____ **per almeno 5 anni consecutivi** e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _
☐ che alla data del decesso del coniuge non era intervenuta pronuncia di divorzio o di separazione personale o altra causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
☐ di non avere, alla data presente, contratto nuovo matrimonio.

2.3 Sezione da compilare se il richiedente è <u>discendente</u> di emigrato veneto:

☐ di essere nato/a il _ _/ _ _ / _ _ _ _ a _____ _____ Stato _____
☐ di aver fissato la prima residenza, con provenienza diretta dall'estero, nel Comune veneto di _____ (Prov. _____) in data _ _/ _ _ / _ _ _ _
☐ di essere attualmente residente nel Comune veneto di _____ (Prov. _____) CAP _____ Via/Piazza _____ n. _____

☐ di essere quindi residente in Veneto **da almeno un anno e da non più di tre anni**

☐ di essere discendente, in linea retta di _____ (1^, 2^, 3^) generazione dell'emigrato veneto

(cognome e nome) _____

emigrato/a dal Comune veneto di _____

_____ (Prov. _____)

in data _ _/ _ _ / _ _ _ _, che ha maturato un periodo di permanenza all'estero nel/i seguente/i Stato/i

_____

per almeno 5 anni consecutivi e cioè dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _:

1. che mio/a padre/madre (cognome e nome)_____

   è nato/a _____ (Prov. o Stato estero _____)

   il _ _/ _ _ / _ _ _ _ ;

2. che mio/a nonno/a (cognome e nome)_____

   è nato/a _____ (Prov. o Stato estero _____)

   il _ _/ _ _ / _ _ _ _ ;

3. che mio bisnonno/a (cognome e nome)_____

   è nato/a _____ (Prov. o Stato estero _____)

   il _ _/ _ _ / _ _ _ _ .

3. Sezione da compilare <u>per tutti i richiedenti</u> il rimborso regionale.

☐ di **NON** ricoprire lo status di dipendente di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane, di distaccato o inviato in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

4. SPESE AMMESSE A RIMBORSO

4.1 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI VIAGGIO DI RIENTRO in Veneto, con provenienza diretta dall'estero, utilizzando MEZZI PUBBLICI:

A ☐ ELENCO DEI BIGLIETTI FERROVIARI DI 2^ CLASSE (compilare con descrizione e importo di ciascun biglietto utilizzato):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Spesa complessiva _____

B ☐ ELENCO DEI BIGLIETTI AEREI IN CLASSE ECONOMICA (compilare con descrizione e importo di ciascun biglietto utilizzato):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Spesa complessiva _____

4.2 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI VIAGGIO DI RIENTRO in Veneto, con provenienza diretta dall'estero, utilizzando MEZZI PRIVATI:

A ☐ ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CARBURANTE (compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Spesa complessiva _____

B ☐ ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI (compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Spesa complessiva _____

4.3 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE TRASPORTO MASSERIZIE in Veneto, con provenienza diretta dall'estero:

☐ ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DELLE SEGUENTI MASSERIZIE (compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Spesa complessiva _____

4.4 Sezione da compilare SOLO nel caso di richiesta di rimborso delle SPESE DI PRIMA SISTEMAZIONE, sostenute <u>entro 6 mesi dalla fissazione della prima residenza in Veneto</u>, con provenienza diretta dall'estero:

A ☐ ELENCO SPESE SOSTENUTE PER LOCAZIONE, dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al _ _/ _ _ / _ _ _ _ (compilare con descrizione e importo di ciascuna ricevuta fiscale):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Spesa complessiva _____

B ☐ ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE, in particolare per consumi di (luce, acqua, gas comprese eventuali spese di allacciamento delle utenze intestate al beneficiario), dal _ _/ _ _ / _ _ _ _ al giorno _ _/ _ _ / _ _ _ _:

- **luce** (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Spesa complessiva _____

- **acqua** (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Spesa complessiva _____

- **gas** (compilare con descrizione e importo per ciascuna fattura)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Spesa complessiva _____

5. SEZIONE DA COMPILARE PER TUTTI I RICHIEDENTI IL RIMBORSO REGIONALE

A ☐ che la certificazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare del sottoscritto, con riferimento all'anno 2020, ammonta a _____

B ☐ che la famiglia anagrafica del sottoscritto, come da nucleo familiare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta dell'ISEEE, risulta così composta:

INTESTATARIO SCHEDA: (cognome e nome) _____

CONIUGE: (cognome e nome) _____

FIGLIO/A: (cognome e nome) _____

FIGLIO/A: (cognome e nome) _____

FIGLIO/A: (cognome e nome) _____

ALTRO: (cognome e nome) _____

Il/La sottoscritto/a chiede, pertanto, l'assegnazione di un rimborso regionale per un totale complessivo di Euro _____

6. DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:

- Copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo familiare nell'anno 2020;
- Documentazione attestante l'origine veneta entro la terza generazione del richiedente:
  - in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero discendente dell'emigrato, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotte le copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela;
  - in caso di partecipante non comunitario, discendente dell'emigrato, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotte le copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- Copia dei documenti di spesa quietanzati sopra elencati;
- Copia del contratto di locazione registrato (in ipotesi di richiesta di rimborso dei canoni di locazione);
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018 (Allegato B);
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Il/La sottoscritto/a:

- autorizza la Regione del Veneto ad effettuare gli accertamenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione del rimborso, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il rimborso non sarà concesso o, se concesso, verrà revocato;
- dichiara di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali la Regione del Veneto si riserva di raccogliere, trattare e comunicare, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dall'istruttoria della domanda in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell'informativa che segue;
- si impegna a custodire i sottoindicati originali dei documenti oggetto di elencazione nella presente domanda, e ad esibirli al personale regionale ai fini della liquidazione del rimborso, pena la revoca dello stesso:
  - documenti originali relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso e relative quietanze;
  - contratto di locazione registrato, in copia autentica, in caso venga chiesto il rimborso dei canoni di locazione;
  - certificati originali relativi all'origine veneta degli ascendenti e del richiedente nati all'estero e ogni altro certificato rilasciato da autorità estera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
- chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:

  Cognome e Nome _____

  CAP _____ Via/Piazza _____ n. _____

  Comune _____ (Prov. _____)

  Telefono _____, fax _____

  e-mail _____

  PEC _____

- si impegna fin d'ora a comunicare eventuali variazioni di indirizzo, domicilio o recapito.

Luogo e data, _____

_____
(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per beneficiare della concessione di contributi per interventi socio assistenziali; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti ascendenti e componenti il nucleo familiare avverrà sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli altri soggetti del nucleo familiare e, ove possibile, i propri ascendenti, a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento implica l'acquisizione di dati personali relativi ad ascendenti e componenti il nucleo familiare del soggetto interessato, anche residenti all'estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del dell'art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato alla concessione di contributi regionali ai sensi della L.R. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

Il Dirigente Delegato
Dott. Claudio Pilerci

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 51 del 17/06/2021 pag. 1/1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente in _____, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R [(1)].

Data _____ Firma _____

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(1) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

(Codice interno: 451192)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 52 del 17 giugno 2021

Approvazione modulistica per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero anno 2021. Art. 9, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 viene approvata la modulistica per la presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni.

Il Direttore

VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, ed in particolare la Linea di intervento D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa Azione "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali";

VISTA la D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni;

RITENUTO di approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:

   - Domanda di assegnazione di contributo - **Allegato A**;
   - Scheda contenente descrizione analitica del progetto - **Allegato A1;**
   - Preventivo di spesa - **Allegato A2;**
   - Modulo di adesione in partnership - **Allegato A3;**
   - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, da compilare da parte di soggetti aventi sede in Italia o in Paesi UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A4**;
   - Modello di dichiarazione da compilare da parte di Comitati o Federazioni di associazioni venete aventi sede in Paesi extra UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A5**;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Claudio Pilerci

(La Deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 15 giugno 2021, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/6

Programma anno 2021.
Richiesta di assegnazione contributo per progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero. L.R. n. 2/2003 e s.m.i., art. 9.
DGR n. 771 del 15 giugno 2021.

Imposta di bollo se dovuta (€ 16,00)

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto _____, nato a_____il _____ domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____, fax n._____, e-mail _____, PEC _____, C.F. _____/P.IVA _____, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

CHIEDE

L'assegnazione di un contributo pari a €_____ per la realizzazione del progetto relativo alle iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero denominato

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme.

"_____", i cui contenuti e termini sono illustrati nella scheda descrittiva allegata alla presente.

[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Italia e/o Paese UE)**

oppure

[ ] A tal fine **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Paese extra-UE)**

DICHIARA CHE

- [ ] L'Ente/Associazione è iscritto/a al seguente registro regionale _____

  al n. _____;

  oppure

  [ ] L'Ente/Associazione è stato/a costituito/a in data _____;

  (se di interesse barrare la casella e compilare)

- l'iniziativa non persegue fini di lucro;

- [ ] l'iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il _____ e il _____;

  oppure

  [ ] l'iniziativa ha avuto inizio il _____ e terminerà il _____;

  (barrare e compilare la casella che interessa)

- [ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione opera/opererà in partnership con _____, con sede in _____, via _____, come risulta dal/i modulo/i di adesione allegato/i alla presente istanza;

oppure

[ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione non opererà in partnership con altri soggetti;

(barrare la casella che interessa e eventualmente compilare)

- L'iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto di quanto indicato nella Scheda contenente descrizione analitica del progetto;

- per la realizzazione dell'iniziativa si prevede una spesa complessiva pari a €_____, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l'indicazione della quota di autofinanziamento nella misura del ___ % ; nel caso in cui il contributo richiesto, per qualsiasi motivo, venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione dei costi;

- **[ ]** ha beneficiato, come da elenco allegato, di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

oppure

[ ] non ha beneficiato di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;

(barrare la casella che interessa)

- **[ ]** questo Ente/Associazione ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero";

oppure

[ ] questo Ente/Associazione non ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero;

(barrare la casella che interessa)

DICHIARA ALTRESI'

- di prendere atto che l'uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell'informativa che segue;
- di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Ente/Associazione rappresentato/a decadrà dai benefici eventualmente concessi[2].

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Scheda contenente descrizione analitica del progetto (Allegato A1);
- Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);
- N. ___ moduli di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto, sottoscritti dai partner in originale (Allegato A3);
- dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A4);
- dichiarazione per i soggetti aventi sede in Paesi extra UE, da parte del legale rappresentante relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A5);
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche;
- copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;

[2] Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. medesimo.

- eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 2/2003;
- copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda.

Luogo e data, _____

Timbro e firma

del Legale rappresentante

_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

Il Dirigente Delegato
Dott. Claudio Pilerci

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/2

SCHEDA DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

A. TITOLO DEL PROGETTO

_____
_____

B. OBIETTIVO

_____
_____
_____
_____

C. COORDINATORE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

D. REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE

Inizio _____ (gg/mm/aa) Termine_____ (gg/mm/aa)

Periodo _____

F. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA *(indicare l'iniziativa principale prevista nel progetto; barrare una sola opzione)*

Convegno/Congresso **[ ]**
Seminario **[ ]**
Mostra **[ ]**
Manifestazione **[ ]**
Spettacolo **[ ]**
Celebrazione **[ ]**
Rassegna/Festival **[ ]**
Altro (specificare) **[ ]** _____

G. SUPPORTI PROGETTUALI

Pubblicazioni/atti/cataloghi **[ ]**
Supporti multimediali **[ ]**
Produzione audiovisiva **[ ]**

H. MODALITA' E LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

Precisare la piattaforma utilizzata se il progetto è organizzato on line _____

Oppure:

Stato _____ Città _____ Provincia _____

Indirizzo _____

(*In caso di più luoghi, specificare quali)*

I. SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE[1] *(indicare quali)*

Conferenza stampa **[ ]**
Inaugurazione **[ ]**
Pubblicazioni **[ ]**
Materiale promozionale **[ ]**

L. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Luogo e data, _____

Timbro e firma

[1] L'eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto previa autorizzazione della competente struttura regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/2

PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

Voci di spesa	Quantità	Val. unitario	Val. totale
A) Costi di preparazione			
1. Progettazione (dipendenti e collaboratori)			
2. Elaborazione testi e dispense			
3. Pubblicizzazione/promozione del progetto			
B) Costi di realizzazione			
1. Docenza			
2. Personale amministrativo			
3. Collaborazioni esterne			
4. Locazione locali			
5. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento			
6. Utilizzo locali (spese per pulizia)			
7. Attrezzature: noleggi			
8. Materiali di consumo			
9. Spese postali e telefoniche			
10.Vitto			
11.Alloggio			
12.Trasporto			
13.Spese tipografiche, editoriali, per materiale multimediale, produzioni televisive e spazi radiofonici (non aventi carattere promozionale o di pubblicizzazione del progetto, in quanto ricomprese al punto 2)			
14. Costi dei servizi per progetti on line (ad es. hosting, noleggio piattaforma, ecc.)			
15.Altro (specificare)			

- **Spesa totale** [1] € _____

[1] **L'iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 2.000,00.**

Allegato A2 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 2/2

- Spesa a carico del soggetto proponente in forma di autofinanziamento € _____

  Spesa a carico del/dei partners € _____

  Spesa coperta da altre fonti di finanziamento

  - Finanziamenti pubblici € _____
  - Finanziamenti privati € _____
  - Sponsorizzazioni € _____
  - Altro (specificare quali)

    _____ € _____

    _____ € _____

- **Contributo chiesto alla Regione del Veneto** [2] € _____
  (%_____del costo complessivo)

Luogo e data, _____

Timbro e firma
del legale rappresentante

_____

[2] **Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento e comunque non può superare l'80% del costo complessivo del progetto**.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A3 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/1

Modulo di adesione in partnership
(da allegare all'istanza di contributo)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____ fax n. _____, e-mail _____, PEC _____ C.F_____/P.IVA_____, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10

DICHIARA

- di aderire al progetto denominato _____ presentato dal soggetto proponente _____
- di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
    - progettazione/preparazione
    - docenza
    - altro (esclusa l'attività di coordinamento, direzione, segreteria amministrativa e amministrazione)

per un budget di euro _____
(compilazione eventuale)

Luogo e data, _____

Timbro dell'Ente/Associazione partner e firma in originale
del Legale rappresentante

<u>Allegare copia documento d'identità in corso di validità</u>

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A4 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno **dei seguenti membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. N. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A5 al Decreto n. 52 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER COMITATI/FEDERAZIONI aventi sede in Paesi Extra UE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____,

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti **componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale** negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, **aventi sede all'estero**:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno dei seguenti **membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e dei soggetti riportati negli elenchi

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, aventi sede all'estero;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

(Codice interno: 451193)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 53 del 17 giugno 2021

Approvazione modulistica per la presentazione di progetti relativi a iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta anno 2021. L.R. n. 8/2008, art. 2.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 viene approvata la modulistica per la presentazione di progetti per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta.

Il Direttore

VISTO l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8;

VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, ed in particolare la Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" e la relativa Azione "Promozione di manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo";

VISTA la D.G.R. n. 773 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta;

RITENUTO di approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:

   - Domanda di assegnazione di contributo - **Allegato A**;
   - Scheda contenente descrizione analitica del progetto - **Allegato A1;**
   - Preventivo di spesa - **Allegato A2;**
   - Modulo di adesione in partnership - **Allegato A3;**
   - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, da compilare da parte di soggetti aventi sede in Italia o in Paesi UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A4**;
   - Modello di dichiarazione da compilare da parte di Comitati o Federazioni di associazioni venete aventi sede in Paesi extra UE, relativa all'applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - **Allegato A5**;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Claudio Pilerci

(La Deliberazione della Giunta Regionale n. 773 del 15 giugno 2021, è pubblicata in parte seconda-sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/6

Programma anno 2021.
Richiesta di assegnazione contributo per progetti di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta. L.R. n. 8/2008, art. 2.
DGR n. 773 del 15 giugno 2021.

Imposta di bollo se dovuta (€ 16,00)

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto _____, nato a_____il _____ domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____, fax n._____, e-mail _____, PEC _____, C.F. _____/P.IVA _____, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo"

CHIEDE

L'assegnazione di un contributo pari a €_____ per la realizzazione del progetto relativo alle iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta denominato

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme.

"_____", i cui contenuti e termini sono illustrati nella scheda descrittiva allegata alla presente.

[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Italia e/o Paese UE)**

oppure

[ ] A tal fine **(Barrare solo se soggetto con sede legale in Paese extra-UE)**

DICHIARA CHE

- [ ] L'Ente/Associazione è iscritto/a al seguente registro regionale _____

  al n. _____;

  oppure

  [ ] L'Ente/Associazione è stato/a costituito/a in data _____;

  (se di interesse barrare la casella e compilare)

- l'iniziativa non persegue fini di lucro;

- [ ] l'iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il _____ e il _____;

  oppure

  [ ] l'iniziativa ha avuto inizio il _____ e terminerà il _____;

  (barrare e compilare la casella che interessa)

- [ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione opera/opererà in partnership con _____, con sede in _____, via _____, come risulta dal/i modulo/i di adesione allegato/i alla presente istanza;

oppure

[ ] per la realizzazione dell'iniziativa questo Ente/Associazione non opererà in partnership con altri soggetti;

(barrare la casella che interessa e eventualmente compilare)

- L'iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto di quanto indicato nella Scheda contenente descrizione analitica del progetto;

- per la realizzazione dell'iniziativa si prevede una spesa complessiva pari a €_____, di cui si allega previsione articolata per le diverse voci, con l'indicazione della quota di autofinanziamento nella misura del ___ % ; nel caso in cui il contributo richiesto, per qualsiasi motivo, venga ridotto, la stessa percentuale di cofinanziamento deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione dei costi;

- **[ ]** ha beneficiato, come da elenco allegato, di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 8/2008;

oppure

[ ] non ha beneficiato di finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 8/2008;

(barrare la casella che interessa)

- **[ ]** questo Ente/Associazione ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero";

oppure

[ ] questo Ente/Associazione non ha come finalità statutaria principale la "promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero;

(barrare la casella che interessa)

DICHIARA ALTRESI'

- di prendere atto che l'uso dei propri dati personali e dei dati di soggetti terzi avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell'informativa che segue;
- di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Ente/Associazione rappresentato/a decadrà dai benefici eventualmente concessi[2].

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Scheda contenente descrizione analitica del progetto (Allegato A1);
- Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto (Allegato A2);
- N. ___ moduli di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto, sottoscritti dai partner in originale (Allegato A3);
- dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A4);
- dichiarazione per i soggetti aventi sede in Paesi extra UE, da parte del legale rappresentante relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 e dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato A5);
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche;
- copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;

[2] Nel caso di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. medesimo.

- eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n. 8/2008;
- copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda.

Luogo e data, _____

Timbro e firma

del Legale rappresentante

_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(*ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 2 della L.R. 25 luglio 2008 n. 8; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 8/2008.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

Il Dirigente Delegato
Dott. Claudio Pilerci

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/2

SCHEDA DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

A. TITOLO DEL PROGETTO

_____
_____

B. OBIETTIVO

_____
_____
_____
_____

C. COORDINATORE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

D. REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

E. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE

Inizio _____ (gg/mm/aa) Termine_____ (gg/mm/aa)

Periodo _____

F. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA *(indicare l'iniziativa principale prevista nel progetto; barrare una sola opzione)*

Convegno/Congresso **[ ]**
Seminario **[ ]**
Mostra **[ ]**
Manifestazione **[ ]**
Spettacolo **[ ]**
Celebrazione **[ ]**
Rassegna/Festival **[ ]**
Altro (specificare) **[ ]** _____

Allegato A1 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 2/2

G. SUPPORTI PROGETTUALI

Pubblicazioni/atti/cataloghi **[ ]**
Supporti multimediali **[ ]**
Produzione audiovisiva **[ ]**

H. MODALITA' E LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

Precisare la piattaforma utilizzata

_____

I. SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE[1] *(indicare quali)*

Conferenza stampa **[ ]**
Inaugurazione **[ ]**
Pubblicazioni **[ ]**
Materiale promozionale **[ ]**

L. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Luogo e data, _____

Timbro e firma

[1] L'eventuale materiale pubblicitario/promozionale deve recare il marchio della Regione del Veneto previa autorizzazione della competente struttura regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/2

PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(da allegare all'istanza di contributo)

Voci di spesa	Quantità	Val. unitario	Val. totale
A) Costi di preparazione			
1. Progettazione (dipendenti e collaboratori)			
2. Elaborazione testi			
3. Pubblicizzazione/promozione del progetto			
B) Costi di realizzazione			
1. Docenza			
2. Personale amministrativo			
3. Collaborazioni esterne			
4. Locazione locali			
5. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento			
6. Utilizzo locali (spese per pulizia)			
7. Attrezzature: noleggi			
8. Materiali di consumo			
9. Spese postali e telefoniche			
13.Spese tipografiche, editoriali, per materiale multimediale, produzioni televisive e spazi radiofonici (non aventi carattere promozionale o di pubblicizzazione del progetto, in quanto ricomprese al punto 2)			
14. Costi dei servizi per progetti on line (ad es. hosting, noleggio piattaforma, ecc)			
15.Altro (specificare)			

- **Spesa totale** [(1)] € _____

_____

[(1)] **L'iniziativa deve prevedere un costo pari almeno a € 2.000,00.**

Allegato A2 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 2/2

- Spesa a carico del soggetto proponente in forma di autofinanziamento € _____

  Spesa a carico del/dei partners € _____

  Spesa coperta da altre fonti di finanziamento

  - Finanziamenti pubblici € _____
  - Finanziamenti privati € _____
  - Sponsorizzazioni € _____
  - Altro (specificare quali)

    _____ € _____

    _____ € _____

- **Contributo chiesto alla Regione del Veneto** [2] € _____
  (%_____del costo complessivo)

Luogo e data, _____

Timbro e firma
del legale rappresentante

_____

[2] **Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 5.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento e comunque non può superare l'80% del costo complessivo del progetto.**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A3 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/1

Modulo di adesione in partnership
(da allegare all'istanza di contributo)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso _____ in qualità di legale rappresentante[1] dell'Ente/Associazione _____ (natura giuridica _____), con sede legale in _____, via _____, tel. n._____ fax n. _____, e-mail _____, PEC _____ C.F_____/P.IVA_____, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo"

DICHIARA

- di aderire al progetto denominato _____ presentato dal soggetto proponente _____
- di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
    - progettazione/preparazione
    - docenza
    - altro (esclusa l'attività di coordinamento, direzione, segreteria amministrativa e amministrazione)

per un budget di euro _____
(compilazione eventuale)

Luogo e data, _____

Timbro dell'Ente/Associazione partner e firma in originale
del Legale rappresentante

Allegare copia documento d'identità in corso di validità

[1] Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura in originale o copia conforme

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A4 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno **dei seguenti membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. N. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A5 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 1/2

Legge regionale 11 maggio 2018, n.16
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

MODULO PER COMITATI/FEDERAZIONI aventi sede in Paesi Extra UE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, in qualità di legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____,

Dichiara

ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ognuno dei seguenti **componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale** negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, **aventi sede all'estero**:

COGNOME E NOME (1)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

Allegato A5 al Decreto n. 53 del 17/06/2021 pag. 2/2

Dichiara inoltre

ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", che nei confronti del **dichiarante**, nonché del **Direttore Tecnico** e di ognuno dei seguenti **membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale,** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011:

COGNOME E NOME (2)	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, infine:
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R (3).

Data _____ Firma _____

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e dei soggetti riportati negli elenchi

(1) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante e dei componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, aventi sede all'estero;

(2) Nell'elenco ricomprendere i dati del dichiarante nonché del Direttore Tecnico e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio Sindacale, dei suddetti Enti, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo;

(3) L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 451599)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 72 del 22 giugno 2021

Elezione del Garante regionale dei diritti della persona. Avviso di riapertura termini per la presentazione di proposte di candidatura.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Relatore il Vicepresidente Nicola Ignazio Finco

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona" istituisce il Garante regionale dei diritti della persona.

Il Garante, secondo quanto dispone l'articolo 1, comma 2, della legge sopra citata esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'articolo 3, comma 1, della l.r. 37/2013 dispone che il Garante venga eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni e, successivamente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

Il Consiglio regionale ha eletto l'attuale Garante con la deliberazione n. 68 del 12 giugno 2018. Poiché il giuramento è avvenuto nella seduta del Consiglio regionale tenutasi il 26 giugno 2018, il mandato dell'attuale Garante verrà a scadenza il 26 giugno 2021.

Con la pubblicazione sul BUR n. 189 del 4 dicembre 2020 dell'avviso n. 54 del 25 novembre 2020 si era aperta la procedura per l'elezione del nuovo del Garante regionale dei diritti della persona.

L'elezione del nuovo Garante è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale l'8 giugno 2021 ma non si è proceduto all'elezione.

Con la deliberazione legislativa, approvata in data odierna, "Disposizioni in materia di elezione del garante regionale dei diritti della persona", all'articolo 1, vengono riaperti i termini per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante.

La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", all'articolo 5, comma 2, prevede, in sintesi, che per le nomine e designazioni per le quali non vi sia un termine previsto, cioè ancorato a una scadenza, il termine per la presentazione di proposte di candidatura venga comunque reso noto mediante avviso pubblico.

Considerato che l'articolo 1, comma 3, proroga l'organo in scadenza per un massimo di 45 giorni, e cioè fino al 10 agosto 2021, e che il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce la durata della riapertura del termine in 15 giorni si ritiene opportuno prevedere per il 25 giugno 2021 la data di pubblicazione dell'avviso determinando così il termine per la presentazione di proposte di candidatura nel giorno 10 luglio 2021.

Considerato, inoltre, che presso la Giunta non risulta presente una struttura competente per materia a predisporre l'avviso relativo a tale riapertura di termini, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale, per tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell'avviso relativo a detta elezione (Allegato A).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona";

- vista la deliberazione legislativa n. 18 del 22 giugno 2021 "Disposizioni in materia di elezione del garante regionale dei diritti della persona" approvata in data odierna";

- vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare l'avviso per la riapertura dei termini della presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona (Allegato A);

3) di stabilire il termine per la presentazione di proposte di candidatura nel 10 luglio 2021

4) di far pubblicare l'avviso di cui al punto 1) sul BURVET;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Il Servizio Attività e rapporti istituzionali provvederà all'esecuzione della presente deliberazione.

(L'Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 25 giugno 2021 è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 451221)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 767 del 15 giugno 2021

Istituzione del percorso formativo per Accompagnatore di media montagna - biennio 2021-2022 (LR n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni).

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce un corso di formazione per Accompagnatore di media montagna per il biennio 2021-22, attivando il percorso formativo e approvando i corrispondenti programmi didattici. Il corso viene istituito e organizzato in collaborazione con il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con LR n. 1/2005, come modificata dalla LR n. 18/2013, in attuazione delle leggi quadro nazionali n. 6/1989 e n. 81/1991 ha disciplinato la professione di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna.

In particolare l'art. 8 della L.R. n. 1/2005 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. I corsi di formazione sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale, per la loro organizzazione, della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, di seguito denominato "Collegio".

L'ammissione ai corsi, che sono istituiti dalla Regione del Veneto almeno ogni due anni, è subordinata alla presentazione di un curriculum escursionistico minimo e al superamento di una prova attitudinale pratica di preselezione.

Il Collegio, con nota n. 95 del 17/5/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 224039, ha chiesto alla Regione di istituire un corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna per il biennio 2021-2022.

Con la stessa nota, il Collegio ha chiesto di indire la prova dimostrativa attitudinale pratica al fine di regolamentare l'accesso al corso e ha trasmesso il programma della prova di preselezione, lo schema di curriculum escursionistico minimo da presentare in allegato alla domanda di partecipazione alla prova di preselezione, il programma del successivo corso di formazione e il preventivo di spesa di massima per il suo svolgimento.

Si intende pertanto istituire il percorso formativo 2021-2022 per Accompagnatore di media montagna, approvando i relativi programmi e affidandone l'organizzazione al Collegio, rispondendo così alle aspettative manifestate dai numerosi soggetti interessati alla professione.

Con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, si provvederà ad approvare il preventivo di massima del corso, il modello di domanda di partecipazione alle preselezioni e lo schema di curriculum escursionistico minimo.

Senza alcun onere per la Regione, l'intero ammontare dei costi di preselezione sarà finanziato con le quote di iscrizione versate dai candidati, mentre la copertura finanziaria del corso avverrà con il versamento delle quote di iscrizione degli allievi ammessi, che si suddivideranno la spesa prevista nel preventivo di massima.

Le quote di partecipazione effettivamente a carico di ciascun candidato verranno definitivamente determinate dal Collegio alla conclusione del percorso formativo, sulla base della relazione e rendicontazione finale che il Collegio stesso produrrà alla Regione.

Le domande per la partecipazione alle preselezioni dovranno pervenire alla Regione del Veneto, complete di curriculum escursionistico minimo, entro il giorno 31 agosto 2021.

In data 22 settembre 2021 si riunirà la Commissione per l'esame del curriculum escursionistico dei candidati.

Alle prove pratiche attitudinali, che si svolgeranno nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2021 in località che sarà individuata e tempestivamente comunicata ai candidati dal Collegio, parteciperanno i soli candidati il cui curriculum escursionistico minimo sarà valutato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

Il corso di formazione inizierà nel mese di novembre 2021 e terminerà nel mese di novembre 2022, per un numero complessivo di 62 giornate di istruzione. Le date indicate nel programma del corso si intendono indicative e potranno variare in base alle condizioni climatiche e di praticabilità dei luoghi, nonché agli impegni e alla disponibilità dei docenti e degli esaminatori.

In ragione di quanto sopra esposto, si propone di istituire il percorso formativo 2021-22 per Accompagnatore di media montagna, approvando il programma delle prove attitudinali tecnico-pratiche di preselezione come riportato in **Allegato A**, l'avviso per la presentazione delle domande di ammissione alle prove di preselezione come riportato in **Allegato B e** il programma del corso di formazione 2021-22 come riportato in **Allegato C**, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Su proposta del Collegio, si intende inoltre stabilire nella misura di Euro 250,00 la quota di partecipazione pro-capite alle prove di preselezione, importo che dovrà essere versato dai candidati direttamente al Collegio all'atto di presentazione delle domande, a parziale copertura delle spese che il Collegio stesso dovrà sostenere per l'allestimento delle prove.

La partecipazione alla preselezione è quindi subordinata:

- alla presentazione di apposita domanda e di idoneo curriculum escursionistico da compilarsi secondo gli schemi che verranno approvati con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
- alla presentazione di certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria competente che attesti l'idoneità all'attività sportiva agonistica attinente l'alpinismo;
- al versamento dell'importo di Euro 250,00 a favore del Collegio, a titolo di quota di partecipazione alle preselezioni.

Il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione dell'attività formativa svolta e delle relative prove d'esame, che dovranno concludersi entro il 2022.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della LR n. 1/2005 e dalla successiva DGR n. 3077 del 21/10/2008, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione d'esame è riconosciuto il gettone di presenza nella misura di Euro 100,00, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai sensi dell'art. 187 della LR n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale, in fase di preselezione e di esami finali, limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame per la valutazione dei candidati disciplinata dall'art. 9 della LR n. 1/2005, con riferimento a gettoni di presenza e rimborsi spese. L'importo di spesa verrà determinato a posteriori al termine dei lavori della Commissione d'esame ed è stimato in una somma non superiore a Euro 5.000,00.

I percorsi formativi destinati alle professioni della montagna rientrano nell'obiettivo complementare DEFR 2021-2023 06.01.04 "Programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica legate alle professioni della montagna", di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11 gennaio 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la LR n. 39/2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la LR n. 1/2005, come modificata dalla LR n. 18/2013;

VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012, come modificato dalla LR n. 14/2016;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTE le leggi regionali n. 39/2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", n. 40/2020 "Legge di stabilità regionale 2021" e n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11/1/2021;

VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine n. 95 del 17/5/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 224039 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione Accompagnatore di media montagna biennio 2021-22, che si svolgerà in base al seguente calendario indicativo di massima:

    - esame curriculum escursionistico dei candidati, da tenersi il giorno 22 settembre 2021;
    - prova attitudinale pratica di preselezione per l'ammissione al corso, discussione curriculum e valutazione dei risultati, da tenersi nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2021;
    - corso di formazione 2021-22, da tenersi nel periodo da novembre 2021 a novembre 2022;

3. di indire, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 1/2005, la prova attitudinale pratica per l'ammissione al corso di formazione 2021-22, secondo il calendario di massima di cui al punto 2, autorizzando il Direttore della Direzione Beni Attività culturali Sport a disporre, con propri atti, eventuali variazioni di date se rese necessarie da comprovate motivazioni tecnico-organizzative; il superamento della prova di preselezione dà la facoltà di partecipare al corso di formazione;
4. di affidare al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine l'organizzazione e lo svolgimento del percorso formativo;
5. di approvare il programma della prova attitudinale pratica di preselezione come riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'avviso per la presentazione delle domande di ammissione alle prove di preselezione come riportato in **Allegato B,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il programma del corso di formazione 2021-2022 come riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che la partecipazione alla prova attitudinale pratica di preselezione è subordinata:

    - alla compilazione di apposita domanda da inviare alla Giunta regionale entro il 31 agosto 2021, secondo le modalità previste dall'art. 8 della LR n. 1/2005 e in conformità allo schema che verrà approvato con provvedimento dirigenziale;
    - alla presentazione di idoneo curriculum escursionistico che dovrà pervenire contestualmente alla domanda e in conformità allo schema che verrà approvato con provvedimento dirigenziale;
    - alla presentazione di certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria competente, che attesti l'idoneità fisica del candidato a sostenere la prova di preselezione o comunque all'attività sportiva a livello agonistico attinente l'alpinismo;
    - al versamento dell'importo di Euro 250,00 a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine a titolo di quota di partecipazione alle preselezioni;

7. di richiedere come condizione, al Consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, la stipula di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni ai candidati ammessi alla prova di preselezione per Accompagnatori di media montagna e al successivo corso di formazione;
8. di stabilire che le quote di partecipazione al corso di formazione effettivamente a carico di ciascun candidato saranno definitivamente determinate dal Collegio Regionale Veneto Guide Alpine alla conclusione del percorso formativo, sulla base della relazione e rendicontazione finale che il Collegio stesso produrrà alla Regione;
9. di stabilire che il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine dovrà tenere adeguatamente informata la Regione dell'attività formativa svolta e delle prove d'esame, che dovranno concludersi entro il 2022;
10. di stabilire che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della LR n. 1/2005 e con successiva DGR n. 3077 del 21/10/2008, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione d'esame è riconosciuto il gettone di presenza nella misura di Euro 100,00, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai sensi dell'art. 187 della LR n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni;
11. di stabilire che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, LR 10/06/1991, n. 12 - art. 4, c.1, LR 07/11/1995, n. 43) del bilancio regionale di previsione 2021-2023, verrà determinato a posteriori al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall'art. 9 della LR 1/2005 ed è stimato in una somma non superiore a Euro 5.000,00;

12. di dare atto che la Direzione Beni Attività culturali e Sport ha provveduto a verificare che il capitolo di cui al precedente punto ha sufficiente capienza;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine perché ne dia la massima diffusione agli interessati, incaricandolo di comunicare tempestivamente ai candidati ammessi le località di svolgimento delle prove tecnico-pratiche;
15. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016;
16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Il decreto della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 194 del 21 giugno 2021, è pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 767 del 15 giugno 2021

PROGRAMMA DELLE PROVE ATTITUDINALI TECNICO-PRATICHE

SVOLGIMENTO DELLE PROVE**:** 22 settembre 2021 e 11-12-13 ottobre 2021

L'accesso alla formazione di Accompagnatore di Media Montagna è subordinato al superamento di prove attitudinali le cui modalità di svolgimento, nel rispetto del presente standard, sono definite dalla struttura della Regione competente in materia, mentre l'organizzazione e la gestione è affidata al Collegio delle Guide Alpine, Maestri di Alpinismo, Accompagnatori di Media Montagna che opera in autonomia o avvalendosi di eventuali soggetti pubblici presenti sul territorio. Alle prove possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla LR n. 1/2005, art. 6 comma 3 bis. Il Collegio si atterrà ai predetti criteri e parametri.

Le prove selettive consistono in:
I. presentazione di un Curriculum escursionistico minimo;
II. prova tecnico-pratica;
III. test culturale;
IV. colloquio, discussione del curriculum, motivazioni professionali, titoli.

Il curriculum deve pervenire assieme alla domanda entro i termini e con le stesse modalità previste per l'invio della domanda; dovrà essere compilato in base allo schema che sarà approvato con successivo decreto dirigenziale.
In caso di curriculum insufficiente, il candidato non potrà partecipare alla prova di preselezione.
I punteggi (da 1 a 20 punti) per i curriculum che risulteranno almeno sufficienti, saranno attribuiti su insindacabile giudizio della commissione in relazione alla completezza e alla ampiezza del curriculum presentato.
La prova tecnico-pratica ha la durata di un giorno, il colloquio, con discussione del curriculum, delle motivazioni professionali e dei titoli, ha la durata di uno o due giorni.

DESCRIZIONE DELLE PROVE

PROVA TECNICO-PRATICA
Percorso escursionistico con dislivello complessivo minimo in salita di 1500 m con zone Test.
Si richiede:
• prova di velocità in salita – dislivello di 700 m da realizzare in meno di 50 minuti;
• prova di velocità in discesa – dislivello di 300 m da realizzare in meno di 20 minuti;
• regolarità di percorrenza della traccia – la prova consiste nel mantenere l'andatura indicata dalla commissione in metri di dislivello orari;
• tecnica e sicurezza (queste valutazioni possono avvenire anche tramite un circuito definito e a sé stante rispetto al percorso escursionistico);
• qualità e pertinenza abbigliamento e materiali;
• capacità di orientamento generale, lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici con mezzi tradizionali (bussola altimetro) collegando dei punti indicati sulla carta al di fuori della rete sentieristica istituzionale (non è consentito l'uso di mezzi elettronici: bussole, altimetri, GPS – a tal fine è obbligatorio presentarsi alle prove di preselezione muniti di un telefono cellulare tradizionale – non smartphone – per consentire le chiamate di soccorso, ma che non abbia la possibilità di utilizzare app cartografiche né internet).
Il percorso richiede: ottima conoscenza dell'ambiente montano, ottime capacità di orientamento, ottime conoscenze di topografia, cartografia, ottima condizione fisica.
Qualità / pertinenza abbigliamento e materiali zaino: sarà effettuata una verifica sulle attrezzature usate o di cui sono dotati i candidati.

TEST CULTURALE
Si tratta di un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell'escursionismo e alla frequentazione dell'ambiente montano a titolo ambientale/turistico/sportivo/ricreativo.

COLLOQUIO
Il colloquio orale prevede discussione del curriculum escursionistico ed esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione del curriculum mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili. Nel caso in cui la commissione rilevasse durante il colloquio che quanto riportato nel curriculum escursionistico non corrisponde a verità, potrà rivalutare il punteggio assegnato in fase di prima valutazione dello stesso.
All'interno del percorso, in relazione a pregresse attività formative e di studio certificate, potranno essere riconosciuti crediti formativi che, comunque, non possono essere superiori al 15% delle ore totali di durata del corso.
I crediti riconoscibili attengono esclusivamente ad argomenti teorici.

AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

Per la valutazione finale delle prove selettive sono attribuiti:
- 50 punti alla prova pratica;
- 50 punti ripartiti come di seguito:
  - 20 punti al curriculum;
  - 20 punti al test culturale;
  - 10 punti per il colloquio;
- ulteriori 12 punti per titoli professionali documentati.

L'ammissione al corso di formazione si intende conseguita se il candidato riporta almeno 30 punti su 50 in ciascuna delle categorie di prove.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PERCORSO ESCURSIONISTICO

La prova pratica mira a evidenziare sufficienti doti fisiche e pratiche necessarie a intraprendere il cammino formativo per la professione di A.M.M.; non vuole pertanto in alcun modo rappresentare una sorta di gara (trail running), bensì evidenziare le capacità dei candidati di muoversi agevolmente e autonomamente in ambito montano escursionistico, dimostrando, all'occorrenza, capacità di gestione delle diverse situazioni possibili tipiche di questi contesti.
Ciascun esaminato partirà all'inizio della sua prova con un punteggio pari a 50 punti, che andranno poi a "scalare" nel momento in cui verranno commessi degli errori.
La prova sarà così strutturata:
− il percorso dovrà essere compiuto entro un tempo massimo (stabilito dalla commissione e comunicato prima dell'inizio della prova stessa a ciascun candidato), oltre il quale verranno tolti 1 punto ogni due minuti di ritardo, fino a un massimo di 30 punti.
− il percorso prevede il passaggio su diversi check point obbligatori, chiaramente indicati sulla cartina che verrà consegnata a ciascun partecipante; il mancato passaggio per uno di questi comporta la perdita di 10 punti (20 se ne vengono saltati 2, 30 se ne vengono saltati 3, etc);
− nell'ambito dell'esame pratico complessivo vi sono alcune sezioni definite "prove speciali", nelle quali si valuteranno nello specifico la performance in salita e discesa (velocità) e la capacità di mantenere un passo regolare in salita.

Anche queste prove, se non correttamente svolte, comportano delle penalità così strutturate:

• PROVA DI REGOLARITA': Obiettivo della prova è collegare due punti mantenendo un ritmo di camminata tale da superare un certo numero di metri di dislivello/ora; la commissione, sulla base di tale andatura, definirà il tempo esatto necessario a completare il percorso tra i due punti della prova speciale, tempo che, ovviamente, non verrà comunicato agli esaminandi. Chi arriva troppo presto o troppo tardi rispetto al tempo esatto, perde un punto ogni 2 minuti di errore (fino a 1' e 59" di scarto in più o in meno il tempo viene considerato corretto).
Il percorso NON verrà comunicato ai candidati, a cui verrà semplicemente chiesto di procedere con un ritmo di X metri/ora, fino a quando verrà comunicata loro la fine di questa prova.
• PROVA DI RESISTENZA (VELOCITA' IN SALITA): Obiettivo della prova è completare un percorso tra due punti nel minor tempo possibile; si tratta di un dislivello di 700 metri in salita da compiersi in tempo massimo di 50 minuti. Oltre i primi 2 minuti di scarto, ogni due minuti di ritardo si accumula una penalità pari a 1 punto. A parità di punteggio complessivo al termine dell'esame, verrà considerato anche il tempo della prova speciale di salita, dando la precedenza al candidato con il tempo inferiore.
• PROVA DI VELOCITA' IN DISCESA: Obiettivo della prova è completare un percorso tra due punti nel minor tempo possibile; si tratta di un dislivello di 300 metri in discesa da compiersi in tempo massimo di 20 minuti. Oltre i primi 2 minuti di scarto, ogni due minuti di ritardo si accumula una penalità pari a 1 punto. A parità di punteggio complessivo al termine dell'esame, verrà considerato anche il tempo della prova speciale di discesa, dando la precedenza al candidato con il tempo inferiore.
• PROVA DI ORIENTAMENTO: verrà richiesto di completare un percorso tra diversi punti con un itinerario scelto dal candidato sulla base della lettura della cartina. La prova consiste nel raggiungere i punti nell'ordine definito e nel compiere il percorso entro un tempo massimo indicato dalla commissione esaminatrice.
Oltre i primi 2 minuti di scarto, ogni due minuti di ritardo si accumula una penalità pari a 1 punto. In questo caso il tempo è calcolato su tempi di camminata "normali" pari a 400 metri di dislivello/ora. A conclusione del percorso i candidati saranno chiamati a dare prova di capacità e di utilizzo della bussola (azimuth): sarà richiesta la rilevazione di tre punti, ogni errore darà luogo a 2 punti di penalità.
• DOTAZIONE PERSONALE - EQUIPAGGIAMENTO E ZAINO: Prima della partenza, a ogni candidato sarà controllato il materiale contenuto nello zaino e la qualità dell'abbigliamento scelto. La commissione può assegnare delle penalità fino a 5 punti se non ritiene l'attrezzatura e l'abbigliamento pertinenti e/o adeguati; nel caso invece l'attrezzatura si riveli assolutamente non idonea all'effettuazione del percorso e tale da mettere in pericolo il candidato, la commissione può decidere di escludere il candidato dal sostenimento della prova.
A parità di punteggio verrà scelto il candidato che avrà, nell'ordine, raggiunto i seguenti risultati:
1. miglior tempo complessivo;
2. miglior tempo nella prova speciale in salita;
3. miglior tempo nella prova speciale in discesa;
4. miglior tempo nella prova speciale di orientamento.

La sequenza sopra indicata rispetta l'ordine di importanza delle singole prove, per cui si valuteranno i risultati successivi solo in caso di ex-aequo del primo risultato e comunque, sempre, in sequenza.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TEST CULTURALE

Il test culturale, a crocette, con un totale di 40 domande, avrà un punteggio massimo di 20 punti. Le penalità derivanti da ogni errore saranno calcolate proporzionalmente in base al rapporto tra punteggio massimo e numero di domande; ogni risposta sbagliata darà una penalità di 0,5 punti.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI COLLOQUIO

Il colloquio ha funzione di approfondimento e discussione sul curriculum, verterà inoltre sulle motivazioni che hanno portato il candidato a concorrere per accedere alla professione di Accompagnatore di Media Montagna.
Il punteggio massimo di questa prova è di 10 punti, a insindacabile giudizio della commissione.
Per i titoli attinenti (che vanno documentati) sono assegnati inoltre i seguenti punteggi (ulteriori rispetto ai 10 punti di colloquio):
- laurea in una materia pertinente: 3 punti
- maestri di sci: 3 punti
- titolati CAI: 3 punti
- figure professionali turistiche regionali/provinciali: 3 punti.

Parteciperanno al Corso di Formazione per Accompagnatore di Media Montagna i primi 20 classificati, valutati come idonei, con il punteggio più alto.

In caso di ritiro di candidati ammessi prima dell'inizio del corso, saranno ripescati i candidati valutati come idonei, sempre in ordine di punteggio.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 767 del 15 giugno 2021

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE

È indetta una prova dimostrativa attitudinale di preselezione per l'accesso al corso di formazione per Accompagnatore di media montagna 2021 – 2022.

La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo approvato con decreto dirigenziale e reso disponibile nel sito della Regione, va presentata **entro e non oltre il giorno 31 agosto 2021**:

- per posta elettronica certificata (PEC) al seguente unico indirizzo istituzionale: *beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it* (mezzo preferibile)
- per posta raccomandata (in tal caso il rispetto del termine sarà rilevato dalla data del timbro postale) all'indirizzo: Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia.

Per la spedizione PEC è necessario seguire le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
con l'avvertenza che istanze presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate. È consigliato fare attenzione in particolare ai formati ammessi per gli allegati.

Le domande di ammissione dei candidati alle prove dovranno contenere, a pena di esclusione, il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente, che dovrà attestare l'idoneità del candidato a svolgere la professione di Accompagnatore di Media Montagna o comunque l'attività sportiva attinente l'alpinismo.

Le domande di ammissione dovranno inoltre contenere il curriculum escursionistico dei candidati, che sarà valutato dai componenti l'apposita commissione d'esame. Il curriculum escursionistico deve contemplare lo svolgimento della seguente attività minima:
• almeno 50 (cinquanta) escursioni diverse delle quali almeno 10 (dieci) con un dislivello in salita complessivo di 1500 mt. e, delle restanti, almeno 20 (venti) con un dislivello in salita complessivo di 1000 mt;
• almeno tre trekking della durata minima di tre giorni;
• sono considerate "diverse" anche i tragitti giornalieri ricompresi in un trekking di più giorni;
• tale attività deve essere stata svolta negli ultimi cinque anni;
• possono altresì essere valutate come escursioni gli avvicinamenti e i ritorni a piedi da e per tragitti di arrampicata in montagna e alta montagna di particolare impegno, difficoltà e isolamento.
Il modello curricolare tiene conto dello sviluppo della pratica escursionistica nelle sue declinazioni moderne, ma si basa su quella classica, quindi effettuata senza l'ausilio di mezzi meccanici (es. bicicletta) o animali (es. cavallo).
Il candidato dovrà dare un ordine al curriculum elencando le ascensioni secondo il criterio del dislivello. Il curriculum quindi dovrà contenere il nome dell'escursione effettuata indicando il luogo di partenza, il nome della località raggiunta aggiungendo in modo sintetico l'indicazione del percorso effettuato (indicare il gruppo montuoso o la zona o la valle a cui la località appartiene per una più facile localizzazione).
Il candidato dovrà aggiungere tutte le informazioni utili per arricchire e valorizzare il curriculum attraverso l'indicazione di: dislivelli, difficoltà, quote altimetriche, ore impiegate, data di effettuazione della gita, soli o in gruppo, ambiti di interesse naturalistico, ambientale, storico, culturale osservati e osservabili lungo il percorso e/o in zona di escursione, ed eventuali altri elementi ritenuti significativi.

Il curriculum verrà valutato in base alla quantità, alla qualità e alla difficoltà delle escursioni; pertanto maggiori indicazioni verranno fornite e maggiori saranno gli elementi di valutazione a disposizione della commissione.
Nel curriculum è altresì opportuno segnalare particolari attività svolte dal candidato in montagna a livello sportivo e/o livello volontaristico, dilettantistico, professionale, nonché eventuali esperienze escursionistiche in paesi extraeuropei.

Solo i candidati che risulteranno possedere un curriculum sufficiente saranno ammessi a partecipare alla successiva prova dimostrativa tecnico-pratica. In caso di inidoneità del curriculum escursionistico, verrà data tempestiva comunicazione al candidato escluso.

Le domande di ammissione dovranno anche contenere la ricevuta/attestato del versamento di Euro 250,00 a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, quale quota di iscrizione alla prova di preselezione. Le modalità di effettuazione del versamento saranno indicate nel sito internet ufficiale del Collegio stesso.

Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove nel termine e secondo le modalità sopra descritte, il cui curriculum escursionistico sia stato positivamente valutato dalla predetta sottocommissione, dovranno presentarsi a sostenere la prova dimostrativa tecnico - pratica nei giorni 11-12-13 ottobre 2021 presso le località che saranno indicate nella convocazione, muniti di carta d'identità (o altro documento valido di riconoscimento).

Il candidato che, superata la prova attitudinale di preselezione, conseguirà l'ammissione al corso, sarà chiamato a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso nella misura che verrà stabilita dal Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, in base al numero complessivo dei candidati che, superata la preselezione, saranno ammessi al corso di formazione 2021-22.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 767 del 15 giugno 2021

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
per Accompagnatore di Media Montagna – biennio 2021/2022

MODULI DI INSEGNAMENTO

MODULO F1 - La figura, primo soccorso, aspetti fiscali, aspetti legali (6 giorni, dal 9 al 14 novembre 2021)

MODULO F2 - Topografia tradizionale e GPS, pianificazione itinerari, botanica, tecniche escursionistiche (5 giorni, dall'1 al 5 dicembre 2021)

MODULO F3 - Allenamento e alimentazione, materiali, meteorologia, tecniche escursionistiche (5 giorni, dal 19 al 23 gennaio 2022)

MODULO F4 - Botanica, geologia, grande guerra, comunicazione, escursionismo (6 giorni, dal 21 al 26 febbraio 2022)

MODULO F5 - Zoologia, trail, mtb, geologia, cartografia (5 giorni, dal 22 al 26 marzo 2022)

MODULO F6 - Parchi e leggi ambientali, micologia, meteorologia, zoologia, Test: primo soccorso, aspetti legali, aspetti fiscali, allenamento e alimentazione, grande guerra, cartografia e orientamento (5 giorni, dal 20 al 24 aprile 2022)

MODULO F7 - Grande guerra, accompagnamento minori, pianificazione itinerari, bivacco, mtb (6 giorni, dal 9 al 14 maggio 2022)

MODULO F8 - Escursionismo + river trekking (7 giorni, dal 6 al 12 giugno 2022)

MODULO F9 - Botanica, geologia, zoologia, escursionismo (5 giorni, dall'11 al 15 luglio 2022)

MODULO F10 - Escursionismo, comunicazione (5 giorni, dal 19 al 23 settembre 2022)

MODULO F11 - Esami: pratica – geologia, botanica, zoologia (5 giorni, dal 10 al 14 ottobre 2022)

MODULO F12 - Recuperi (2 giorni, dal 7 all'8 novembre 2022)

GIORNATE EFFETTIVE DI CORSO: 62

210ecb76

(Codice interno: 451224)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 15 giugno 2021

Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti. Programma anno 2021 - D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021- Obiettivo E. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 11.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti in attuazione dell'Obiettivo e del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo anno 2021, approvato con DGR n. 510/2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i., disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri, obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.

Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.

Nel Programma attuativo annuale approvato con DGR n. 510 del 20 aprile 2021, nell'ambito dell'Obiettivo E. "Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti", è stata delineata una specifica Linea d'azione "Promozione di progetti formativi per giovani oriundi dai 18 ai 39 anni", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di istanze progettuali volte ad ottenere contributi per la realizzazione di progetti formativi destinati a giovani veneti e oriundi veneti, di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale di settore, preferibilmente nei settori della cultura veneta, del turismo, dell'enogastronomia, dell'economia, del commercio, dell'architettura, della viticoltura, della piccola e media impresa.

Le istanze potranno essere presentate dai soggetti legittimati dalla legge regionale di settore, quali enti locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione. I contributi saranno attribuiti secondo criteri rispettosi del dettato normativo secondo il quale nella concessione dei contributi stessi devono essere preferiti organismi ed associazioni che abbiano come principale connotazione statutaria la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero (cfr. art.1, L.R n. 2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013). I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà mediante scorrimento della graduatoria e nei limiti di tali risorse al finanziamento di ulteriori progetti ammessi.

La concessione dei contributi in argomento, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla gestione amministrativa-contabile regionale a seguito delle modifiche normative introdotte in particolare dal D.Lgs. n. 118/2011, e della necessità di organizzare corsi di formazione a distanza, in considerazione della attuale situazione sanitaria, si ritiene, di adeguare le disposizioni approvate con la citata D.G.R. n. 1035/2014 stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui all'**Allegato A**, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.

Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il presente Avviso, **Allegato A** sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014.

Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali iniziative progettuali, secondo le disposizioni di cui al suddetto **Allegato A**, e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2021. Sarà ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo del 15 dicembre 2021. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti di cui all'art. 11 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità stabilite nel citato avviso di cui all'**Allegato A**, alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali- Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;

4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1035/2014;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio regionale 2021 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Il decreto della Direzione Servizi Sociali n. 50 del 17 giugno 2021 è pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 770 del 15 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO

PROMOZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER GIOVANI ORIUNDI VENETI DAI 18 AI 39 ANNI ANNO 2021

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con DGR n. 510 del 20 aprile 2021, Linea di intervento E "Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti" – Azione "Promozione di progetti formativi per giovani oriundi dai 18 ai 39 anni", stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi alla promozione di progetti formativi, preferibilmente nei settori della cultura veneta, del turismo, dell'enogastronomia, dell'economia, del commercio, dell'architettura, della viticoltura e della piccola e media impresa, destinati a giovani veneti e oriundi veneti di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, disciplinate dall'art. 11 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e s.m.i.
Tali requisiti prevedono che i partecipanti ai progetti in argomento siano cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, nonché del coniuge superstite e dei discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero. I partecipanti ai progetti devono avere un'età ricompresa tra i 18 e i 39 anni.

Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021.

I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro (iscritte ai registri regionali, laddove previsto o, in assenza di obbligo di iscrizione, costituite da almeno un anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui al presente Avviso), le istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti non devono sussistere le cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011.

Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo due progetti, che devono essere descritti in modo dettagliato utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto.
Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione, adottato con specifico provvedimento direttoriale, allegato alla domanda, da

cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"). Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.
Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a valere sul presente Avviso.
I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.
La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE

Sono considerate iniziative per la formazione, quei progetti destinati a giovani oriundi veneti di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, con un monte ore non inferiore alle 150 ore di formazione, distribuite in almeno 20 giornate effettive di corso che prevedano un numero minimo dei partecipanti pari a 10 e un massimo di 20 unità.
L'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all'atto di presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale, e deve prevedere la somministrazione di un test di fine corso.
L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL'INIZIATIVA

La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all'ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto 9.5. "Aspetti finanziari e rendicontazione delle attività – Ammissibilità dei costi" del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/interventi-formativi.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell'atto di procura deve essere allegata alla domanda.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
  Regione del Veneto
  Direzione Servizi Sociali
  Unità Organizzativa Flussi Migratori
  Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA

In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;

- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it . Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.
- A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente.
  Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:

- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

La domanda e i relativi allegati devono **pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Promozione di progetti formativi per giovani oriundi veneti dai 18 ai 39 anni. L.R. n. 2/2003 art. 11 – anno 2021"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Flussi Migratori" .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Gli uffici dell'Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1. Criteri di ammissibilità

Costituiscono criteri di ammissibilità:

- sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
- rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 510/2021;
- rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti previsto dal presente avviso;
- rispetto del numero minimo dei giorni di durata del progetti previsti dal presente avviso;
- rispetto del costo minimo del progetto previsto dal presente avviso.

Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

- presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
- regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e completa dei seguenti allegati:
  - preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
  - scheda contenente descrizione analitica del progetto;
  - copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;
  - copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda;
  - dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE), da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale;
  - modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
  - eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003;
  - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche.

Pena l'inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente avviso nè essere terminate prima dell'approvazione della graduatoria di merito.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

5.2. Criteri di valutazione

I progetti ammessi alla valutazione di merito verranno valutati, secondo i sottoindicati criteri:

- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi e alle finalità indicate nell'Avviso
  fino a un massimo di punti 7
  All'assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.

- Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003 punti 2

- Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per la partecipazione fino ad un massimo di punti 2:
  oltre il 20% e fino al 50% punti 1
  oltre il 50% punti 2

- Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero" punti 1

Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima dell'80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dall'istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 5.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE

Ai fini dell'ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non potranno aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque entro il 15 novembre 2021. E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all'atto della presentazione dello stesso.

8.1. Documentazione da presentare per l'accettazione del finanziamento

I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione**:**

8.1.1. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell'Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo concesso.
Con l'Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento del progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.

8.2. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:

8.2.1. Gestione dell'attività - Modalità di realizzazione

I progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti, devono realizzarsi preferibilmente in modalità a distanza, o in Veneto se in presenza, e deve essere predisposto un sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle conoscenze acquisite, attraverso la somministrazione di un test di fine corso.

Il partecipante è rendicontabile se risulta aver frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto. Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti. La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al beneficiario, in caso di riduzione delle giornate o delle ore previste rispetto al minimo richiesto, nonché in caso di riduzione del numero dei partecipanti rispetto al numero minimo previsto.
Eventuali fasi di stage non possono superare il 25% del monte ore complessivo e devono essere debitamente certificate dall'azienda ospitante.
Non sono contemplate visite formative e pertanto non vengono riconosciuti i relativi oneri.

8.2.1.a. Attività di selezione dei partecipanti

Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.

8.2.1.b. Avvio dei progetti

L'avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.
Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione (punto 8.1.1) e prima dell'avvio del progetto finanziato con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell'intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire:
- elenco dei docenti e degli operatori coinvolti nell'intervento;
- Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei docenti, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000 e compilato secondo il modello Europass, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate;
- calendario delle lezioni e delle attività previste dal progetto;
- elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto con allegate, ai fini degli ulteriori accertamenti d'ufficio:
    - in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
    - in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto (qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela);
    - in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente (qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela).

Eventuali successive variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente.

8.2.1.c Registrazione delle attività

Per ogni progetto formativo in presenza deve essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente timbrato in ogni foglio dalla competente struttura regionale o, in caso di percorsi formativi da realizzarsi all'estero, dall'autorità consolare italiana, in cui devono essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti effettivi. Il registro non può essere composto da fogli mobili e le relative pagine devono essere numerate progressivamente. Per la registrazione delle presenze durante lo stage devono essere utilizzati fogli mobili individuali.

I registri delle presenze e i fogli mobili costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.
I registri vanno compilati giorno per giorno, anche con riferimento alle assenze dei partecipanti e alle variazioni didattiche. Le firme dei partecipanti e dei docenti devono essere apposte all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza di tutor didattico, questi deve apporre la propria firma solo per le lezioni in cui si trova fisicamente in aula.
Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette a registrazione nei registri presenza devono essere descritte in appositi report riepilogativi da allegare al rendiconto.
I partecipanti al progetto formativo e gli operatori coinvolti devono prestare una particolare attenzione nella compilazione dei registri. In caso di smarrimento del registro presenze, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione e inviare formale dichiarazione relativa all'attività svolta (partecipanti, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati.

In caso di percorsi formativi organizzati a distanza sarà consentito l'utilizzo di piattaforme tecnologiche in grado di garantire l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione, trasmissione e conservazione di specifici report, che costituiscano un registro virtuale delle presenze. La piattaforma utilizzata dovrà quindi permettere l'export giornaliero della cronologia della piattaforma e la somministrazione di un test di fine corso, inoltre, l'intera durata del corso dovrà essere registrata, previo rilascio di consenso al trattamento dei dati per la registrazione audio, le riprese video e lo scatto di fotografie per lo svolgimento delle attività indicate nell'informativa rilasciata ai sensi del Reg 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
La Direzione Servizi Sociali – UO Flussi Migratori dovrà essere autorizzata ad accedere al corso con tutte le abilitazioni, per poter verificare il regolare svolgimento del corso e, a tal fine le telecamere dei partecipanti dovranno essere accese per la durata del corso.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo**.**

8.2.2. Pubblicizzazione delle iniziative
I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere cronologicamente successivi all'approvazione regionale dell'intervento.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.

8.2.3. Procedure di affidamento a terzi
Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è parimenti tenuto al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.

8.2.4. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell'attuazione dello stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra per importi che superano il 10% devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al

successivo punto 9.5. Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un'altra superiori al 30%. Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate ad esse afferenti.

8.2.5. Cofinanziamento privato

E' prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

8.2.6. Informativa privacy

I beneficiari saranno responsabili del recupero del Consenso al trattamento dei dati. indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per attività di formazione, sportello o consulenza online, a tal fine si segnala la necessità di:
- informare l'utente che l'informativa sulla privacy è consultabile sul sito del fornitore del servizio on line oppure inviare all'utente l'informativa cartacea e il relativo consenso da recuperare per essere mantenuto agli atti in modalità cartacea;
- acquisire il consenso al trattamento ;
- recuperare e conservare agli atti il consenso scritto/firmato.

Riguardo l'utilizzo di strumenti quali le piattaforme web per meeting, webinar e collaborazione da remoto, si segnala che i beneficiari devono porre una particolare attenzione ai seguenti aspetti che possono presentare ricadute su aspetti e questioni legate alla privacy:

- I beneficiari, nell'individuare il prodotto di piattaforma professionale che meglio si adatta alle proprie esigenze e alle tipologie di utilizzo e dell'utenza, devono aver cura di verificare che il fornitore del servizio prescelto (ovvero "la piattaforma") disciplini gli aspetti di sicurezza e privacy relativi al trattamento dei dati personali, sia quelli del fornitore del servizio on line che acquista/usa il servizio che quelli degli utenti/discenti che utilizzeranno le funzionalità del servizio. Il beneficiario deve agire quale "titolare del trattamento dei dati personali" mentre il fornitore del "servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto" interviene quale "responsabile del trattamento dei dati" in base all'art. 28 del Reg.UE 679/2016. In sintesi, il beneficiario deve assicurarsi che il fornitore del servizio on line prescelto garantisca il trattamento dati solo per quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti, senza l'effettuazione di ulteriori operazioni volte al perseguimento di altre finalità proprie del fornitore stesso. Tale impegno è, di norma, descritto nella privacy policy pubblicata e rintracciabile sui siti web dei fornitori di tali servizi. Si raccomanda ai beneficiari di acquisire la privacy policy del fornitore individuato, di mantenerla agli atti e renderla disponibile anche alla lettura degli utenti-discenti.
- I beneficiari devono informare gli utenti/discenti degli aspetti legati all'utilizzo di detti strumenti, fornendo informazioni e descrivendo le attività di trattamento dei dati personali compiute per effetto del rapporto "on line" instaurato, analogamente a quanto avviene durante lo svolgimento delle medesime attività in presenza fisica delle persone. Il beneficiario dovrà, inoltre, specificare all'utente/discente che i dati potranno essere trattati anche dal fornitore del servizio di piattaforma online scelta per la finalità connessa all'erogazione dei servizi inscindibilmente correlati con le attività fruite dall'utente/discente.
- È opportuno, infine, che nell'ambito della acquisizione del consenso privacy (che dovrà contenere anche l'adesione all'utilizzo del "servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto"), il beneficiario richiami l'utente/discente al rispetto delle seguenti norme di comportamento previste in tema di privacy impegnandolo a:
    - conservare in sicurezza e mantenere segreto sia il link di collegamento sia la password personale di accesso al "servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto" e a non consentirne l'uso ad altre persone;
    - comunicare immediatamente attraverso email al titolare l'impossibilità ad accedere al "servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto", il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;

- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo del “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto”;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto”;
- non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
- non utilizzare il “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto” in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
- non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
- non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
- nei casi condivisione di documenti questi non devono interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
- non violare la riservatezza degli altri utenti;
- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività inerenti il rapporto instaurato con il titolare;
- non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti;
- non diffondere in rete screenshot o fotografie relative a tali attività;
- usare gli strumenti informatici e il “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto” in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.
- L’utente/discente si assume la piena responsabilità per tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso il “servizio di piattaforma web per meeting, webinar e collaborazione da remoto”.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire **entro il termine massimo del 15 dicembre 2021**. E’ ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l’applicazione per ogni giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi

L’erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l’approvazione del rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a relazione illustrativa dell’attività svolta nonché all’eventuale ulteriore materiale previsto nel presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:

- che il progetto denominato "_____" assegnatario del contributo di Euro _____da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n._____del _____è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
- che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la diversa sede sita in _____e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell' Amministrazione regionale;
- che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
- di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
- di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. quote di partecipazione, finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.):
  -_____
  -_____
- che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate, ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la spesa complessivamente sostenuta per l'iniziativa stessa;
- che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;

DICHIARA ALTRESI'

- che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro_____;
- che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell'elenco giustificativi di spesa in calce riportato;
- di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
- di essere consapevole che qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Ente/Associazione rappresentato decade dal beneficio concesso;
- di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
- copia conforme all'originale del registro presenze allievi e dei fogli mobili dello stage o "report presenze docenti e discenti", per i progetti realizzati a distanza che costituiscano un registro virtuale delle presenze;
- copia dei test di fine corso;
- copia quietanzata e elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto, conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un paese extra UE, copia della documentazione di spesa autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;
- certificati rilasciati da Autorità estere in originale e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale oppure, in alternativa, copia autentica con apostille dell'Autorità competente in originale. L'apostille dovrà essere apposta in originale anche sulle traduzioni degli stessi documenti.
- idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva e regolare realizzazione dell'iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di inammissibilità delle stesse.
Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di

rimborso e della rendicontazione finale. L'avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner da parte del beneficiario.
A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di conservazione sono tenuti i partner di progetto.

9.3. Esame del rendiconto

La Regione del Veneto procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione dell'ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l'importo complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4. Modalità di determinazione del contributo

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:

a. Verifica dell'ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile:

Esempio:

Costo totale a preventivo	€ 15.000,00		
Quota privata a preventivo	€ 3.000,00		
Contributo regionale assegnato	**€ 12.000,00**		
	In caso di minori spese rendicontate o risultate ammissibili	Totale giustificativi di spesa	€ 14.500,00
		Spese non ammissibili	€ 500,00
		Spese ammissibili **a.**	€ 14.000,00
		Contributo regionale ammissibile b.	**€ 11.200,00**
	In caso di numero di partecipanti/giorni/ore inferiori al previsto	Partecipanti previsti	**12**
		Partecipanti effettivi	**10**
		Contributo regionale riparametrato c.	**€ 9.333,33**
		Contributo massimo riconosciuto d.	**€ 9.333,33**

9.5. Ammissibilità dei costi

Viene ritenuto ammissibile il costo:
- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
- i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a persone che rivestono una carica sociale all'interno dell'ente beneficiario. Ove il titolare di cariche sociali sia oggettivamente impegnato nell'attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;

In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:

progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;

pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;

costi di realizzazione: l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; di conseguenza l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;

docenza, tutoraggio e coordinamento: i costi relativi al personale esterno impiegato nell'attività progettuale (docenti, tutor, consulenti, coordinatori) sono ammessi entro i massimali previsti dalla Circolare 2 febbraio 2009 n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; la giustificazione dei costi deve essere accompagnata da contratto, lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario. La giustificazione dei costi per il personale interno deve essere accompagnata da: cedolini stipendi con documentazione a comprova del pagamento; ricevute per le ritenute fiscali; versamenti assicurativi obbligatori; ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato e della durata in ore dell'impegno, di data anteriore al suo effettivo inizio; l'Amministrazione provvederà a richiedere il DURC ai fini della verifica del regolare versamento dei contributi;

locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio dell'attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all'intervento finanziato, documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al 10% dei costi documentati;

materiale didattico e di consumo (cancelleria): il materiale didattico individuale o utilizzato per le esercitazioni collettive come materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in riproduzione di dispense, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia;

postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;
viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze organizzative, mediante l'utilizzo di mezzi pubblici.
Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.
L'utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività e con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.
Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l'uso del taxi non è ammissibile;

vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

viaggio, vitto e alloggio di tutor e accompagnatori: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili secondo i criteri sopra indicati, nei limiti di un tutor e di un accompagnatore per progetto.

10. CONTROLLI IN ORDINE ALL'EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La Regione può effettuare controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale regionale.
La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all'estero per il controllo in loco sull'effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all'estero.
Nel caso di corsi formativi a distanza, la Regione può accedere al corso on line, previo accreditamento che deve essere fornito dal beneficiario, per verificare l'effettiva e regolare realizzazione dei progetti.

11. CUP (Codice Unico di Progetto)

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.
La Struttura regionale, a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria, richiede direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice per tutti i progetti approvati e lo comunica successivamente al beneficiario. In caso di soggetto pubblico beneficiario il CUP deve essere richiesto direttamente dal beneficiario stesso, salvo delega alla Regione.
Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso si riferisce.

12. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si evidenzia che i beneficiari del finanziamento sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, che dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
- mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
- mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa.

14. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 231 del 2 marzo 2020 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

16. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

17. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 11 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 11 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

(Codice interno: 451225)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 771 del 15 giugno 2021

Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero. Programma anno 2021 - Obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i, art. 9.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero in attuazione dell'Obiettivo D. del Programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo anno 2021, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i., disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri, obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.

Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.

Nel Programma attuativo annuale approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, nell'ambito dell'Obiettivo D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni", è stata delineata una specifica Linea d'azione "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 55.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di istanze progettuali, da realizzarsi preferibilmente on-line, volte ad ottenere contributi per la realizzazione di iniziative culturali, quali convegni, seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento che abbia come tema l'emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneta presso le comunità venete all'estero.

Le istanze potranno essere presentate dai soggetti legittimati dalla legge regionale di settore, quali enti locali, istituzioni, associazioni culturali e del mondo dell'emigrazione. I contributi saranno attribuiti secondo criteri rispettosi del dettato normativo secondo il quale nella concessione dei contributi stessi devono essere preferiti organismi ed associazioni che abbiano come principale connotazione statutaria la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero (cfr. art.1, L.R n. 2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013). I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà mediante scorrimento della graduatoria e nei limiti di tali risorse al finanziamento di ulteriori progetti ammessi.

La concessione dei contributi in argomento, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, al paragrafo C1 "Disposizioni generali" dell'Allegato A.

Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla gestione amministrativa-contabile regionale a seguito delle modifiche normative introdotte in particolare dal D.Lgs. n. 118/2011, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali, finanziari e rendicontali delle attività progettuali in parola stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui

all'**Allegato A**, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.

Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il presente Avviso, **Allegato A** sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal succitato paragrafo C1 "Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", dell'allegato stesso, compresi.

Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali iniziative progettuali, secondo le disposizioni di cui al suddetto **Allegato A,** e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2021. Sarà ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo del 15 dicembre 2021. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione di progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta di cui all'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità stabilite nel citato avviso di cui all'**Allegato A**, alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali- Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, dal paragrafo C1 "Disposizioni generali" al paragrafo C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti", compresi;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di determinare in Euro 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio regionale 2021 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Il decreto della Direzione Servizi Sociali n. 52 del 17 giugno 2021 è pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 771 del 15 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO

INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA VENETA ALL'ESTERO – ANNO 2021

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, Linea di intervento D "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" – Azione "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali", stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti, da realizzarsi preferibilmente on-line, relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero, disciplinate dall'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e s.m.i.

Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 55.000,00 a valere sul capitolo 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021.

I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro (iscritte ai registri regionali, laddove previsto o, in assenza di obbligo di iscrizione, costituite da almeno un anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui al presente Avviso), le istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti non devono sussistere le cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. N. 159/2011.

Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo due progetti, che devono essere descritti in modo dettagliato utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto.
Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione, adottato con specifico provvedimento direttoriale, allegato alla domanda, da cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"). Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.
Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a valere sul presente Avviso.

I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.
La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE

Ai fini del presente Avviso, sono considerate iniziative culturali i convegni, i seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento, anche organizzato on-line, che abbia come tema l'emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneta presso le comunità venete all'estero.
L'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all'atto di presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale. L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL'INIZIATIVA

La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all'ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto 9.5. "Aspetti finanziari e rendicontazione dell'attività – Ammissibilità dei costi" del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/interventi-culturali.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell'atto di procura deve essere allegata alla domanda.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
  Regione del Veneto
  Direzione Servizi Sociali
  Unità Organizzativa Flussi Migratori
  Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA
  In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;
- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it . Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

- A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella Pec, all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente.
  Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

La domanda e i relativi allegati devono **pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero L.R. n. 2/2003 art. 9 – anno 2021"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Flussi Migratori" .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Gli uffici dell'Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1. Criteri di ammissibilità

Costituiscono criteri di ammissibilità:
- sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
- rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 510/2021.

Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

- presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
- regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e completa dei seguenti allegati:
  - preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
  - scheda contenente descrizione analitica del progetto;
  - copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;

- copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda;
- dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE), da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale;
- modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
- eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche.

Pena l'inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente avviso nè essere terminate prima dell'approvazione della graduatoria di merito.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

5.2. Criteri di valutazione

I progetti ammessi alla valutazione di merito verranno valutati, secondo i sottoindicati criteri:

- Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità, innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di punti 7
  All'assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.

- Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003 punti 2

- Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per la partecipazione fino ad un massimo di punti 2:
  oltre il 20% e fino al 50% punti 1
  oltre il 50% punti 2

- Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero" punti 1

Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima dell'80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante

dall'istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 2.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE

Ai fini dell'ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non potranno aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque entro il 15 novembre 2021. E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all'atto della presentazione dello stesso.

8.1. Documentazione da presentare per l'avvio/realizzazione del progetto

I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione**:**

8.1.1. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell'Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo concesso.
Con l'Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento del progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.

8.1.2. Dichiarazione di avvio/realizzazione del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e prima dell'avvio del progetto finanziato con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell'intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire:

- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari dell'attività.

Eventuali successive variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente.
Nel caso l'attività progettuale abbia già avuto inizio dovranno comunque essere comunicate le informazioni sopraindicate, e dichiarate le attività già realizzate.

8.2. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:

8.2.1. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere cronologicamente successivi all'approvazione regionale dell'intervento.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.

8.2.2. Procedure di affidamento a terzi
Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è parimenti tenuto al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.

8.2.3. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell'attuazione dello stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra per importi che superano il 10% devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al successivo punto 9.5.
Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un'altra superiori al 30%.
Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate ad esse afferenti.
Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.

8.2.4. Cofinanziamento privato
E' prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire **entro il termine massimo del 15 dicembre 2021**. E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l'approvazione del rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a relazione illustrativa dell'attività svolta nonché all'eventuale ulteriore materiale previsto nel presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:

    - che il progetto denominato "_____" assegnatario del contributo di Euro _____ da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n. _____del _____ è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
    - che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la diversa sede sita in _____ e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell'Amministrazione regionale;
    - che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
    - di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
    - di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.):
    - -_____
    - -_____
    - che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate, ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la spesa complessivamente sostenuta per l'iniziativa stessa;
    - che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;

    DICHIARA ALTRESI'

    - che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro_____;
    - che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell'elenco giustificativi di spesa in calce riportato;
    - di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
    - di essere consapevole che qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Ente/Associazione rappresentato decade dal beneficio concesso;
    - di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003.

- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
- copia quietanzata e elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto, conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un

paese extra UE, copia della documentazione di spesa autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;
- idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva e regolare realizzazione dell'iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di inammissibilità delle stesse.
Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di rimborso e della rendicontazione finale. L'avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner da parte del beneficiario.
A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di conservazione sono tenuti i partner di progetto.

9.3. Esame del rendiconto

La Regione del Veneto procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione dell'ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l'importo complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4. Modalità di determinazione del contributo

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
a. Verifica dell'ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile.

9.5. Ammissibilità dei costi

Viene ritenuto ammissibile il costo:
- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
- i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a persone che rivestono una carica sociale all'interno dell'ente beneficiario. Ove il titolare di cariche sociali sia oggettivamente impegnato nell'attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;

In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:

progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;

pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;

costi di realizzazione: l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; di conseguenza l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;

locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio dell'attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all'intervento finanziato, documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al 10% dei costi documentati;

materiale di consumo: il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia;

postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;

viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze organizzative, mediante l'utilizzo di mezzi pubblici.
Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.
L'utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività e con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).
Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.
Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l'uso del taxi non è ammissibile;

vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

10. CONTROLLI IN LOCO IN ORDINE ALL'EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La Regione può effettuare controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale regionale.
La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all'estero per il controllo in loco sull'effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all'estero.

11. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
- mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
- mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa.

12. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si evidenzia che i beneficiari del finanziamento sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, che dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 231 del 2 marzo 2020 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

15. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

16. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

(Codice interno: 451226)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 772 del 15 giugno 2021

Approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003. Programma 2021 - Linea di intervento G. "Sostegno al rientro". L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e s.m.i.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il presente provvedimento, vengono inoltre indicate le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'accesso al rimborso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Detta legge prevede, quali strumenti di programmazione e di attuazione, il Piano triennale degli interventi, che individua gli obiettivi generali da perseguire nel triennio di riferimento in attuazione delle finalità della legge di settore, e il Programma annuale che, in attuazione delle linee guida e degli obiettivi generali fissati nel succitato Piano triennale, definisce criteri, obiettivi e modalità di intervento per l'anno di riferimento.

Il Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, con deliberazione n. 11, ha approvato il Piano triennale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per il triennio 2019-2021.

Nell'ambito della Linea di intervento G."Sostegno al rientro", individuato dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, è stata delineata l'azione "Concessione di benefici per la prima sistemazione", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 100230 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 09/01/2003, N.2)".

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge regionale n 2/2003 di domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione di tali contributi, allo stato, è regolamentata dalle Direttive recanti disposizioni applicative della legge regionale di settore di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, al paragrafo B3 "Interventi socio-assistenziali (art.8)" dell'Allegato A.

Alla luce tuttavia delle modifiche apportate alla normativa vigente e in particolare dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, si ritiene, di adeguare le disposizioni attinenti agli aspetti gestionali, finanziari e rendicontali delle domande di rimborso in argomento stabilendo le modalità e i termini indicati nell'Avviso Pubblico di cui all'**Allegato A**, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante del presente atto. Ciò anche al fine di poter procedere alla liquidazione dei contributi concessi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili.

Nelle more della rivisitazione integrale delle sopracitate Direttive, si propone dunque che le disposizioni stabilite con il presente Avviso, **Allegato A** sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, al paragrafo B3 "Interventi socio-assistenziali (art.8)".

Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si prevede di procedere all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande che possono essere presentate entro le ore 12,00 del 31 luglio 2021, per il primo riparto ed entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2021, per il secondo riparto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. 2/2003;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità stabilite nel citato avviso di cui all'**Allegato A**, alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali- Unità Organizzativa Flussi Migratori: per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2021 e per il secondo riparto entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2021, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
4. di disporre che, nelle more della rivisitazione integrale delle Direttive di cui alla D.G.R. 1035/2014, le disposizioni stabilite con il presente Avviso sostituiscano quelle contenute nell'Allegato A alla DGR n. 1035/2014, al paragrafo B3 "Interventi socio-assistenziali (art.8)";
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100230 del bilancio regionale 2021 "Fondo regionale per le politiche sociali -

Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 09/01/2003, N.2)";

7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Il decreto della Direzione Servizi Sociali n. 51 del 17 giugno 2021 è pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 772 del 15 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO, ANCHE PARZIALE, DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN VENETO
Anno 2021

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 – Obiettivo prioritario G. "Sostegno al rientro" stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinate dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10.

1. **Stanziamento**
   Per il finanziamento delle domande di rimborso è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 50.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 100230 "Fondo regionale per le politiche sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)".

2. **Requisiti dei soggetti richiedenti**
   Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:

   2.1 cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
   2.2 il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.

   I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da non più di tre anni, con provenienza diretta dall'estero.

   I predetti soggetti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16 che costituiscono criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.

3. **Tipologie di spese ammesse a rimborso**
   Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

   3.1 Spese di viaggio di rientro e trasporto masserizie:
   - **3.1.1** Spese sostenute per il viaggio con mezzo pubblico di trasporto:
     Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. E' ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in 2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che risultano nel nucleo familiare dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE;

   - **3.1.2** Spese sostenute per il viaggio con mezzo privato:
     Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. La relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel

termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto e che risultano nel nucleo familiare dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE;

- **3.1.3** Spese sostenute per il trasporto masserizie:
  Sono rimborsabili le spese per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa, sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di un anno (dove per un anno si intende 6 mesi prima e 6 mesi dopo la fissazione della prima residenza in Veneto).

3.2 Spese di prima sistemazione:

- **3.2.1** Spese per locazione:
  Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari. In caso di più contratti di locazione stipulati per periodi in parte coincidenti, sono rimborsabili solo i costi relativi al contratto meno oneroso.
  La documentazione di spesa, sostenuta per la locazione, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto;

- **3.2.2** Spese per utenze domestiche:
  Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali. La documentazione di spesa, sostenuta per utenze domestiche, deve essere intestata all'avente diritto, debitamente quietanzata e relativa ad un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto.

I rimborsi di cui ai punti **3.1** e **3.2** sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

4. **Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo**

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/rimborsi-spese-rientro .
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati (di cui al successivo punto 5.), devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

4.1 A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA;

4.2 A mezzo corriere all'indirizzo:
Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Palazzo della Regione - Ufficio di Protocollo Generale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA
In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;

4.3 A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;

4.4 Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it . Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .

4.5 A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC, all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it . Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Al fine di dare la possibilità di accedere al beneficio al maggior numero possibile di aventi diritto, si procederà all'assegnazione dei contributi con cadenza trimestrale, seguendo un ordine cronologico, fino ad esaurimento dei relativi fondi e disponendo due termini per la presentazione delle domande, e dei relativi allegati, che devono essere presentate:

- **per il primo riparto entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2021;**
- **per il secondo riparto entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2021, pena l'esclusione.**

Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Le domande verranno finanziate, qualora sussistano i requisiti prescritti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse agli indirizzi indicati.
Ai fini dell'identificazione dell'Avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: **"Sostegno al rientro" L.R. n. 2/2003 art. 8 – anno 2021"**; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè **"Direzione Servizi Sociali -Unità Organizzativa Flussi Migratori"**.

Saranno prese in considerazione le eventuali integrazioni alle domande di partecipazione soltanto qualora pervengano entro i termini indicati nell'Avviso e la data di arrivo delle integrazioni sarà considerata come data di presentazione delle domande stesse, al fine di stabilire l'ordine cronologico di arrivo.

5. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

5.1 per quanto riguarda la documentazione di spesa per la quale si chiede il rimborso:
- **5.1.1** copia dei documenti quietanzati comprovanti la spesa sostenuta ed elencati nel modulo di domanda;
- **5.1.2** copia del contratto di locazione registrato (in caso di richiesta di rimborso del canone);

- **5.1.3** copia di un documento di identità in corso di validità;
- **5.1.4** copia della Certificazione ISEE indicante la situazione economica del nucleo familiare nell'anno precedente quello di presentazione della domanda;

5.2 per quanto riguarda la documentazione relativa all'origine veneta entro la terza generazione:

- **5.2.1** in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- **5.2.2** in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
- **5.2.3** in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente.

In tali ultime due ipotesi, **5.2.2** e **5.2.3**:

- Per attestare il grado di parentela va prodotto un elenco analitico con i dati anagrafici degli ascendenti che permetta di ricostruire la discendenza in linea retta;
- qualora il richiedente o alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotte le copie dei certificati dai quali desumere il grado di parentela.

5.3 per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 16/2018:

- **5.3.1** dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, rilasciata compilando l'allegato al modulo di domanda.

6. Procedure e criteri di concessione del contributo

Il rimborso regionale relativo alle lettere **3.1**, **3.2** sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.
Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE familiare	Percentuale di rimborso della spesa sostenuta e documentata
da 0 a 10.000,00 euro	100 %
da 10.001,00 a 15.000,00 euro	80 %
da 15.001,00 a 20.000,00 euro	60 %

Nel caso in cui lo Stato economico equivalente risultante da certificazione ISEE sia superiore a € 20.000,00 la domanda di rimborso non è ammissibile.

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato non sia sufficiente per rimborsare tutte le istanze regolarmente pervenute, vengono ammesse a rimborso in via prioritaria le domande che presentano una certificazione ISEE più bassa.

7. Modalità e termini di liquidazione

I beneficiari che sono stati ammessi con apposito decreto direttoriale al rimborso delle spese sostenute dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, pena la decadenza dal contributo, la seguente documentazione:

7.1 documenti originali relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso, oggetto di elencazione in sede di domanda di rimborso e relative quietanze;
7.2 contratto di locazione registrato, in copia autentica, in caso venga chiesto il rimborso dei canoni di locazione;
7.3 certificati originali relativi all'origine veneta degli ascendenti e del richiedente nati all'estero e ogni altro certificato rilasciato da autorità estera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Per quanto riguarda la legalizzazione della documentazione, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla legalizzazione degli atti pubblici, in alternativa all'Autorità consolare italiana, è possibile rivolgersi alle autorità estere degli Stati sottoscrittori, preposte per l'apposizione dell'Apostille.

Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione dell'ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rimborso dandone comunicazione all'interessato e procede alla liquidazione del contributo.

8. **Termine di conclusione del procedimento**
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla DGR n. 231 del 2 marzo 2020 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente Avviso.

9. **Responsabile del procedimento**
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

10. **Accettazione disposizioni**
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

11. **Foro esclusivo**
Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

12. **Trattamento dei dati personali**
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per il rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto di cui all'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2003

n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2003.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti ascendenti e componenti il nucleo familiare avverrà sotto la responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli altri soggetti del nucleo familiare e, ove possibile, i propri ascendenti, a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento implica l'acquisizione di dati personali relativi ad ascendenti e componenti il nucleo familiare del soggetto interessato, anche residenti all'estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del dell'art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2003.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

(Codice interno: 451227)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 773 del 15 giugno 2021

Approvazione di Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta. Programma anno 2021 - Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo". L.R. n. 8 del 25 luglio 2008, art. 2.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo" prevede, tra i vari interventi volti a mantenere viva la memoria della grande migrazione veneta, che la Regione del Veneto assicuri nella programmazione delle iniziative culturali specifico rilievo alla conoscenza e alla promozione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno storico della grande Migrazione Veneta.

Con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021 la Giunta Regionale nell'approvare il programma degli interventi a favore dei veneti nel mondo, ha previsto la Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" ed è stata delineata una specifica azione "Promozione di manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo", cui è stato destinato uno stanziamento di Euro 10.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2021 n. 101946 "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo - Trasferimenti correnti (L.R. 25/07/2008, N. 8)". Tale linea d'azione, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, prevede di organizzare iniziative culturali via web per commemorare la Giornata dei veneti nel mondo e mantenere viva la memoria.

Si ritiene quindi di procedere all'attuazione concreta di questa linea d'azione attraverso l'emanazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di istanze progettuali finalizzate a mantenere viva la memoria della grande Migrazione Veneta e a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo, le quali, secondo quanto previsto dal disposto normativo di settore, potranno essere presentate, da parte di autonomie locali ed altri enti pubblici, istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, università, istituti ed enti culturali ed associazioni di Veneti nel mondo.

I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà mediante scorrimento della graduatoria e nei limiti di tali risorse al finanziamento di ulteriori progetti ammessi.

Si propone quindi di approvare l'apertura dei termini per la presentazione di tali iniziative progettuali, secondo le disposizioni di cui al suddetto **Allegato A**, parte integrante del presente atto, e di disporre che le relative attività debbano concludersi entro il 15 novembre 2021. Sarà ammessa la concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Si propone inoltre che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo debba essere presentata entro il termine massimo del 15 dicembre 2021. Sarà ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale del 25 luglio 2008, n. 8;

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'A**llegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione di progetti di iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta di cui all'art. 2 della L.R. 25 luglio 2008, n. 8;
3. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità stabilite nel citato avviso di cui all'**Allegato A**, alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali- Unità Organizzativa Flussi Migratori entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101946 del bilancio regionale 2021 "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo - Trasferimenti correnti";
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Il decreto della Direzione Servizi Sociali n. 53 del 17 giugno 2021, è pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 773 del 15 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO

INIZIATIVE CULTURALI VIA WEB PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA DELLA GRANDE MIGRAZIONE VENETA ANNO 2021

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021, Linea di intervento B. "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo" - Azione "Promozione di manifestazioni dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo", stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti di iniziative culturali via web per commemorare la Giornata dei veneti nel mondo, finalizzate a mantenere viva la memoria della grande Migrazione Veneta e a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo ai sensi dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2008, n. 8.

Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 10.000,00 a valere sul capitolo 101946 "Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo - Trasferimenti correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021.

I progetti risultati ammissibili, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

1. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro (iscritte ai registri regionali, laddove previsto o, in assenza di obbligo di iscrizione, costituite da almeno un anno alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui al presente Avviso), le istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti non devono sussistere le cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011.

Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo due progetti, che devono essere descritti in modo dettagliato utilizzando il modello adottato con specifico provvedimento direttoriale.
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto.
Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione, adottato con specifico provvedimento direttoriale, allegato alla domanda, da cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"). Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.
Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a valere sul presente Avviso.

I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.
La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.

2. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE

Ai fini del presente Avviso, sono considerate iniziative culturali i convegni, i seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento via web per commemorare la Giornata dei veneti nel mondo, finalizzate a mantenere viva la memoria della grande Migrazione Veneta e a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo.
L'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo deve essere analiticamente descritta all'atto di presentazione della domanda, utilizzando il modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale. L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

3. PREVENTIVO DI SPESA DELL'INIZIATIVA

La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all'ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto 9.5. "Aspetti finanziari e rendicontazione delle attività – Ammissibilità dei costi" del presente Avviso.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di preventivo. Il preventivo deve prevedere una percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale e scaricabile dal sito web regionale alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo .
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura. In tale ultimo caso copia autentica dell'atto di procura deve essere allegata alla domanda.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione" - Ufficio di Protocollo Generale - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
  Regione del Veneto
  Direzione Servizi Sociali
  Unità Organizzativa Flussi Migratori
  Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – VENEZIA
  In tal caso sarà considerata come valida la data di arrivo e non di spedizione;
- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111;
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it . Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF . Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

- A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC, all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente.
  Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it.

Nel caso di trasmissione tramite PEC, e-mail o fax dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC, della e-mail o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e dell'art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC, della e-mail o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

La domanda e i relativi allegati devono **pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Iniziative culturali via web per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta. L.R. n. 8/2008 art. 2– anno 2021"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Flussi Migratori" .
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

5. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Gli uffici dell'Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità, provvedendo successivamente, mediante una Commissione di valutazione appositamente nominata con decreto direttoriale, alla valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili.

5.1. Criteri di ammissibilità

Costituiscono criteri di ammissibilità:
- sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti al punto 1;
- rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 8/2008 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 510/2021.

Inoltre, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

- presentata entro il termine e secondo le modalità stabilite al punto 4;
- regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, e completa dei seguenti allegati:
  - preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
  - scheda contenente descrizione analitica del progetto;
  - copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;

- copia documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda;
- dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE), da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale;
- modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
- eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.8/2008;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e Istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche.

Pena l'inammissibilità della proposta progettuale, le attività di cui alla stessa non possono aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente avviso nè essere terminate prima dell'approvazione della graduatoria di merito.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

5.2. Criteri di valutazione

I progetti ammessi alla valutazione di merito verranno valutati, secondo i sottoindicati criteri:

- Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità, innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di punti 7
  All'assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.

- Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.8/2008 punti 2

- Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per la partecipazione fino ad un massimo di punti 2:
  oltre il 20% e fino al 50% punti 1
  oltre il 50% punti 2

- Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero" punti 1

Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Verrà stilata una graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.
Si procederà al finanziamento partendo dal progetto risultato primo in tale graduatoria, ovvero a dire il progetto che avrà acquisito il punteggio più alto, procedendo poi con gli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di punteggio, in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà al finanziamento dando preferenza al progetto che ha ottenuto un punteggio superiore nel parametro della qualità. Nel caso di parità di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima dell'80% del loro costo complessivo ammissibile (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante

dall'istanza di ammissione a finanziamento approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 2.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di Euro 5.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE

Ai fini dell'ammissibilità del progetto le attività di cui alla proposta progettuale non potranno aver avuto inizio prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e dovranno concludersi non prima della concessione del contributo e comunque entro il 15 novembre 2021. E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento, per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

8. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di quanto indicato all'atto della presentazione dello stesso.

8.1. Documentazione da presentare per l'avvio/realizzazione del progetto

I beneficiari ammessi e finanziati con apposito decreto direttoriale, dovranno presentare entro i termini che saranno indicati, dagli uffici della struttura regionale competente, la seguente documentazione**:**

8.1.1. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.
La mancanza di sottoscrizione dell'Atto di Adesione costituisce condizione risolutiva del contributo concesso.
Con l'Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento del progetto, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonchè dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.

8.1.2. Dichiarazione di avvio/realizzazione del progetto

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e prima dell'avvio del progetto finanziato con contributo regionale, il beneficiario invia la richiesta di avvio del progetto stesso.
Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, il beneficiario deve confermare le date di inizio e di conclusione prevista nonché la durata e articolazione dell'intervento.
Il beneficiario dovrà altresì fornire:

- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari dell'attività.

Eventuali successive variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente.
Nel caso l'attività progettuale abbia già avuto inizio dovranno comunque essere comunicate le informazioni sopraindicate, e dichiarate le attività già realizzate.

8.2. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:

8.2.1. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari devono dare adeguata informazione del fatto che il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto.
Gli stessi devono fornire altresì una completa informazione ai potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa.
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia e devono essere cronologicamente successivi all'approvazione regionale dell'intervento.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.

8.2.2. Procedure di affidamento a terzi
Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal vigente codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è parimenti tenuto al rispetto dei principi di cui al codice stesso e a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.

8.2.3. Variazioni progettuali e di budget
Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell'attuazione dello stesso devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal contributo.
I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra per importi che superano il 10% devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto comunque del parametro fissato con il presente Avviso per i costi di realizzazione, di cui al successivo punto 9.5.
Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un'altra superiori al 30%.
Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate ad esse afferenti.
Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.

8.2.4. Cofinanziamento privato
E' prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo complessivo ammissibile del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

9. ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La rendicontazione dei progetti ammessi a contributo deve pervenire **entro il termine massimo del 15 dicembre 2021**. E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, da valutarsi da parte del responsabile del procedimento per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.
Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.
La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

9.1. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo avverrà a saldo dopo la verifica rendicontale e l'approvazione del rendiconto.

9.2. Presentazione del rendiconto di spesa

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a relazione illustrativa dell'attività svolta nonché all'eventuale ulteriore materiale previsto nel presente Avviso, compreso quello pubblicitario, entro il termine sopra indicato.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:

  - che il progetto denominato "_____" assegnatario del contributo di Euro _____ da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n. _____del _____ è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
  - che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la diversa sede sita in _____ e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell'Amministrazione regionale;
  - che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
  - di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
  - di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.):
  - -_____
  - -_____
  - che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate, ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la spesa complessivamente sostenuta per l'iniziativa stessa;
  - che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;

DICHIARA ALTRESI'

  - che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro_____;
  - che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell'elenco giustificativi di spesa in calce riportato;
  - di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
  - di essere consapevole che qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Ente/Associazione rappresentato decade dal beneficio concesso;
  - di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 8/2008.

- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
- copia quietanzata e elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto, conforme al modello adottato con specifico provvedimento direttoriale, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un

paese extra UE, copia della documentazione di spesa autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;
- idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva e regolare realizzazione dell'iniziativa.

Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di inammissibilità delle stesse.
Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di rimborso e della rendicontazione finale. L'avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner da parte del beneficiario.
A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di conservazione sono tenuti i partner di progetto.

9.3. Esame del rendiconto
La Regione del Veneto procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
Sugli originali dei titoli di spesa il personale regionale incaricato apporrà apposito timbro con indicazione dell'ammissione o meno al finanziamento pubblico del titolo di spesa esibito.
Nel caso in cui dalle risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni da comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.
In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l'importo complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

9.4. Modalità di determinazione del contributo
Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
a. Verifica dell'ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla loro ammissibilità;
b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (gli eventuali costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste);
d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto eventualmente riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile.

9.5. Ammissibilità dei costi
Viene ritenuto ammissibile il costo:

- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:
- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di attrezzature;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
- i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a persone che rivestono una carica sociale all'interno dell'ente beneficiario. Ove il titolare di cariche sociali sia oggettivamente impegnato nell'attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Costituiscono costi ammissibili:
- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;

In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:

progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico. Le spese per elaborazione di testi sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;

pubblicità: le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;

costi di realizzazione: l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; di conseguenza l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica

rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;

locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio dell'attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all'intervento finanziato, documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al 10% dei costi documentati;

materiale di consumo: il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia;

postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo.
Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;

10. CONTROLLI IN ORDINE ALL'EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti. Tali controlli, sono attuati da personale regionale.

11. REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca dei contributi concessi al beneficiario, nel rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
- mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
- mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa.

12. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si evidenzia che i beneficiari del finanziamento sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, che dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri

siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi è stabilito dalla DGR n. 231 del 2 marzo 2020 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

15. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.

16. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 2 della L.R. 25 luglio 2008 n. 8; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 8/2008.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

(Codice interno: 451505)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 804 del 22 giugno 2021

Modifica della D.G.R. n. 576 del 04/05/2021 di ridefinizione del Calendario di invito a screening cervicale delle donne venticinquenni, vaccinate per Papilloma Virus (HPV) nelle campagne vaccinali delle dodicenni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende modificare la D.G.R. n. 576 del 04/05/2021, con la quale è stato ridefinito il Calendario di invito a screening cervicale delle donne venticinquenni, vaccinate per Papilloma Virus (HPV) nelle campagne vaccinali delle dodicenni. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La vaccinazione per Papilloma Virus (HPV) rappresenta uno strumento di prevenzione primaria, di consolidata efficacia, per prevenire il tumore della cervice uterina, assieme allo screening cervicale, ulteriore strumento di prevenzione, che permette l'identificazione precoce di infezione da HPV e di lesioni pre-invasive.

Nella Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 411 del 26/02/2008 di aggiornamento del "Calendario Vaccinale", è stata avviata la vaccinazione anti-HPV, con chiamata attiva, rivolta alle ragazze dodicenni, a partire dalla classe delle donne nate nel 1996.

In considerazione della differente epidemiologia dell'infezione da HPV e delle lesioni cervicali nella popolazione vaccinata per HPV rispetto a quella non vaccinata, al fine di non esporre le giovani donne ad un rischio di sovra-diagnosi e sovra-trattamento in un'età che nella maggior parte dei casi precede la prima gravidanza, nonché di evitare una allocazione inefficiente di risorse, si è reso necessario ridefinire il programma di screening cervicale nelle donne vaccinate per HPV.

Alla luce delle conclusioni della Consensus Conference svoltasi a Firenze nel 2015 e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel documento "Human papillomavirus vaccines: WHO position paper" (Ottobre 2014) e in linea con le indicazioni contenute nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025, si è ritenuto di recepire le raccomandazioni fornite nel PNP, posticipando a 30 anni lo screening per il cervicocarcinoma per le donne che sono state vaccinate contro HPV durante la campagna delle dodicenni.

Per adeguare, nella Regione del Veneto, il programma di screening per il cervicocarcinoma alle suddette raccomandazioni, è stato sviluppato il percorso di seguito descritto.

Con nota regionale prot. n. 79007 del 19/02/2021 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha fornito le prime indicazioni per organizzare la ridefinizione dell'offerta di screening del carcinoma della cervice uterina per le donne vaccinate per HPV, raccomandando alle Aziende ULSS di non invitare temporaneamente a screening le donne nate nel 1996, che quest'anno raggiungono l'età di 25 anni prevista per il primo accesso allo screening della cervice uterina.

Nel frattempo, l'U.O.C. Sistemi informativi di Azienda Zero, su indicazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha sviluppato le azioni necessarie per procedere al linkage tra l'anagrafe vaccinale ed il software regionale screening oncologici.

Successivamente, è stata approvata dalla Giunta Regionale la D.G.R. n. 576 del 04/05/2021, che ha ridefinito il Calendario di invito a screening cervicale delle donne venticinquenni, vaccinate per HPV nelle campagne vaccinali delle dodicenni. Nella suddetta delibera sono state recepite anche le indicazioni pervenute dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS), istituito per rispondere a specifici quesiti sulla suddetta tematica.

La citata D.G.R. n. 576/2021 stabilisce anche che le Aziende ULSS, dopo il 1 giugno 2021, dovranno:

- invitare al primo appuntamento per lo screening cervicale le donne nate nel 1996, non vaccinate per HPV, o con seconda dose della vaccinazione HPV somministrata dopo il compimento dei 15 anni (punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);

- posticipare a 30 anni la prima chiamata allo screening cervicale per le donne nate nel 1996 e vaccinate con due dosi per HPV, delle quali la seconda somministrata prima del compimento dei 15 anni; tali donne dovranno essere informate attivamente delle

modifiche del calendario di screening, con lettera a domicilio, e tramite i canali informativi rivolti alla popolazione; lo screening a 30 anni verrà effettuato con test HPV, test di screening utilizzato per le donne di età compresa tra i 30 ed i 64 anni (punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);

- diffondere la ridefinizione del programma di screening sia all'interno dei programmi di screening organizzati, che all'esterno ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, al personale che opera negli ambulatori specialistici SSR, nei consultori ed in ogni altro possibile punto di contatto per valutazione ostetrica o ginecologica delle donne giovani (punto 5 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);

Con il presente provvedimento, a correzione di quanto riportato al punto 4) del deliberato della citata D.G.R. n. 576/2021, si precisa che il test offerto alle donne nate nel 1996, e invitate a partire dal 1 giugno 2021 alla prima chiamata di screening, sarà il Pap-test, in quanto test utilizzato per le donne di età compresa tra i 25 ed i 29 anni.

Si dà atto che per le restanti parti la più volte citata D.G.R. n. 576/2021 rimane invariata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE la D.G.R. n. 411 del 26/02/2008, la D.G.R. n. 576 del 04/05/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 576 del 04/05/2021, secondo la quale le Aziende ULSS, dopo il 1 giugno 2021, dovranno:

- invitare al primo appuntamento per lo screening cervicale le donne nate nel 1996, non vaccinate per HPV, o con seconda dose della vaccinazione HPV somministrata dopo il compimento dei 15 anni (punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);
- posticipare a 30 anni la prima chiamata allo screening cervicale per le donne nate nel 1996 e vaccinate con due dosi per HPV, delle quali la seconda somministrata prima del compimento dei 15 anni; tali donne dovranno essere informate attivamente delle modifiche del calendario di screening, con lettera a domicilio, e tramite i canali informativi rivolti alla popolazione; lo screening a 30 anni verrà effettuato con test HPV, test di screening utilizzato per le donne di età compresa tra i 30 ed i 64 anni (punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);
- diffondere la ridefinizione del programma di screening sia all'interno dei programmi di screening organizzati, che all'esterno ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, al personale che opera negli ambulatori specialistici SSR, nei consultori ed in ogni altro possibile punto di contatto per valutazione ostetrica o ginecologica delle donne giovani (punto 5 del deliberato della D.G.R. n. 576/2021);

3. di modificare la D.G.R. n. 576 del 04/05/2021, nella parte in cui, al punto 4) del deliberato, indica il tipo di test che verrà somministrato, dopo il 1 giugno 2021, alle donne nate nel 1996, non vaccinate per HPV, o con seconda dose della vaccinazione HPV somministrata dopo il compimento dei 15 anni, precisando che alle stesse verrà effettuato il Pap-test e non il test HPV, in quanto il Pap-test è il test di screening utilizzato per le donne di età compresa tra i 25 ed i 29 anni;
4. di dare atto che per le restanti parti la D.G.R. n. 576/2021 rimane invariata;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 451506)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 805 del 22 giugno 2021

Rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2 e approvazione del "Documento di sviluppo di un centro regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie", ad integrazione del Piano di Sanità Pubblica, di cui alla D.G.R. n. 727 del 08/06/2021, e disposizioni in ordine al suo finanziamento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere al rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2, nonché approvare il Progetto contenuto nel "Documento di sviluppo di un centro regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie", che integra il Piano di Sanità Pubblica, di cui alla D.G.R. n. 727 del 08/06/2021; contestualmente, si forniscono indicazioni in ordine al finanziamento del suddetto Progetto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Sanità Pubblica, denominato "Epidemia COVID 19: interventi urgenti di sanità pubblica", contenente le indicazioni operative garantite sotto il coordinamento dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, in relazione all'emergenza COVID-19; il Piano è stato, poi, aggiornato con le D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020 e D.G.R. n. 1422 del 21/10/2020.

Successivamente, alla luce delle indicazioni del Ministero della Salute sulla definizione di caso COVID-19 e strategie di *testing*, sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2 e sull'uso dei test antigenici e molecolari, con la D.G.R. n. 308 del 18/03/2021 sono stati approvati un ulteriore aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica e il documento denominato "Campagna Vaccinale anti-COVID19", a modifica della D.G.R. n. 1801 del 22/12/2020, che conteneva le linee principali di indirizzo per l'organizzazione della campagna, in termini di pianificazione dell'offerta vaccinale, logistica e figure coinvolte.

A seguito del raggiungimento di una bassa incidenza e bassa prevalenza di infezioni da SARS-CoV-2, grazie anche alla progressione della campagna di vaccinazione anti-COVID-19, nonché delle più recenti evidenze scientifiche e di nuove indicazioni ministeriali, tra cui la recente Circolare n. 22746 del 21/05/2021, con la D.G.R. n. 727 del 08/06/2021 è stato approvato il nuovo aggiornamento al Piano di Sanità Pubblica.

Tuttavia, occorre considerare che, se da un lato la progressiva riduzione dell'incidenza di COVID-19 e l'avanzamento della campagna vaccinale hanno determinato una graduale ripresa delle attività ricreative, culturali e sociali, del turismo, dei viaggi nazionali ed internazionali, dall'altro con l'intensificazione della socializzazione e degli spostamenti risulta aumentato il rischio di sviluppo e diffusione di varianti SARS-CoV-2 (VOC - *Variant Of Concern*), come la variante VOC B.1.617.2 (Delta), nonché l'insorgenza di eventuali focolai ad esse correlati.

Pertanto, in linea con gli obiettivi definiti nell'ultimo aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato il documento per il "Rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2", che ha acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico regionale COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 269 del 02/03/2020, che si propone all'approvazione della Giunta Regionale quale **Allegato "A"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. In particolare, il suddetto documento riafferma l'importanza delle attività di sorveglianza epidemiologica e di screening, ampliando l'offerta di testing, al fine di monitorare opportunamente la circolazione virale di SARS-CoV-2 e di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, anche asintomatici.

Inoltre, l'emergenza e la diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2, potenzialmente più trasmissibili o capaci di causare forme più gravi di malattia o di sfuggire all'immunità naturale o indotta da vaccino, richiede in particolare un rafforzamento della sorveglianza di laboratorio attraverso un tempestivo sequenziamento dell'intero genoma SARS-CoV-2 o almeno del gene S, realizzando ove necessario anche indagini rapide di prevalenza per stimarne correttamente la diffusione e disporre misure di contenimento nelle aree più colpite, anche a livello comunale.

Il sequenziamento genetico ha un ruolo chiave nel controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 e il mancato riconoscimento diagnostico, l'inefficacia dell'immunità acquisita (post infezione o vaccinazione) e delle terapie antivirali trovano origine in

cambiamenti genetici del virus. La sorveglianza genetica virale non identifica solo mutazioni specifiche, ma permette di ricostruire anche la storia evolutiva del virus; consente, quindi, l'analisi delle dinamiche di diffusione di un'epidemia e garantisce una ricostruzione oggettiva della disseminazione nel tempo e nello spazio di una variante specifica.

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) dispone delle competenze necessarie per eseguire le analisi per il sequenziamento genetico, si ritiene opportuno affidare allo stesso lo sviluppo di un Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie. A tale proposito, l'IZSVe ha trasmesso alla Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota prot. n. 5689 del 18/06/2021, registrata al prot. reg. n. 277638 di pari data, il Progetto contenuto nel "Documento di sviluppo di un Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie", che si propone all'approvazione della Giunta Regionale, quale **Allegato "B"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Documento ha lo scopo principale di contribuire alla corretta gestione di emergenze microbiologiche nel Veneto ed individua i seguenti obiettivi specifici:

- individuare e caratterizzare geneticamente virus di origine animale o sconosciuta a potenziale epidemico e pandemico;

- caratterizzare i determinanti genetici di resistenza agli antimicrobici dei microrganismi patogeni e del microbioma degli ospiti.

A supporto delle attività di sequenziamento, l'IZSVe ha individuato in euro 622.600,00 il contributo economico necessario per lo sviluppo del Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie.

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno assegnare all'IZSVe, a supporto delle attività progettuali, uno specifico contributo, attingendo dai fondi per il potenziamento dei controlli di sicurezza alimentare.

Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016, "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", è stata istituita Azienda Zero, tra le cui funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Alla luce di tutto quanto esposto, risulta necessario assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), per l'avvio delle attività, una prima quota del finanziamento richiesto, ammontante a complessivi euro 133.070,27, a valere sul capitolo di spesa n. 060014, denominato "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004/D.Lgs. 19/11/2008 n. 194 - art. 20,C 1 P.to B, Lett. A, D.Lgs. 23/06/2011 n. 118" del Bilancio Regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità.

Si dà atto che le attività connesse al "Documento di sviluppo di un Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie" saranno sviluppate nel periodo 2021-2023.

Si dispone, pertanto, che l'IZSVe trasmetterà semestralmente (31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022, 30/06/2023) alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria una relazione di attività e una rendicontazione economica delle spese sostenute, nonché trasmetterà entro il 29/02/2024 una relazione e una rendicontazione conclusive di quanto realizzato fino al 31/12/2023.

Si rinvia a successivo provvedimento, dopo l'approvazione del Rendiconto 2020 e delle conseguenti delibere di Giunta Regionale di utilizzo di avanzo 2020 e previa disponibilità del bilancio stesso, l'assegnazione all'IZSVe di ulteriori importi, fino ad un massimo di euro 489.529,73, quale somma restante per il raggiungimento di euro 622.600,00 richiesto dall'Istituto nel piano finanziario per lo sviluppo del Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;

VISTE la L.R. 10/01/1997, n. 1, la L.R. n. 39 del 29/11/2001, la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/12/2020, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2020, "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020, "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29/12/2020, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021, "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021, "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTE la D.G.R. n. 269 del 02/03/2020, la D.G.R. n. 344 del 17/03/2020, la D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020, la D.G.R. n. 1422 del 21/10/2020, la D.G.R. n. 1801 del 22/12/2020, la D.G.R. n. 308 del 18/03/2021, la D.G.R. n. 727 del 08/06/2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21/05/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il documento di "Rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2", integrativo del nuovo Piano di Sanità Pubblica, di cui alla D.G.R. n. 727 del 08/06/2021, contenuto all'**Allegato "A"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e che ha acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico regionale COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 269 del 02/03/2020;

3. di approvare il Progetto descritto nel "Documento di sviluppo di un Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie", elaborato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e contenuto all'**Allegato "B"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che rafforza le attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2;

4. di assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), per l'avvio delle attività, una prima quota di finanziamento, ammontante a complessivi euro 133.070,27, a valere sul capitolo di spesa n. 060014, denominato "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004/D.Lgs. 19/11/2008 n. 194 - art. 20,C 1 P.to B, Lett. A, D.Lgs. 23/06/2011 n. 118" del Bilancio Regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di rinviare a successivo provvedimento, dopo l'approvazione del Rendiconto 2020 e delle conseguenti delibere di Giunta Regionale di utilizzo di avanzo 2020 e previa disponibilità del bilancio stesso, l'assegnazione all'IZSVe di ulteriori importi, fino ad un massimo di euro 489.529,73, quale somma restante per il raggiungimento di euro 622.600,00 richiesto dall'Istituto nel piano finanziario per lo sviluppo del Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie;

6. di dare atto che le attività connesse al "Documento di sviluppo di un Centro Regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie" saranno sviluppate nel periodo 2021-2023;

7. di disporre che l'IZSVe trasmetterà semestralmente (31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022, 30/06/2023) alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria una relazione di attività e una rendicontazione economica delle spese sostenute, nonché trasmetterà entro il 29/02/2024 una relazione e una rendicontazione conclusive di quanto realizzato fino al 31/12/2023;

8. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

10. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento, inclusi i conseguenti atti di impegno e liquidazione di spesa;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

EMERGENZA COVID-19

Integrazione al Piano di Sanità Pubblica

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI DGR n. 727/2021

Rafforzamento delle attività di testing e di sequenziamento per la sorveglianza ed il monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-CoV-2

Giugno 2021

63d6ce83

PREMESSA

L'attuale scenario epidemiologico risulta caratterizzato da una progressiva riduzione dell'incidenza di COVID-19 e dall'avanzamento della campagna vaccinale, oltre che dalla graduale ripresa delle attività ricreative, culturali e sociali, del turismo, dei viaggi nazionali ed internazionali. In tale contesto di intensificazione della socializzazione e degli spostamenti, risulta aumentato il rischio di sviluppo e diffusione di varianti SARS-CoV-2 (VOC), nonché l'insorgenza di eventuali focolai ad esse correlati.

A questo proposito risulta necessario porre l'attenzione sulla circolazione della variante VOC B.1.617.2 (Delta), caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, da una riduzione lieve-moderata dell'efficacia del vaccino dopo una sola dose e da una maggiore capacità di *escape* all'immunità naturale o acquisita, come evidenziato dall'ultimo rapporto ECDC[1].

In quest'ottica, ad integrazione di quanto definito nell'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica approvato con DGR n. 727 del 8.6.2021, si riafferma l'importanza delle attività di sorveglianza epidemiologica e di screening, ampliando l'offerta di *testing* al fine di monitorare opportunamente la circolazione virale e di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, anche asintomatici.

[1] European Centre for Disease Prevention and Control. AssessingSARS-CoV-2 circulation, variants of concern, non-pharmaceutical interventions and vaccine rollout in the EU/EEA, 15th update – 10 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021.

OBIETTIVO

Un'adeguata strategia di *testing* deve rimanere una priorità per tutte le autorità di Sanità Pubblica, consentendo il tempestivo rilevamento dei casi positivi ed il rafforzamento della sorveglianza della diffusione virale, avvalendosi anche dell'attività di sequenziamento. Parallelamente si ribadisce l'importanza dell'attività di *contact tracing,* quale strumento principale di controllo della circolazione e di contenimento dei contagi, al fine di interrompere tempestivamente tutte le possibili catene di trasmissione.

Pertanto, con il presente documento si forniscono indicazioni per rafforzare il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 e delle sue varianti, in linea con gli obiettivi definiti dal Piano di Sanità Pubblica aggiornato e approvato con DGR n. 727 del 8.6.2021.

RANGE NUMERO MINIMO E OTTIMALE DI TAMPONI PER ULSS

Con DGR n. 727 del 8.6.2021 sono state identificate delle soglie minime di test per la ricerca di SARS-CoV-2 da garantire in rapporto allo scenario epidemiologico definito sulla base dell'incidenza. Tutto ciò premesso si ritiene di **integrare e rivedere tali soglie, nello specifico contesto dello scenario attuale di bassa incidenza e di necessità di rapida intercettazione delle varianti, al fine di rafforzare la sorveglianza**.

Nella tabella sottoriportata vengono identificati i range da assicurare da parte delle Aziende Ulss e delle Aziende Ospedaliere, per gli ambiti di propria competenza, in rapporto alla loro popolazione al fine di garantire un numero di tamponi compreso tra 25.000-30.000 al giorno pari a 500-600 ogni 100.000 abitanti. Del totale dei test, una quota pari indicativamente al 40% dovrà essere rappresentata da test molecolari.

	Pop. ISTAT	**range di test al giorno ogni 100.000 ab**		**range di test al giorno (antigenici + molecolari)**		**range di test molecolari al giorno**	
ULSS 1	199.599	500	600	998	1.198	399	479
ULSS 2	878.070	500	600	4.390	5.268	1.756	2.107
ULSS 3	616.323	500	600	3.082	3.698	1.233	1.479
ULSS 4	226.619	500	600	1.133	1.360	453	544
ULSS 5	232.061	500	600	1.160	1.392	464	557
ULSS 6 + AOUPD	927.111	500	600	4.636	5.563	1.854	2.225
ULSS 7	361.979	500	600	1.810	2.172	724	869
ULSS 8	488.400	500	600	2.442	2.930	977	1.172
ULSS 9 + AOUIVR	922.291	500	600	4.611	5.534	1.845	2.213
Regione Veneto	**4.852.453**	**500**	**600**	**24.262**	**29.115**	**9.705**	**11.646**

Si ribadisce che le Aziende ULSS dovranno monitorare il raggiungimento di tali soglie nella programmazione delle attività di *testing* anche a livello locale, precisando che esse sono da considerare come soglie minime e andranno rivalutate nel corso del tempo al fine di adattarle al contesto epidemiologico in costante evoluzione o alla luce di indicazioni di carattere nazionale o internazionale.

63d6ce83

POPOLAZIONI TARGET PRIORITARIE PER LO SCREENING

Di seguito si riportano le principali indicazioni relativamente allo screening, dettagliando quanto già previsto dall'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica (DGR n. 727 del 8.6.2021):

Aziende Sanitarie	Operatori Sanitari e Personale non sanitario; Visitatori dei pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere; Pazienti che accedono al Pronto Soccorso od in previsione di un ricovero programmato;
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie territoriali	Operatori Sanitari e Personale non sanitario; Ospiti e visitatori delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie territoriali;
Area della disabilità	Operatori, familiari e caregiver coinvolti nell'assistenza continuativa di soggetti disabili;
Servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori	Minori e operatori coinvolti nelle attività dei Servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori, sia con attività di screening preventivo che a seguito dell'identificazione di un caso positivo;
Attività sportive agonistiche	Atleti, Tecnici e Dirigenti di tutte le Società coinvolti nelle attività agonistiche per tutte le discipline sportive;
Viaggi e rientri dall'estero	Soggetti che rientrano dall'estero e che sono sottoposti a test per la ricerca di SARS-CoV-2 in accordo con le indicazioni nazionali;
Popolazioni target di particolare interesse epidemiologico	Soggetti in specifici contesti di interesse epidemiologico, anche locale (es. centri di accoglienza notturna, case dell'ospitalità, case comunali, mense popolari, centri di accoglienza per migranti, ambulatori dedicati, ecc.)
Contesti e attività ricreative e di socializzazione	Persone che frequentano specifici contesti e attività ricreative e di socializzazione (es. manifestazioni sportive, eventi ricreativi e culturali, spiagge, discoteche, concerti ecc.) per i quali attivare iniziative di screening anche occasionale

A tali categorie si aggiungono le attività di screening e di testing effettuate a pagamento su base volontaria da parte delle singole persone per finalità di spostamenti, viaggi, partecipazione a cerimonie o per altre motivazioni personali.

Tali attività di testing e screening si integrano con i test effettuati per ragioni di diagnosi e di contact tracing.

RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO

L'emergenza e la diffusione di nuove varianti VOC (Variant Of Concern), potenzialmente più trasmissibili o capaci di causare forme più gravi di malattia o di sfuggire all'immunità naturale o indotta da vaccino, richiede un rafforzamento delle misure di sorveglianza al fine di contrastarne la diffusione, in particolare un rafforzamento della sorveglianza di laboratorio attraverso un tempestivo sequenziamento dell'intero genoma SARS-CoV-2, o almeno del gene S, realizzando ove necessario anche indagini rapide di prevalenza per stimarne correttamente la diffusione e disporre misure di contenimento nelle aree più colpite, anche a livello comunale.

Il rischio di introduzione di nuove varianti nel territorio nazionale è, inoltre, strettamente correlato all'andamento della pandemia sia in Europa che a livello internazionale. L'introduzione di SARS-CoV-2, in particolare delle nuove varianti VOC, da parte di casi di COVID-19 correlati ai viaggi, può avere un ruolo nell'aumento della trasmissione comunitaria di COVID-19, in particolare in contesti caratterizzati da un basso livello di trasmissione locale. Tali attività coinvolgono direttamente:

- l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per quanto riguarda l'aumento delle attività di sequenziamento al fine di fornire informazioni sull'evoluzione di Sars Cov 2 e l'identificazione di nuove varianti sul territorio regionale.
- La rete delle microbiologie per la definizione di un cronoprogramma che, con il supporto formativo dell'IZS, consenta di ampliare ulteriormente la capacità di sequenziamento rapido.

REGIONE DEL VENETO

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

PROPOSTA DI SVILUPPO DI UN CENTRO REGIONALE PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DELLE EMERGENZE SANITARIE

Razionale e obiettivi

La Regione Veneto presenta alcune caratteristiche geografiche, culturali, economiche e demografiche che rappresentano *fattori di rischio* per le emergenze sanitarie. Ad esempio, presenta un forte sviluppo agricolo e di piccole-medie industrie che ha favorito l'intensificazione degli scambi di persone, animali e loro prodotti e merci in generale, e di conseguenza l'aumento del rischio di introduzione di agenti patogeni associati. Lo stesso fenomeno è ingenerato dalla variegata offerta turistica e dalla presenza di molte università e centri di ricerca che attirano docenti e studenti a livello nazionale ed internazionale. Nella regione Veneto sono presenti ecosistemi complessi, ricchi di fauna selvatica stanziale e migratoria (le aree umide, le parti appenniniche-alpine) che, associate ad una elevata densità demografica, aumentano le probabilità di *spillover* di agenti noti e sconosciuti alla fauna locale, agli animali domestici e potenzialmente all'uomo. Gli strumenti operativi per la pianificazione e la risposta alle emergenze di sanità pubblica (ad es. virus influenzali e recentemente i coronavirus responsabili di SARS e COVID-19) sono contenuti nel *Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023).*

La Regione Veneto è inoltre una delle regioni italiane a più elevata vocazione zootecnica, in particolare avicola, organizzata in allevamenti intensivi. L'utilizzo di antimicrobici in campo animale ed umano è uno dei fattori di rischio associati all'incremento dell'antibiotico-resistenza, poiché aumenta la pressione selettiva sui naturali meccanismi di resistenza, favorendo la selezione di microrganismi resistenti che, se rilasciati nell'ambiente, possono contaminare anche la catena alimentare. Come rimarcato dal Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, secondo l'OMS, l'anti-microbico-resistenza (AMR) rappresenta, oggi, una delle maggiori minacce per la salute pubblica a causa dell'impatto epidemiologico ed economico del fenomeno nonché uno dei fenomeni più impattanti sull'efficacia dell'assistenza sanitaria.

In questi due ambiti si inserisce la presente proposta di sviluppo di un **Centro regionale per la caratterizzazione genetica delle emergenze sanitarie** con lo scopo principale di contribuire alla corretta gestione di emergenze microbiologiche nel Veneto e con i seguenti obiettivi specifici:

1) Individuare e caratterizzare geneticamente virus di origine animale o sconosciuta a potenziale epidemico e pandemico;
2) Caratterizzare i determinanti genetici di resistenza agli antimicrobici dei microrganismi patogeni e del microbioma degli ospiti.

L'applicazione strutturata del sequenziamento genetico è cruciale per la prevenzione e la gestione di emergenze sanitarie causate da qualsiasi agente infettivo, sia esso virale o batterico, garantendo la risposta tempestiva necessaria ad esempio nel contesto di piani di *pandemic prepardness* o di lotta all'antibiotico resistenza, in un contesto di *One Health*. E' proprio attraverso queste nuove tecnologie di sequenziamento che oggi è possibile effettuare diagnosi avanzate, determinare l'approccio terapeutico e profilattico migliore,

identificare nuovi agenti infettivi e seguirne l'evoluzione nel tempo, come nel caso di SARS-CoV-2, e supportare indagini epidemiologiche di *contact tracing*.

Sintesi delle attività

Sequenziamento genetico di virus influenzali

I virus influenzali appartenenti alla famiglia Orthomyxoviridae tipo A possono infettare oltre che i volatili selvatici e domestici anche altri animali (maiali, cavalli, cani, mammiferi marini) nonché l'uomo (l'influenza stagionale è causata prevalentemente da questi virus). Data l'elevata frequenza con cui questi virus vanno incontro a fenomeni di mutazione e adattamento, c'è la concreta possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale la popolazione umana risulti suscettibile e non adeguatamente protetta dal punto di vista immunitario dando modo alla malattia di estendersi a livello globale, provocando quindi una pandemia come già avvenuto più volte in passato. Contrariamente alle normali epidemie di influenza, una pandemia coinvolgerebbe larghi strati di popolazione, non solo quella che viene definita "a rischio", ma anche individui giovani e sani.

Scopo di questa attività è monitorare l'insorgenza di mutazioni del genoma virale dei virus influenzali animali per rilevare ceppi potenzialmente zoonosici e avvisare tempestivamente le Autorità sanitarie.

Sequenziamento genetico del virus SARS-CoV-2

Il sequenziamento genetico ha un ruolo chiave nel controllo dell'infezione da SARS-CoV-2. Il mancato riconoscimento diagnostico, l'inefficacia dell'immunità acquisita (post infezione o vaccinazione) e delle terapie antivirali trovano origine in cambiamenti genetici del virus. Inoltre sono le mutazioni nell'RNA del virus a determinare i cambiamenti nell'interazione con il suo ospite e modificare le caratteristiche di virulenza e diffusibilità. La sorveglianza genetica virale non identifica solo mutazioni specifiche ma permette di ricostruire anche la storia evolutiva del virus. Consente quindi l'analisi delle dinamiche di diffusione di un'epidemia e garantisce una ricostruzione oggettiva della disseminazione nel tempo e nello spazio di una variante specifica.

Scopi di questa attività sono:
1) aumentare per il Veneto il numero di genomi generati ed analizzati di SARS-CoV-2 e pubblicati nella banca dati pubblica internazionale GISAID e nella piattaforma nazionale ICOGEN e
2) fornire informazioni sull'evoluzione di SARS-CoV-2 e l'emergere o l'introduzione di nuove varianti nella Regione in modo accurato e tempestivo mediante l'invio di comunicazioni (*allert*) e report periodici.

Caratterizzazione dei determinanti genetici di resistenza di microorganismi e del microbioma degli ospiti

L'uso di antibiotici a scopi terapeutici, di biocidi per le procedure di pulizia e disinfezione contribuiscono alla co-selezione, cross-selezione, persistenza e diffusione di determinanti genetici di antibiotico-resistenza nelle comunità microbiche esposte sia animali sia umane. Questi determinanti possono essere amplificati e scambiati tra microrganismi coinvolti in network di interazioni ecologiche, propagarsi negli ambienti e nel microbiota intestinale degli animali e dell'uomo e diffondersi nell'ambiente esterno, soprattutto attraverso l'utilizzo dei reflui di allevamento o urbani quali fertilizzanti e il consumo di alimenti. I microrganismi resistenti che risiedono nelle comunità microbiche degli alimenti possono colonizzare e trasferire i geni di resistenza al microbioma umano, concorrendo ad esercitare un impatto diretto sull'efficacia delle terapie antibiotiche in caso di infezione.

Scopo di questa attività sono:
1) monitorare la diffusione dei determinanti genetici di resistenza agli antimicrobici nel territorio regionale e
2) acquisire informazioni sulle rotte di trasmissione dei determinanti genetici mobili di antibiotico resistenza lungo le filiere alimentari con un approccio *from-farm-to-fork.*

I risultati ottenuti saranno comunicati attraverso report periodici che forniranno la base per guidare l'implementazione di misure di controllo della diffusione del fenomeno dell'antibiotico resistenza e misurare gli effetti delle azioni già intraprese, con conseguenti importanti benefici per la salute pubblica.

Budget

Voce di spesa	Costo	Descrizione
ATTREZZATURE	€ 280.000,00	Sistema automatico di preparazione librerie e piattaforma dedicata Miseq
MATERIALI DI CONSUMO	€ 150.000,00	Reagenti e plastiche monouso per sequenziamento
PERSONALE	€ 36.000,00	Biotecnologo
SERVIZI	€ 130.000,00	Servizi esterni
SPESE GENERALI	€ 56.600,00	Spese di gestione
TOTALE	**€ 622.600,00**	

(Codice interno: 451488)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 821 del 22 giugno 2021

Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021. DGR/CR n 40 dell'11/05/2021

[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare il bando 2021 riguardante l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, di mezzi e di dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9. I criteri di assegnazione dei contributi sono stati validati dalla competente commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità sulla proposta deliberativa della Giunta regionale

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La sicurezza del territorio e la qualità di vita della popolazione sono sempre state una priorità per l'amministrazione regionale che, grazie in particolare alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 recante "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", ha investito in questi anni risorse per dotare gli enti locali e i relativi apparati di Polizia locale di strumenti efficaci e moderni per il controllo in tempo reale delle aree più sensibili, consentendo agli operatori interventi tempestivi e in piena sicurezza.

L'intervento regionale, sotto forma di contributi alla realizzazione di progetti presentati dagli enti locali, si è dimostrato necessario per sostenere lo sforzo degli enti diretto ad assicurare la sorveglianza attiva e costante del territorio e a incentivare la connessione con le centrali operative delle Forze nazionali di polizia, garantendo in questo modo l'effettiva interoperabilità tra gli apparati e la piena integrazione operativa degli enti locali a livello aggregato, come previsto dalla legge regionale n. 9/2002.

Il perseguimento della suddetta priorità è stato rafforzato dalla recente approvazione della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 recante "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" con cui la Regione del Veneto ha stabilito di rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza.

La Regione intende confermare questo orientamento e garantire, di conseguenza, agli operatori delle polizie locali le dotazioni strumentali, gli apparati e i mezzi necessari per svolgere al meglio la loro missione istituzionale, riproponendo anche per l'annualità 2021 i criteri di accesso ai contributi destinati agli enti locali ai sensi dell'art. 3, della citata L.R. n.9/2002 già proposti nel bando 2020 emanato con DGR n. 599 del 12/05/2020. A questo proposito si evidenzia che, in esito al suddetto bando, sono state ammesse a contributo n. 34 domande tutte finanziate con i fondi allocati nel bilancio 2020-2022 al capitolo 100105 a ciò dedicato (per un totale di € 1.172.498,50).

Nel bilancio 2021-2023 è stato stanziato, per l'annualità 2021, l'importo di € 1.100.000,00 sul capitolo n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi gli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)".

Quanto ai criteri per l'accesso ai contributi, di cui all'**Allegato A** del presente atto, come sopra riportato, si ripropongono sostanzialmente quelli già approvati per il bando 2020 salvo correttivi marginali necessari per chiarire e superare dubbi interpretativi e per agevolare la predisposizione delle domande di contributo. La Giunta regionale ne ha curato la definizione con DGR/CR n 40 dell'11/05/2021che è stata sottoposta all'esame della competente commissione consiliare. La prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità recante il numero 56, prot. n. 267322 del 14/06/2021.

Infine, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1417 del 06/08/2013, allegato B, punto 4.5 "Procedimento di definizione dei criteri per la concessione dei contributi", il presente atto è trasmesso per conoscenza anche alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in quanto incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e s.m.i..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e);

VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 a s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24;

VISTA la Legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il DSGP n. 1 dell'08/01/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR/CR n 40 dell'11/05/2021;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare n. 56, prot. n. 267322 del 14/06/2021.

delibera

1. Di approvare l'**Allegato A** "Bando per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia locale - Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e). Anno 2021".
2. Di determinare in euro 1.100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9"), del bilancio 2021-2023.
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
4. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto.
5. Di riservare al Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse e non finanziate a valere sui fondi eventualmente resi disponibili sul capitolo 100105 del Bilancio di previsione 2021 - 2023 e di quello successivo.
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, come disposto dalla DGR n. 1417 del 06/08/2013, allegato B, punto 4.5 "Procedimento di definizione dei criteri per la concessione dei contributi".
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 821 del 22 giugno 2021

BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE.
Legge regionale 7 Maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021.

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali singoli o associati sottoindicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT) ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 e ss.mm.ii.. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.

b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii. e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT). Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.

c) Enti locali capofila di convenzione con altri enti (Comuni, Unioni, Unioni Montane). La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 (ultima rilevazione, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) ed essere istituita in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii.. Il progetto può essere presentato esclusivamente dal capofila della convenzione.

d) Consorzi di cui all'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii., con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT), e durata non inferiore ad anni 5 (cinque). I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.

e) Comuni Capoluoghi di provincia e Città metropolitana.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto, le forme associative tra enti locali devono essere state istituite entro il 31/12/2020; sempre a pena di inammissibilità, la gestione unitaria o associata deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda; nel caso di convenzione tutti gli enti associati devono partecipare anche finanziariamente al progetto.
I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla DGR n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della L.R. n. 18/2012 e s.m.i., attuata con DGR n. 1417/2013 e della L.R. n. 40/2012 e ss.ms.ii, che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

A pena di inammissibilità, i contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto nell'ultimo biennio. Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

a) Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70

b) Approntamento o implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati per il controllo visivo di telesorveglianza o di sistemi informatici per la sicurezza presso le centrali operative uniche della polizia locale, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.

c) Acquisto di mezzi mobili fino ad un massimo di due per singolo progetto (Allegato E alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia Locale, compresi apparati radio compatibili con la rete radio regionale TETRA. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio.
E' ammesso l'acquisto di fototrappole con caratteristiche di portabilità, prive di continuità nel posizionamento contrariamente agli impianti di videosorveglianza caratterizzati da apposita struttura o alimentazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto in favore di tutti i Comuni associati. Sono tuttavia ammesse:

- le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione dei sistemi di cui alle lettere a) e b) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5, lett. d), quarto capoverso;
- le spese di immatricolazione relative all'acquisto di mezzi mobili di cui alla lett. c) ed eventuali costi di radiazione.

Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento, in tal caso il contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.
Eventuali spese di natura corrente, diverse da quelle indicate, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.
Si ribadisce che non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

1. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. a (ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza),

2. € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (centrali operative uniche della polizia locale),
3. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett. c (acquisto mezzi mobili e strumenti operativi).

Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l'ammontare del contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui al successivo paragrafo 7, lett. A, punto 2), come differenza tra l'importo di progetto al netto IVA e la copertura a carico dell'ente proponente e degli enti associati secondo il procedimento descritto al paragrafo 6, ultimo capoverso.

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, secondo quanto richiesto dall'ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.
Con l'atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ferme restando le cause di esclusione, revoca, riduzione di cui al successivo Paragrafo 8.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. B).
Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza fissata in sede di domanda del contributo.
In via eccezionale, la Giunta regionale può autorizzare un'ulteriore richiesta di proroga motivata del progetto oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente sopra indicato, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La relativa richiesta va presentata dal legale rappresentante almeno 45 giorni prima della scadenza concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

b) Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella scheda di monitoraggio e nella rendicontazione finale di seguito previste.

SCHEDA DI MONITORAGGIO: il Comandante della Polizia Locale compila e trasmette la scheda di monitoraggio, il cui format sarà reso disponibile, sullo stato di avanzamento del progetto con cadenza semestrale al 30/06 e al 31/12 fino al completamento del progetto, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

PARERE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA: il parere rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto, deve essere inviato entro il termine di rendicontazione.
Ove il parere non sia stato rilasciato entro il suddetto termine l'ente allegherà alla rendicontazione la dichiarazione di cui alla successiva lettera d), punto 5, "Rendicontazione"e provvederà ad inviarlo successivamente.
Se il parere emesso prevede prescrizioni, il progetto dovrà essere adeguato alle indicazioni del Comitato, apportando le necessarie modifiche ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) "Modifiche progettuali".
La Regione può richiedere verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

c) Modifiche progettuali
Sono ammissibili esclusivamente parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche a compensazione di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso.
Devono essere autorizzate anche le modifiche necessarie ad adeguare il progetto alle richieste del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Eventuali incrementi dei costi del progetto dovuti agli adeguamenti richiesti sono a totale carico dell'ente.
Le modifiche sono autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta motivata da parte del legale rappresentante dell'ente locale.

d) Rendicontazione
La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o successivamente prorogato per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione del progetto comprende:

1. nota di trasmissione, su modello regionale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e riportante la seguente dicitura: **BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2021 – Rendicontazione progetto del (**ente proponente**)**;
2. la relazione conclusiva firmata digitalmente dal Comandante che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti;
3. prospetto unico riepilogativo, su modello regionale, firmato digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario, contenente: le spese sostenute al lordo e al netto dell'IVA, gli estremi degli atti di impegno,delle fatture, delle liquidazioni e dei mandati di pagamento quietanzati;
4. copia degli atti formali di impegno, delle fatture, degli atti di liquidazione, dei mandati corredati della quietanza del tesoriere relativi alle spese sostenute;
5. dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dal comandante, ad inviare il parere del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ove previsto, se non rilasciato entro il termine previsto per la rendicontazione.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui atto di impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione dell'atto di deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto".
Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento e non specificamente autorizzate o spese non conformi o ammissibili ai sensi del presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8, lettera C2 ("Cause di esclusione, revoca, riduzioni").
In caso di contratti di installazione di impianti di videosorveglianza comprensivi della garanzia di manutenzione del sistema che prevedano pagamenti del canone successivamente al termine di rendicontazione, l'ente si impegna a inviare la documentazione contabile relativa ai suddetti pagamenti (fatture e mandati di pagamento quietanzati) dopo l'ultimo pagamento previsto dal contratto.
Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti.

A. Soggetti proponenti:

a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30

b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25

c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25

d) Enti locali capofila di convenzione: punti 25

e) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 20

f) Capoluoghi di provincia e Città metropolitana: punti 10

B. Contenuti di progetto:

a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): punti 25

b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b): punti 30

c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c): punti 25

Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce al decrescere dell'importo richiesto e della percentuale concedibile pari al 70%, viceversa decresce quando l'importo richiesto e la percentuale concedibile tendono a raggiungere il massimale contributivo, (ad esempio esplicativo, se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambi prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. La domanda è composta dai documenti elencati di seguito.

1. MODULO DI DOMANDA, redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553 compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente) o dal Comandante della Polizia Locale. Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo;
2. SCHEMA DI PROGETTO, redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553 compilati integralmente e sottoscritti congiuntamente con firma digitale dal Responsabile dell'area finanziaria e dal Comandante della Polizia Locale. Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo;
3. RELAZIONE TECNICA del progetto, sottoscritta con firma digitale dal Comandante della Polizia Locale e, ove ritenuto opportuno, anche dal responsabile dell'area tecnica, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, il cronoprogramma di attuazione, e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti;
4. DICHIARAZIONE DI CANTIERABILITÀ, relativamente ai progetti ricadenti nelle lettere a) e b), utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553 compilata integralmente e sottoscritta con firma digitale dal Comandante;
5. copia dell'atto dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 2 e 3, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo;
6. gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati alla domanda, bensì inseriti o aggiornati nell'applicativo A38 "Monitoraggio permanente delle polizie locali" previsto ai sensi della DGR n. 3805 del 9.12.2009. Vanno peraltro esplicitati gli estremi degli atti di approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi. Si raccomanda che le convenzioni concluse e rinnovate dopo il 30.06.2014 siano firmate digitalmente, così come previsto dall'art. Art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i..;
7. richiesta del parere al Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ove previsto con allegato il cronoprogramma dell'opera . La richiesta può essere inviata ad integrazione entro 30 giorni dalla scadenza del bando;
8. ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2021, sono necessarie anche le delibere del consiglio che ne dispongano espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni). Qualora al momento della presentazione della domanda non tutti gli organi consiliari abbiano deliberato il rinnovo, in via transitoria dovrà essere presentata una deliberazione della Giunta di ciascun ente aderente che impegni l'ente al rinnovo. Le deliberazioni del consiglio dovranno essere adottate entro il 31/12/2021 a pena di revoca del contributo prevista al paragrafo 8 e trasmesse entro il 31/01/2022.

In caso di impedimento dei firmatari dei documenti sub 1), 2), 3), 4), 7) la firma può essere apposta da persona delegata in forza di uno specifico atto che dovrà essere trasmesso in allegato alla domanda unitamente a un documento di identità in corso di validità del delegante in caso di atto di delega rilasciato con firma autografa.

B. Trasmissione della domanda:

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno salvati in formato pdf e trasmessi con firma digitale esclusivamente via PEC in formato p7m. Non sono ammessi documenti in altri formati excel o word.

In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2021 – Alla U.O. Polizia Locale e Sicurezza urbana. - Domanda di contributo del (ente proponente)

C. Valutazione delle domande e integrazione documentale.

Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Regione verifica l'ammissibilità e la corretta presentazione delle stesse nonchè la documentazione obbligatoria richiesta alla lettera A.
Per le cause di esclusione della domanda si rinvia al paragrafo 8, lett. A.
Ove ne ravvisi la necessità, la Regione, in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la facoltà di:

1. chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta;
2. chiedere integrazioni documentali.

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA, RIDUZIONE

A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

A.1 La pec di invio è priva del modulo di domanda

A.2 Il modulo di domanda è privo di sottoscrizione digitale

A.3 È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7, lettera B).

A.4. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti. Si richiama pertanto l'attenzione su un'attenta lettura del Paragrafo 1.

A.5. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste.

A.6. Sia omessa la risposta alla richiesta di chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o le integrazioni richieste in fase istruttoria.

A.7. Venga deliberato lo scioglimento dell'unione o della convenzione durante l'istruttoria.

B) Sono causa di revoca del contributo assgnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già introitate:

B1. lo scioglimento anticipato della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa realizzazione del progetto;

B2. la mancata realizzazione del progetto;

B3. la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 5, lett. d) o entro l'eventuale termine di messa in mora dell'ente inadempiente;

B4. l'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto nell'ultimo biennio;

B5 la rinuncia al contributo;

B6. il mancato rinnovo della forma associativa ai sensi del paragrafo 7, lettera A, punto 8.

C) Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate, le seguenti ipotesi:

C1. minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate;

C2. spese rendicontate non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando;

C3. minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa realizzate nonostante il progetto sia stato portato a termine

PARTE TERZA

AVVISI

(Codice interno: 451613)

REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 18 del 25 giugno 2021. Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona.

IL PRESIDENTE

vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, "Garante regionale dei diritti della persona" la quale istituisce il Garante regionale dei diritti della persona;

vista la Legge regionale 25 giugno 2021 n. 18, recante "Disposizioni in materia di elezioni del Garante regionale dei diritti della persona";

visto l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" la quale disciplina le nomine di competenza regionale;

RENDE NOTO CHE

1. sono riaperti i termini previsti dall'avviso n. 54 del 20 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 189 del 4 dicembre 2020, per la presentazione di proposte di candidatura ai fini dell'elezione del Garante regionale dei diritti della persona;

2. possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale, **entro il 10 luglio 2021**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale 27/1997, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 37/2013 e cioè:
   - requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale (articoli 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5);
   - diploma di laurea;
   - adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le attribuzioni del Garante, accertate sulla base del curriculum presentato.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

3. la selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei requisiti evidenziati nel punto 2 e specificati nel curriculum formativo e professionale che dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, alla proposta di candidatura;

4. le condizioni di ineleggibilità a Garante sono disposte dall'articolo 4 della legge regionale 37/2013;

5. le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:

   a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
   b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
   c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
   d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

6. relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail non certificata di cui alla lettera b) del punto 5, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:

   a. comunicazioni nelle quali gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato;

b. comunicazioni nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

7. I documenti allegati alla comunicazione, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A,.odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .png).

8. i Consiglieri regionali **non** possono presentare ulteriori proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della legge regionale 27/1997;

9. le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità all'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 27/1997. Ad esse va allegata copia fotostatica di un documento in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;

10. le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;

11. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e- mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;

12. eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria generale del Consiglio regionale - Servizio Attività e rapporti istituzionali - Unità Rapporti istituzionali - Tel. 041 2701393 e Fax 041 2701223.

Il Presidente Luca Zaia

Facsimile di Proposta di Candidatura

Oggetto: Presentazione di proposta di candidatura per l'elezione a Garante regionale dei diritti della persona. (legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37).

Al Presidente del Consiglio regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..…… nato/a a …….……. il ……, residente a……..……..…… in via/piazza …… n. …… recapito telefonico ……..…….

propone

la propria candidatura per l'elezione, da parte del Consiglio regionale, a Garante regionale dei diritti della persona.
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio: ……
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale: …….
3. di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 37/2013 per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona;
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto: ……
7. di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;

dichiara inoltre

a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
b) di essere disponibile all'accettazione dell'incarico[1];

Allega altresì:
- curriculum vitae in formato europeo (creabile dal sito https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=it);
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data……

Firma

(1) La dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. n. 27/1997.